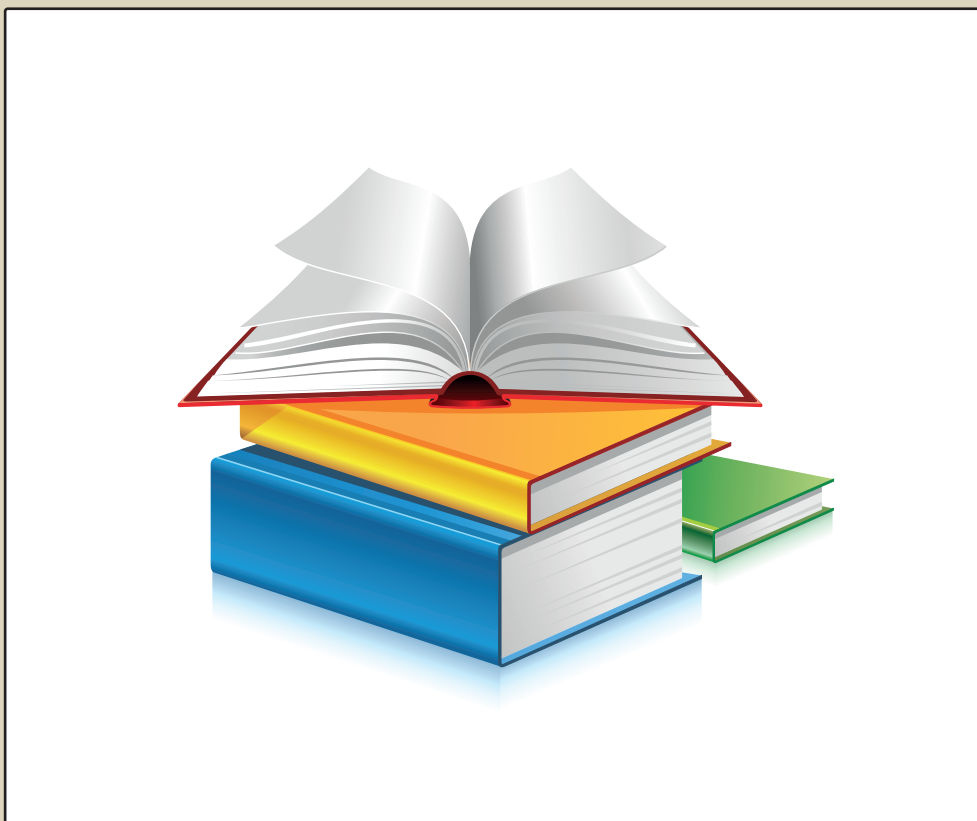


CODICI
ALTALEX



Testo unico commentato dell'immigrazione

(Aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. n. 93/2013,
conv. in L. n. 119/2013)

a cura di Rocchina Staiano

eBook
ALTALEX 2014

TESTO UNICO COMMENTATO DELL'IMMIGRAZIONE**Sommario**

Premessa	3
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
TITOLO II - DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO	9
TITOLO III - DISCIPLINA DEL LAVORO	51
TITOLO IV - DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI	68
TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE	78
TITOLO VI - NORME FINALI	91
Modulistica per le esigenze dello Sportello Unico per l'Immigrazione	93

Premessa

L'art. 47, comma 1, della L. 6 marzo 1998, n. 40 delega il Governo ad emanare, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie. In attuazione di ciò, è stato emanato il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il c.d. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Il D. Lgs. 286/1998, all'art. 1, comma 6, prevede l'emanazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 40/1998, del regolamento di attuazione. Infatti, ciò è avvenuto con il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che, a sua volta, è stato modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

Nel corso degli anni, il Decreto in esame è stato modificato ed integrato più volte; infatti, l'ultima modifica è stata adottata dalla Legge c.d. Collegato Lavoro.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ⁽¹⁾**Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

emana il seguente decreto:

(1) Il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è aggiornato con le modifiche introdotte dalla seguente normativa: D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113; D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181; D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; L. 7 giugno 2002, n. 106; L. 30 luglio 2002, n. 189; L. 27 dicembre 2002, n. 289; L. 14 febbraio 2003, n. 34; D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 87; D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; L. 12 novembre 2004, n. 271; L. 31 luglio 2005, n. 155; L. 16 marzo 2006, n. 146; L. 27 dicembre 2006, n. 296; D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3; D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5; D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; L. 6 aprile 2007, n. 46; D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 154; D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17; L. 24 luglio 2008, n. 125; L. 6 agosto 2008, n. 133; D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160; L. 15 luglio 2009, n. 94; L. 4 novembre 2010, n. 183; L. 2 agosto 2011, n. 129; D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 179; L. 22 dicembre 2011, n. 214; D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 108; L. 28 giugno 2012, n. 92; D. Lgs.

16 luglio 2012, n. 109; D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99; D.L. 14 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e D.L. 12 settembre 2013, n. 104.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. ⁽¹⁾

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.

7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

(1) Comma così sostituito dall'art. 37 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133.

NOTA:

Il D.Lgs. n. 286/1998 non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (così l'art. 1, comma 2) e si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea salvo che sia diversamente disposto (art. 1, comma 1). Sulla base di ciò, è possibile stabilire che - atteso il principio fissato dall'art. 1, 2 comma, D. Lgs. 286/1998, secondo cui le norme contenute in detto decreto non si applicano, se non in quanto siano più favorevoli, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto stabilito dall'art. 45 della L. 6 mar-

zo 1998 n. 40 (il quale contiene proprio una delega al governo per l'attuazione delle norme comunitarie relative all'ingresso, al soggiorno e all'allontanamento dei suddetti cittadini) - deve escludersi che possa trovare applicazione, nei confronti di cittadini comunitari, l'istituto dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione, previsto dall'art. 16 del succitato decreto. Il principio deve essere qui ribadito, trovando base in precisi argomenti di ordine logico e sistematico che univocamente convergono nel giustificare la limitazione della possibilità di adottare il provvedimento di espulsione ai soli stranieri extracomunitari, per la duplice ragione che tale misura è oggetto di disposizioni speciali non suscettibili di applicazione per via analogica e che per gli appartenenti ai Paesi aderenti all'Unione europea vale la regola della libertà di circolazione e di soggiorno, derogabile, a norma dell'art. 7 del D.P.R. n. 54 del 2002, soltanto per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Applicabilità ai cittadini comunitari.

In materia di immigrazione, deve escludersi che, nei confronti dei cittadini comunitari, possa trovare applicazione l'istituto dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto, in base all'art. 1, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 286 del 1998, le norme in esso contenute non si applicano, se non in quanto più favorevoli, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (Cass. pen. Sez. I, 22-09-2004, n. 38656, in *Riv. Pen.*, 2005, p. 1275).

Poiché la disciplina del Testo unico sull'immigrazione non si applica ai cittadini di Stati comunitari, della medesima regola deve farsi applicazione analogica con riferimento ai cittadini di Stati extracomunitari per i quali è prossimo l'ingresso nell'Unione Europea, di talché è nullo il decreto di espulsione adottato ai danni di un cittadino rumeno, giacché la Romania, a far data dal 1 gennaio 2007, entrerà a far parte dell'Unione Europea (Giud. Pace Messina Dec., 19-07-2005, in *Corr. Mer.*, 2005, n. 12, p. 1259).

2. Questione di costituzionali.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, L.R. 8 febbraio 2010, n. 6, Campania, nella parte in cui stabilisce che le persone straniere regolarmente soggiornanti nella regione sono equiparate ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione, in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost., ed in relazione all'art. 1, 4 comma, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) e per violazione dell'art. 80, 19 comma, L. 23 dicembre 2000, n. 288 (Corte cost., 25-02-2011, n. 61, in *Foro It.*, 2012, 2, 1, 389).

Art. 2. Diritti e doveri dello straniero

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavora-

tori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere tratti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

NOTA:

Il presente articolo riconosce ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi

di diritto internazionale generalmente riconosciuti", fra i quali sono annoverati i diritti che attengono alla sfera degli affetti e della solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché l'interesse all'integrità morale ove pregiudicata da ingiusta sofferenza". Infatti, sulla base delle garanzie legislative di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani di cui alla L. 30 dicembre 1986 n. 943 in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati (art. 1), garanzie ora ribadite e precisate nel testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, approvato con D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (art. 2 commi 2 e 3), una volta che i lavoratori extracomunitari siano autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, fruendo di idoneo permesso di soggiorno, essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani, né perdono tali diritti per il fatto di rimanere disoccupati; tra tali diritti non può non riconoscersi: a) pur in assenza di espressa disposizione di legge, quello di iscriversi, avendone i requisiti, negli elenchi per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla l. 2 aprile 1968 n. 482; b) quello di accedere, a parità di condizioni con il cittadino italiano, ai posti di lavoro di pubblico impiego, dovendosi considerare implicitamente abrogate le precedenti difformi disposizioni, quali l'art. 2 D.P.R. 9 maggio 1994.

Inoltre, lo straniero ha il diritto a ricevere il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, con consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

A tali diritti, si aggiunge il dovere dell'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente. Ciò consiste di funzioni di doverosa informazione ed assistenza nei confronti dell'extracomunitario che ben può essere disposta dopo l'adozione della misura espulsiva; ne consegue che al mancato preventivo avviso all'autorità diplomatica non può riconoscersi alcun effetto invalidante sul predetto provvedimento di espulsione. L'informazione predetta non è necessaria quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari", dal che v'è rilevato come la legge escluda espressamente l'ipotesi del riconoscimento dello status di rifugiato dal novero dei casi in cui deve essere data l'informativa.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Parità di trattamento e di uguaglianza: in genere.

Il principio di parità di trattamento e di uguaglianza di diritti dei lavoratori stranieri rispetto a quelli italiani, di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, è sancito per tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, implicando, quindi, la specifica e legittima disciplina delle modalità di regolazione degli ingressi e del soggiorno nel territorio disposta con il medesimo D.Lgs. (Cons. Stato Sez. VI, 13-05-2009, n. 2954, in www.giustiziamministrativa.it).

1.1. Concorsi pubblici e parità i **trattamento**.

È principio di legge, e non meramente regolamentare, quello secondo cui per accedere al rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è richiesto (e prescritto)

il possesso della cittadinanza italiana, enunciazione che non può ritenersi superata dal principio (anch'esso legislativo) di parità di trattamento e di eguaglianza tra lo straniero ed il cittadino italiano, essendo la condizione così delineata non assoluta, bensì esistente nei soli limiti e modi previsti dalla legge, né l'affermazione di tale linea di discriminazione può ritenersi contraria ai principi costituzionali fondamentali, ed in specie al diritto al lavoro, dovendosi perciò giudicare non altrimenti che legittima l'esclusione di cittadini extracomunitari dalla procedura di "stabilizzazione" presso la Pubblica Amministrazione (nei cui confronti avevano già svolto prestazioni di lavoro subordinato a termine) in ragione della mancanza dello status di cittadino italiano (Trib. Parma Ord., 04-06-2008, in www.utetgiuridica.it).

L'art. 2 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nella parte in cui preclude la partecipazione a pubblici concorsi ai cittadini stranieri, non appartenenti cioè allo Stato italiano o a paesi dell'Unione europea, è da ritenere implicitamente abrogato da successive norme intervenute a disciplinare la posizione giuridica dello straniero, quali l'art. 2 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.A.R. Liguria, Sez. II, 13-04-2001, n. 399, in www.giustiziamministrativa.it).

2. Principio di reciprocità e D. Lgs. 286/1998.

Anche per le relazioni negoziali sottratte, "ratione temporis", all'applicazione del D. Lgs. 286/1998 (il cui art. 2, comma 2, prevede che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano"), lo straniero, se titolare del permesso di soggiorno, è capace, in deroga al principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, di rendersi acquirente di un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attività lavorativa, atteso che l'accesso alla proprietà di tale bene è favorita nei riguardi di "tutti" dall'art. 42, comma 2, cost., costituendo la stabilità e la sicurezza economica, che la proprietà personale del bene suddetto è in grado di assicurare, uno strumento di integrazione di ciascuno nella comunità nazionale. Ne consegue che il contratto preliminare diretto a tale acquisto non è nullo, a prescindere dalla verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero contraente (Cass. civ. Sez. II, 21-03-2013, n. 7210, in *Nuova Giur. Civ.*, 2013, 9, 816).

L'art. 16 delle preleggi che subordina il godimento dei diritti civili dello straniero alla condizione di reciprocità è applicabile solo ove si controverta in materia di diritti non fondamentali della persona; poiché i diritti fondamentali come quelli alla vita, all'incolumità, ed alla salute, in quanto riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati né da detto articolo né da altre disposizioni di legge (art. 2 t.u. immigrazione - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) la relativa tutela va assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dal fatto di essere cittadini italiani, comunitari od extracomunitari, ed indipendentemente dalla circostanza di essere regolarmente od irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (Trib. Trieste, 28-05-2009, in *Nuova Giur. Civ.*, 2009, 11, 1, 1144).

L'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve da lui deve essere provata in caso di contestazione. L'accertamento della legge straniera che assicuri tale condizione di reciprocità è compito riservato al giudice di merito, che è tenuto a procedere non già secondo il principio "iura novit curia", bensì secondo i criteri generali in tema di onere della prova, configurandosi la legge straniera, in seno alla controversia instauratasi dinanzi al giudice nazionale come mero fatto presupposto perché operi la condizione di reciprocità di cui al citato art. 16 (Trib. Brescia, Sez. I, 10-01-2003, in *Mass. Trib. Brescia*, 2004, 249; *idem* Cass. civ., Sez. I, 15-06-2000, n.8171, in *Nuova Giur. Civ.*, 2001, I, 190).

I diritti di cui all'art. 36 cost. sono riconoscibili a chiunque presti attività lavorativa in Italia, indipendentemente dal fatto che sia cittadino straniero di paese extracomunitario, non valendo il principio di reciprocità nell'ambito dei diritti spettanti al prestatore di lavoro subordinato (Trib. Milano, 31-01-1997, in *Orient. Giur. Lav.*, 1997, 275).

3. Espulsione dello straniero e protezione diplomatica.

L'obbligo dell'autorità di pubblica sicurezza di informare, ai sensi dell'art. 2, comma settimo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato cui appartiene lo straniero

circa il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di costui, non attiene al momento perfezionativo del provvedimento predetto, ma a profili logici e temporali del tutto successivi, di mera informazione dello Stato di provenienza dello straniero espulso, con la conseguenza che l'eventuale violazione di tale obbligo non incide né sulla validità, né sull'efficacia del provvedimento espulsivo (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 22-05-2007, n. 2220, in www.giustiziamministrativa.it; *idem* Cass. civ., Sez. I, 30-12-2005, n.28884, in *Mass. Giur. It.*, 2005).

L'omessa informazione della rappresentanza diplomatica e consolare più vicina del paese a cui appartiene il cittadino extracomunitario oggetto di un provvedimento di espulsione, di cui all'art. 2 comma 7 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non comporta violazione della norma né è pertanto sufficiente a rendere annullabile o illegittimo il provvedimento in questione, essendo necessaria allo scopo una azione impeditiva da parte della pubblica amministrazione dell'esercizio del diritto dell'espellendo alla protezione diplomatica, per il quale deve essere presentata denuncia alle autorità competenti (Cass. civ., Sez. I, 17-03-2004, n. 5394, in *Mass. Giur. It.*, 2004).

4. Traduzione degli atti per lo straniero.

La mancata traduzione, ai sensi del comma 6 dell'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, degli atti concernenti l'ingresso, il soggiorno o l'espulsione degli stranieri in una lingua a loro conosciuta, non costituisce vizio di legittimità del provvedimento, in quanto la relativa previsione non incide sulla correttezza del potere esercitato, ma è tesa esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall'art. 24 cost., con la conseguenza che la mancata traduzione non comporta l'illegittimità del provvedimento a cui si accompagna, ma soltanto l'eventuale rimessione in termini, rispetto alla difettosa comunicazione, al fine di svolgere con completezza l'impugnazione contro l'atto sfavorevole del tipo assoggettato all'obbligo di traduzione (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 10-04-2006, n.1256, in www.giustiziamministrativa.it T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 15-05-2006, n. 1768, in www.giustiziamministrativa.it; Cons. Stato, Sez. VI, 8-05-2006, n. 2518, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13-04-2007, n. 3548, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 06-04-2009, n. 646, in www.giustiziamministrativa.it; Cons. Stato Sez. VI, 06-04-2009, n. 2117, in www.giustiziamministrativa.it).

PRASSI:

1. Art. 2, comma 7.

Circ. Ministero della Giustizia, 22-3-2010 n. m-dg.DAG.42893.U: "Informazione sull'adozione di provvedimenti in materia di libertà personale nei confronti di cittadini stranieri".

Art. 2-bis. Comitato per il coordinamento e il monitoraggio ⁽¹⁾

1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri

degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(1) Articolo inserito dall'art. 2 L. 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

L'articolo in esame regola il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, le cui modalità di coordinamento sono regolate dal D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 100.

Art. 3. Politiche migratorie

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri

ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. ⁽¹⁾

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente. ⁽²⁾

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti

all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.⁽³⁾

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(3) Comma inserito dall'art. 1 D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

NOTA:

Il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato viene predisposto ogni tre anni, salvo eccezioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali, dagli enti e dalle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, vengono individuate le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 286/1998, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto. In attuazione di ciò, sono stati emanati:

- per l'anno 2003: il D.P.C.M. 20 dicembre 2002 e il D.P.C.M. 6 giugno 2003;
- per l'anno 2004: il D.P.C.M. 19 dicembre 2003 per i lavoratori stagionali e il D.P.C.M. 19 dicembre 2003 per i lavoratori non stagionali;

- per l'anno 2005: il D.P.C.M. 17 dicembre 2004;
- per l'anno 2006: il D.P.C.M. 15 febbraio 2006 e il D.P.C.M. 14 luglio 2006;
- per l'anno 2008: il D.P.C.M. 8 novembre 2007, per i lavoratori stagionali e il D.P.C.M. 3 dicembre 2008, per i lavoratori non stagionali;
- per l'anno 2009: il D.P.C.M. 20 marzo 2009;
- per l'anno 2010: il D.P.C.M. 1 aprile 2010 per i lavoratori stagionali e il D.P.C.M. 30 novembre 2010 per i lavoratori non stagionali;
- per l'anno 2011: il D.P.C.M. 17 febbraio 2011 per i lavoratori stagionali;
- per l'anno 2012: il D.P.C.M. 13 marzo 2012 per i lavoratori stagionali;
- per l'anno 2013: il D.P.C.M. 15 febbraio 2013 per i lavoratori stagionali.

Inoltre, per i lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea, si devono prendere in considerazione:

- per l'anno 2004: il D.P.C.M. 20 aprile 2004 e il D.P.C.M. 8 ottobre 2004;
- per l'anno 2005: il D.P.C.M. 17 dicembre 2004;
- per l'anno 2006: il D.P.C.M. 14 febbraio 2006;
- per l'anno 2007: il D.P.C.M. 9 gennaio 2007 e il D.P.C.M. 30 ottobre 2007.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

Rientra nella discrezionalità politica del legislatore (nel momento in cui determina le condizioni soggettive necessarie per poter fruire di un beneficio accordato in via eccezionale, con corrispondente decurtazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, di cui all'art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 286 del 1998) ogni possibile valutazione negativa circa la condotta attiva del soggetto che, espulso, rientri clandestinamente in Italia, condotta punita con una pena detentiva (Cons. Stato, Sez. VI, 12-10-2006, n.6077, in www.giustiziamministrativa.it).

PRASSI:

1. Art. 3, comma 4.

- Mess. Ministero degli affari esteri, 27-4-2010: "Programmazione transitoria flussi d'ingresso 2010 - Domande di visto per lavoro subordinato stagionale e per lavoro autonomo - Istruzioni operative".
- Mess. Ministero degli affari esteri, 27-4-2010, 148809: "Decreto di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010".
- Circ. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 19-4-2010 n. 14/2010: "D.P.C.M. 1 aprile 2010 concernente "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato italiano per l'anno 2010".
- Circ. Ministero dell'Interno, 19-4-2010, n. 2699: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010".
- Circ. Ministero della solidarietà sociale, 8-3-2007, n. 6/2007: "D.P.C.M. 9 gennaio 2007 concernente "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori extracomunitari formati all'estero nel territorio dello Stato italiano per l'anno 2007".

TITOLO II - DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I - DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO

Art. 4. Ingresso nel territorio dello Stato

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'innammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera. ⁽¹⁾

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel

documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, adottata ⁽²⁾ a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. ⁽³⁾ Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. ⁽⁴⁾ Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. ⁽⁵⁾

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

- (1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.
 (2) Parole inserite dall'art. 1, comma 22, L. 15 luglio 2009, n. 94.
 (3) Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.
 (4) Periodo inserito dall'art. 1, comma 22, L. 15 luglio 2009, n. 94.
 (5) Periodo inserito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

NOTA:

L'articolo *de quo* precisa che, nel territorio italiano, l'ingresso avviene per lo straniero:

- a) con il possesso del passaporto valido o del documento equipollente e del visto d'ingresso, ad eccezione dei casi di esenzione;
 b) attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, salvi i casi di forza maggiore.

Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero sono deputate al rilascio del visto di ingresso ed alla comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.

In caso di rifiuto del rilascio del visto, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, il diniego non deve essere motivato salvo quando riguarda le domande di visto presentate per lavoro subordinato, lavoro stagionale, lavoro autonomo, ricongiungimenti familiari, cure mediche e studio.

Sono consentiti visti anche: per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni; per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto; per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

Infine, l'art. 4, comma 3, del decreto in esame, da un lato, individua i requisiti per i quali l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero; infatti, ritiene che lo stesso dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza e, dall'altro, sancisce che non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, c.p.p. ovvero per reati inerenti agli stupefacenti.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

È infondata la questione di legittimità costituzionale, posta, per contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, nei confronti dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dalla legge n. 289 del 2002, nella parte in cui subordina il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno alla circostanza di non essere stato condannato, anche se con patteggiamento, per reati inerenti alla disciplina dell'uso degli stupefacenti, anche se si tratti di ipotesi di lieve entità, in quanto la norma non contrasta con il canone della ragionevolezza ed inoltre la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna; l'imputato si è posto "ex ante" nella piena condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dalla scelta processuale (Corte cost. Sent., 16-05-2008, n. 148, in *Riv. Polizia*, 2008, 7, 477).

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione (Corte Cost., ord., 16/19-04-2007, n. 127, in www.giustcost.it).

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione (Corte Cost., ord., 6/9-12-2006, n. 431, in www.giustcost.it).

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione (Corte Cost., 4/14-12-2006, n. 414, www.giustcost.it). Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 4, 1° comma, L. 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui porrebbe come elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, e conseguentemente alla permanenza in Italia dello straniero, l'intervenuta condanna, anche a seguito di patteggiamento, per determinati reati, senza prevedere un'ulteriore verifica in concreto della pericolosità sociale del soggetto, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16 e 29 ss. Cost. (Corte cost., ord., 14-01-2005, n. 9, www.giustcost.it).

2. Ingresso in Italia:

a) Passaporto.

Allo straniero che, al momento della richiesta, non sia in possesso di passaporto valido o di altro documento equipollente (nella specie, il passaporto esibito dall'autorità di pubblica sicurezza era risultato alterato), va rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno in virtù del combinato disposto dell'art. 4 comma 1, e 5 comma 5, t.u. 25 luglio 1998 n. 286 (Cons. Stato, Sez. IV, 21-05-2004, n. 3300, in www.giustiziamministrativa.it).

L'art. 4 del D. Lgs. 286/1998 consente l'ingresso nel territorio dello Stato solo agli stranieri muniti di passaporto valido o di documento equipollente, prevedendo, altresì, che l'ingresso deve avvenire attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. Costituisce, pertanto, illecito ed è valida emissione del decreto di espulsione, il comportamento dello straniero che entri nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, tenuto conto che il rilascio del permesso di soggiorno consegue alla regolare entrata in Italia (Cons. Stato, Sez. IV, 17-01-2002, n. 238, in www.giustiziamministrativa.it; *idem* Cass. civ., Sez. I, 14-11-2003, n. 17191, in *Guida Dir.*, 2003, 50, 53).

b) Mezzi di sussistenza.

La norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 286/1998 l'ingresso nel territorio nazionale è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, mezzi che sono definiti con apposita direttiva del Ministro dell'Interno (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 06-05-2010, n. 4272, in www.altalex.com).

c) Regolare attività lavorativa.

Il rilascio, come il rinnovo del premezzo di soggiorno in favore del cittadino extracomunitario richiedono la verificabile sussistenza di precisi presupposti, deducibili dagli artt. 4, 5, comma 5, e 13, comma 2, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286: tali presupposti coincidono con la disponibilità di mezzi leciti di sussistenza (implicanti il possesso di un alloggio), la regolare attività lavorativa e la condotta di vita corretta, tali da far escludere, in via prognostica, ogni possibile pericolosità sociale (Cons. Stato, Sez. VI, 21-04-2010, n. 2239, in www.altalex.com).

3. Ipotesi di esclusione.

a) In genere.

Le ipotesi di automatismo preclusivo al rinnovo del permesso di soggiorno introdotte dalla legge n. 189 del 2002, nel corpus del Testo Unico sull'immigrazione, avuto particolare riguardo alle previsioni di cui ai rinnovati artt. 4, comma terzo, e 26, comma settimo bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui attribuiscono conseguenze pregiudizievoli alle condanne per determinati reati, devono intendersi operative nella sola ipotesi in cui sia il fatto commesso che la conseguente condanna in sede penale trovino collocazione in un momento successivo a quello della richiamata novella legislativa del 2002. L'espresso principio determina nella specie la declaratoria di illegittimità del provvedimento amministrativo, già impugnato e confermato in prime cure, in quanto i fatti delittuosi ritenuti ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (per lavoro subordinato) risalgono agli anni 1999 e 2001 (Cons. Stato, Sez. VI, 05-10-2010, n. 7302, in www.altalex.com).

Tra le circostanze che precludono il rilascio, in favore del cittadino extracomunitario, del permesso di soggiorno (e anche il rinnovo del medesimo) l'art. 4, comma 3 del medesimo D. Lgs. 286/1998 - nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 30.7.2002, n. 189 - pone espressamente il caso in cui lo straniero "risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura civile, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite" (Cons. Stato, Sez. VI, 05-02-2010, n. 543, in www.altalex.com).

L'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286/1998 - nel testo modificato dall'art. 4 della L. 189/2002 - individua specifiche ipotesi preclusive dell'ingresso e della permanenza dello straniero in Italia. In presenza di esse, il permesso di soggiorno non può essere rilasciato e, se rilasciato, non può essere rinnovato. Fra le condizioni preclusive rientrano le condanne penali per reati inerenti agli stupefacenti (Cons. Stato, Sez. III, 01/02/2012, n. 523, in www.giustizia-amministrativa.it).

b) Spaccio di stupefacenti.

La condanna penale riportata dallo straniero extracomunitario, inerente alle norme sugli stupefacenti, costituisce ex lege elemento ostativo alla permanenza nel territorio dello Stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), impedendo in radice il rilascio ed anche il mantenimento di un valido titolo di soggiorno (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 31-01-2013, n. 145, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 23-01-2013, n. 101, in www.giustizia-amministrativa.it).

La condanna in sede penale irrogata ad un cittadino straniero extracomunitario per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente assume valenza ostativa ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno. Ed infatti, il reato in questione (per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi del comma 1 dell'art. 380 c.p.p.) assume valenza ostativa ai sensi della puntuale previsione di cui al comma 3 dell'art. 4, d.lgs. 286 del 1998, secondo cui "non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti" (Cons. Stato, Sez. VI, 24-09-2010, n. 7133, in www.altalex.com).

La presenza di una delle condanne previste dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 (che ricomprende anche i casi di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.), tra cui vi sono quelle per reati inerenti gli stupefacenti, costituisce motivo per sé ostativo al rilascio, od al rinnovo, del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero, potendosi la Pubblica Amministrazione in questo caso legittimamente limitare a richiamare tali tipi di condanne per negare il provvedimento richiesto (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 13-05-2010, n. 4520, in www.altalex.com; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 27-04-2010, n. 130, in www.altalex.com).

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 la sentenza di condanna per uno dei reati ivi previsti, tra cui quelli "inerenti gli stu-

pefacenti", è vincolativamente ostativa all'ingresso nel territorio nazionale dello straniero condannato e comporta la revoca, anch'essa vincolata, del permesso di soggiorno, senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità sociale del condannato (Cons. Stato, Sez. VI, 03-05-2010, n. 2513, in www.altalex.com).

In tema di permessi di soggiorno agli stranieri non comunitari, per il combinato disposto degli artt. 4 e 5 del Testo Unico sull'Immigrazione, la condanna per un reato relativo agli stupefacenti deve ritenersi una ragione ostativa non suscettibile di apprezzamento discrezionale da parte della Questura (Cons. Giust. Amm. Sic., 14-04-2010, n. 501, in www.altalex.com).

c) Reati di particolare allarme sociale.

Tra le circostanze che precludono tassativamente il rilascio, come il rinnovo, del permesso di soggiorno in favore del cittadino extracomunitario l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 pone espressamente il caso in cui lo straniero risulti condannato, in sede penale, per taluni reati di particolare allarme sociale (Cons. Stato, Sez. VI, 21-04-2010, n. 2239, in www.altalex.com).

d) Minaccia ordine pubblico e sicurezza

E' illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato, ex art. 4, comma 3, D. Lgs. 286/1998, dall'esistenza di una condanna penale per violenza sessuale nel caso di esistenza di legami familiari, che impongano l'applicazione dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 286/1998, qualora la Questura non si sia espressa sulla concreta pericolosità sociale dell'appellante e non abbia fatto il bilanciamento tra la tutela dei legami familiari dell'interessato e quella della sicurezza pubblica (Cons. Stato Sez. III, 03-01-2014, n. 1, in www.giustizia-amministrativa.it).

In materia di immigrazione, a norma degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, del D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), la sussistenza di una sentenza di condanna, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione costituisce elemento di per sé idoneo e sufficiente a sorreggere il diniego del rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 31-01-2013, n. 148, in www.giustizia-amministrativa.it).

L'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, sancisce che non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti (T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 13-04-2010, n. 101, in www.altalex.com; Cons. Stato, Sez. VI, 15-06-2009, n. 3830, in www.giustiziamministrativa.it).

e) Procedimento penale concluso.

L'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall'art. 4, comma 1, Legge 30 luglio 2002, n. 189), nel prevedere la non ammissione e l'impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati per determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale, ha introdotto un automatismo che opera nel caso in cui la responsabilità del cittadino straniero risulta essere stata accertata dall'Autorità Giudiziaria a seguito di procedimento penale e conclusiva sentenza di condanna nei suoi confronti, anche con riguardo all'ipotesi di applicazione di pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 21-05-2010, n. 4899, in www.altalex.com).

4. Competenza giurisdizionale e diniego di visto.

In tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, spetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo conoscere della controversia originata dall'impugnazione del diniego di concessione del visto d'ingresso, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che, essendo il visto d'ingresso subordinato, al pari del permesso di soggiorno, alla valutazione della sussistenza di requisiti soggettivi o di condizioni internazionali, la P.A. dispiega, nella sua emanazione, una specifica ed ampia discrezionalità, il che esclude la configurabilità, in capo allo straniero, di una posizione di diritto soggettivo al relativo ottenimento (Cass. civ., Sez. Un., 27-01-

2004, n. 1417, in *Arch. Civ.*, 2004, 1346; *idem* Cass. civ., Sez. Un., 12-01-2005, n. 383, in *Mass. Giur. It.*, 2005; Cass. civ., Sez. Un., 25-03-2005, n. 6426, in *Mass. Giur. It.*, 2005).

PRASSI:

1. Art. 2.

Circ. Ministero dell'Interno, 2-4-2010 n. 2220: "Regolamento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti. Regolamento (CE) n. 265/2010 del 25 marzo 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata".

Art. 4-bis. Accordo di integrazione ⁽¹⁾

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 25, L. 15 luglio 2009, n. 94.

NOTA:

L'art. 4bis è stato aggiunto dalla L. 94/2009, il quale prevede un nuovo istituto, ossia l'accordo di integrazione, la cui stipula è necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. Ciò da vita al c.d. "permesso a punto", in cui lo straniero acquisisce crediti, impegnandosi a sotto-

scrivere specifici obiettivi di integrazione. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; b) straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Infatti, è stato emanato il D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 179.

PRASSI:

1. Art. 4bis.

- Circ. Ministero dell'Interno, 27-8-2009 n. 4820: "Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

- Circ. Ministero dell'Interno, 2-3-2012 n. 1542: "Linee d'indirizzo per l'applicazione del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 - Accordo di integrazione".

- Circ. Ministero dell'Interno, 5-3-2012 n. 1543: "D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 recante il «Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione». Indicazioni operative".

- Circ. Ministero dell'Interno, 7-3-2012 n. 1869: "D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, recante il «Regolamento concernente la disciplina dell'Accordo di Integrazione tra lo straniero e lo Stato, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998, e s.m.". Istruzioni operative".

Art. 5. Permesso di soggiorno

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. ⁽²⁾

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

(...)

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto; ⁽¹²⁾

(...)

e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. ⁽³⁾

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. ⁽⁴⁾

Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul

territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. ⁽⁵⁾

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. ⁽⁶⁾

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter. ⁽⁷⁾

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione. ⁽⁸⁾

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ⁽⁹⁾

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati ⁽¹⁰⁾, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. ⁽¹¹⁾

(1) Articolo così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Le lettere: "b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione

ne;" e "d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;"

sono state abrogate dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

(4) Periodo così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Periodo inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

(6) Comma inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e da ultimo modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

(7) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

(8) L'ultimo periodo del presente comma è stato inserito dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(9) Comma così modificato dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

(10) Parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

(11) Comma aggiunto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 9, comma 2 del medesimo D.L. n. 104/2013.

NOTA:

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 286/1998 e che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura della provincia in cui lo straniero intende stabilirsi entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia.

La durata del permesso di soggiorno, non rilasciato per motivi di lavoro, è quella prevista nel visto d'ingresso e non può comunque essere:

- superiore a tre mesi per visite, affari e turismo (vale anche per i permessi di soggiorno per turismo rilasciati dai Paesi Schengen);
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso di studio o di formazione debitamente certificati. E' rinnovabile però nel caso di corsi pluriennali.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e la sua durata coincide con quella del contratto di soggiorno, e comunque non può superare:

- la durata complessiva di nove mesi, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
- la durata di un anno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- la durata di due anni, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo;
- la durata di due anni nei casi di ricongiungimento familiare.

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

Per richiesta di asilo e per emigrazione in un altro Paese il permesso di soggiorno avrà la durata della procedura occorrente.

Per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, il permesso di soggiorno avrà la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero dimora:

- novanta giorni prima della scadenza nel caso di permesso di soggiorno per lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- sessanta giorni prima della scadenza nel caso di permesso di soggiorno per lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- trenta giorni prima della scadenza nei restanti casi.

Ai fini del rinnovo, la questura può richiedere documentazione comprovante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico. Tale documentazione può essere accertata d'ufficio sulla base

di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.

Il cd. Decreto Legge "Salva-Italia" del 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto all'ultimo comma del presente articolo una disposizione che tende a facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche oltre i venti giorni previsti dalla norma, prevedendone la possibilità di soggiornare liberamente nel territorio italiano e di svolgere la propria attività lavorativa, a patto che la richiesta del permesso sia stata fatta all'atto della stipula del contratto o prima della scadenza del permesso da rinnovare e che il competente ufficio gli abbia rilasciato una ricevuta attestante l'avvenuta domanda, da presentarsi al datore di lavoro.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Permesso di soggiorno:

a) Rilascio.

Mentre in sede di rilascio del permesso di soggiorno in favore dello straniero che ne faccia richiesta la P.A. è tenuta ad applicare rigidamente le previsioni ostative previste dalla pertinente disciplina, al contrario, il procedimento di autotutela volto a rimuovere il titolo per vizi di legittimità (ad es.: per essere emerse cause ostative in precedenza non rilevate) ha carattere discrezionale e deve tener conto - inter alia - del disposto di cui al comma 5 dell'art. 5, d.lgs. n. 286/1998 (Cons. Stato, Sez. VI, 29-09-2010, n. 7202, in www.altalex.com).

b) Termine.

Il termine indicato nell'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 286 del 1998 per la richiesta da parte dello straniero di rinnovo del permesso di soggiorno, non essendo contemplata alcuna conseguenza sanzionatoria per l'ipotesi di una sua inosservanza, non assume natura perentoria, bensì ordinatoria o acceleratoria, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazioni di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia (Cons. Stato, Sez. VI, 18-08-2010, n. 5878, in www.altalex.com).

Il ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non può essere di per sé solo causa di reiezione della detta domanda, dovendosi ritenere il termine di cui all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998 ordinatorio e non perentorio (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 16-02-2009, n. 377, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 28-07-2008, n. 1825, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 29-03-2008, n. 902, in www.giustiziamministrativa.it; Cons. Stato, sez. VI, 22-05-2007, n. 2594, in www.giustiziamministrativa.it).

Non costituisce di per sé valido motivo di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dall'art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998, stante il carattere ordinatorio - sollecitatorio del termine stesso, che è finalizzato a consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura e ad evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia (Cons. Stato, sez. VI, 14-12-2004 n. 8063, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 05-05-2005 n. 377, in www.giustiziamministrativa.it; Cons. Stato, Sez. VI, 11-09-2006, n. 5240, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 28-02-2008, n. 106, in www.giustiziamministrativa.it).

c) Durata.

Poiché in base al n. 3 dell'art. 5 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, la durata del permesso di soggiorno per turismo non può eccedere i tre mesi, per ottenere un nuovo visto turistico occorre necessariamente un congruo lasso di tempo tra la scadenza del precedente e la richiesta di rinnovo. Nella specie il tribunale ha ritenuto legittimo il diniego di nuovo permesso di soggiorno per motivi turistici richiesto dopo che non erano ancora decorsi sei mesi dalla scadenza del precedente permesso (T.A.R. Abruzzo Pescara, 07-11-2002, n. 1047, in www.giustiziamministrativa.it).

d) Rifiuto del permesso e del rinnovo.

In materia di immigrazione l'ultima parte dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), quando ne sussistono i presupposti, trasforma in atto discrezionale quel diniego del permesso di soggiorno che, altrimenti, sarebbe vincolato, e più precisamente vieta all'au-

torità procedente di negare il permesso di soggiorno senza aver messo in comparazione le esigenze del nucleo familiare con l'interesse pubblico all'allontanamento dello straniero autore di determinati illeciti. Di conseguenza il diniego del permesso di soggiorno è legittimo solo quando la gravità dei precedenti penali e gli altri elementi sfavorevoli allo straniero siano di tale rilevanza da rendere inevitabile l'allontanamento dal territorio nazionale (Cons. Stato, Sez. III, 02-03-2013, n. 1245, in www.giustizia-amministrativa.it).

In materia di immigrazione (anche) in caso di rinnovo del permesso di soggiorno devono trovare applicazione le disposizioni introdotte nell'art. 5, comma 5, D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), dal D. Lgs. 5/2007, in base alle quali in sede di rilascio, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si deve tener conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. La particolare considerazione che, in base alla disposizione, spetta a chi abbia usufruito (quale parte attiva o quale parte passiva) di un ricongiungimento familiare, va logicamente estesa anche in favore dello straniero che abbia analoghe relazioni familiari ma non abbia avuto bisogno di esperire la procedura di ricongiungimento in quanto il nucleo familiare è già unito (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 26-02-2013, n. 2105, in www.giustizia-amministrativa.it).

A norma dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati allo straniero istante (e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato) quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 06-05-2010, n. 4272, in www.altalex.com; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 27-07-2010, n. 561, in www.altalex.com; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 27-07-2010, n. 562, in www.altalex.com; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 27-07-2010, n. 563, in www.altalex.com; T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I Sent., 27-07-2010, n. 566, in www.altalex.com).

L'art. 5, comma 4, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prescrive che il rinnovo del permesso di soggiorno sia richiesto dallo straniero istante almeno trenta giorni prima della scadenza, ma non include il ritardo nella richiesta fra i motivi di rifiuto che il comma successivo individua nella mancanza dei requisiti sostanziali richiesti per l'ingresso e il soggiorno (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 20-04-2010, n. 1431, in www.altalex.com).

Stabilisce l'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione) che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (""). Tale disciplina trova il fondamento nel fatto che l'interesse degli stranieri a soggiornare nel territorio dello Stato non può essere soddisfatto in maniera incondizionata, in quanto vengono in rilievo in materia interessi pubblici di primario rilievo che si oppongono a tale riconoscimento incondizionato, consistenti nelle esigenze di garanzia di un ordinato flusso migratorio e di garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 05-01-2012, n. 27, www.giustizia-amministrativa.it).

PRASSI:

1. Art. 5, comma 3ter.

Circ. Ministero dell'Interno, 18-6-2010 n. 3965: "Lavoro stagionale: misure di contrasto al lavoro "in nero".

Art. 5-bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato ⁽¹⁾

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,

ro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, Legge 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

L'articolo in esame regola il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, che è stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore straniero, contiene:

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

Ai sensi dell'art. 5 co. 3-bis del D. Lgs. 286/1998, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è condizionato, tra l'altro, alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro fra il lavoratore straniero ed il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, secondo i contenuti e le modalità di cui all'art. 5-bis del medesimo D. Lgs. 286/1998 (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 29-06-2010, n. 2245, in www.giustizia-amministrativa.it).

L'avvenuta creazione della nuova figura del «contratto di soggiorno per lavoratori subordinati», prevista dall'art. 5 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dall'art. 6 della legge 30 luglio 2002 n. 189, non ha in alcun modo inciso sulla permanente configurabilità del reato di cui all'art. 22, decimo comma, del citato D.Lgs. n. 286 del 1998, previsto a carico del datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno (Cass. pen., Sez. I, 03-07-2003, n. 32272, in *Riv. Pen.*, 2004, 765).

Art. 6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso

di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. ⁽¹⁾

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. ⁽²⁾

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. ⁽³⁾

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. ⁽⁴⁾

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per

l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

(1) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, 22, lett. g), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, 22, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(4) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

Il presente articolo dedica ampio spazio agli obblighi ed alle facoltà dello straniero.

Per quanto riguarda le facoltà, l'articolo prevede che:

- a) il permesso rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- b) Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche per le altre attività consentite.

Per quanto concerne gli obblighi, è previsto:

- a) l'esibizione, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero, i documenti inerenti al soggiorno;
- b) l'esibizione, agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato; altrimenti è prevista l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000;
- c) l'esibizione, all'autorità di pubblica sicurezza, di atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato, quando vi siano fondate ragioni;
- d) la comunicazione dello straniero, riguardante le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale, al questore competente per territorio deve avvenire entro i quindici giorni successivi.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

E' manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la q.l.c. degli art. 6 comma 10 e 13 comma 8 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui non devolvono a un unico giudice (e, segnatamente, al giudice amministrativo) le controversie relative al soggiorno degli stranieri in Italia, atteso che il provvedimento prefettizio di espulsione di un cittadino extracomunitario dal territorio nazionale è ben diverso dagli altri provvedimenti in ordine al permesso di soggiorno, attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo, dal punto di vista dei poteri e della discrezionalità esercitata, dei presupposti oggettivi e soggettivi, della sfera dei diritti soggettivi coinvolti e delle esigenze di garanzie (Corte cost., ord., 18-12-2001, n. 414, in *Giust. Civ.*, 2002, I, 1184).

E' manifestamente infondata la q.l.c. degli art. 6, comma 10 e 13, comma 8 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non devolvono ad un unico giudice, e segnatamente al giudice amministrativo, le controversie relative al soggiorno di stranieri. Infatti, il provvedimento prefettizio di espulsione di un cittadino extracomunitario dal territorio nazionale è ben diverso dagli altri provvedimenti in ordine al permesso di soggiorno (art. 5 d.lg. n. 286 del 1998), attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo (art. 6, comma 10, d.lg. n. 286 del 1998), dal punto di vista dei poteri e della discrezionalità esercitata, dei presupposti oggettivi e soggettivi, della sfera dei diritti soggettivi coinvolti e delle esigenze di garanzie (art. 18, comma 2). Pertanto, deve escludersi una palese irragionevolezza nella scelta discrezionale del legislatore di attribuire la tutela nei riguardi dei provvedimenti di espulsio-

ne alla giurisdizione del giudice ordinario, per le implicazioni, nella quasi totalità dei casi necessarie sulla libertà personale e non solo sulla libertà di circolazione dello straniero che si trovi nel territorio nazionale al di fuori dei limiti di vigilanza della frontiera per la esigenza di misure coercitive per il trattenimento e l'accompagnamento alla frontiera. Inoltre non si può configurare una violazione dell'art. 24 cost., quando il sistema giurisdizionale preveda, in termini chiari e conoscibili, una effettiva ed ampia possibilità di tutela per tutti i provvedimenti che possono ledere un soggetto, ripartendola tra distinti procedimenti giurisdizionali, per alcuni atti avanti al giudice ordinario e per altri innanzi al giudice amministrativo, secondo una scelta non palesemente irragionevole o manifestamente arbitraria (Corte cost., ord., 18-12-2001, n. 413, in *Riv. giur. Polizia*, 2002, 359). È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 comma 2 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111 e 112 Cost. È altresì manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 3 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 Cost. (Corte cost., ord., 14-12-2001, n. 408, in *Dir. Pen. e Processo*, 2002, 1, 40). Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che punisce lo straniero, il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, in quanto le censure mosse dal rimettente investono il piano delle scelte politiche del legislatore (Corte cost., ord., 16-03-2001, n. 68, in *Dir. Pen. e Processo*, 2001, 1, 65).

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3, e 10-bis del d. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché dell'art. 116 c.c., tutti come inseriti o modificati dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, comma 1, Cost., parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - nella parte in cui le disposizioni censurate impedirebbero allo straniero privo di un legittimo titolo di soggiorno sul territorio dello Stato di esercitare il proprio diritto fondamentale a contrarre matrimonio con un cittadino italiano. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre alla indeterminatezza del *petitum*, presenta gravi carenze nella descrizione della concreta fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, tali da impedire alla Corte lo scrutinio nel merito (Corte cost., 27-07-2011, n. 252, in www.giurcost.it).

2. Esibizione documenti e sanzione.

La modificazione dell'art. 6, comma 3, T.U. Immigrazione (D. Lgs. 286/1998) ad opera dell'art. 1, comma 22. Lett. h), della L. 94/2009, ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato esclusivamente agli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Ne è derivata l'abolizione *crimini* per gli stranieri extra comunitari irregolari che, pertanto, ove vengano incriminati del reato sopra menzionato, dovranno essere assolti perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (Trib. Firenze, Sez. II, 06-12-2012, in www.utetgiuridica.com).

Integra la fattispecie di cui all'art. 6, comma terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dalla legge n. 94 del 2009, la mancata esibizione da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, su richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non solo del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ma congiuntamente anche dei documenti attestanti la presenza nello Stato. Stante l'inconciliabilità del possesso del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza sul territorio dello Stato con la condizione di straniero clandestino, nel caso di specie, considerato che tale disposizione è entrata in vigore successivamente alla consumazione del reato, trattandosi, dunque, di norma più favorevole al reo, deve farsi luogo ad una pronuncia di assoluzione del prevenuto in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato (Trib. Lodi, 11-06-2010, in www.altalex.com).

Il termine per la richiesta di convalida dell'arresto decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell'arrestato e non da quello di redazione del relativo verbale, ma dal suo computo vanno esclusi i tempi tecnici di accertamento dell'identità del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi e sono esplicitamente previsti dall'art. 6, comma quarto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle leggi sull'immigrazione). Fattispecie in tema di reingresso nel territorio dello Stato dopo espulsione, in cui l'arresto era avvenuto il 25 settembre 2009 e la richiesta di convalida il 28 settembre successivo (Cass. pen. Sez. I, 10-06-2010, n. 23686, in www.altalex.com).

Per la consumazione del reato previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 286 del 1998 occorre non più solo la mancanza di documento d'identificazione, ma anche di un documento idoneo a comprovare la presenza regolare sul territorio italiano da parte dello straniero sottoposto a controllo (Trib. Bologna, 10-02-2010, in www.altalex.com).

2.1. Condizione di clandestinità e mancata esibizione dei documenti.

A seguito dell'introduzione del reato di clandestinità, in applicazione del principio del "*nemo tenetur se detegere*", la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 6 del D. Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), non risulta mai integrata se a commettere il fatto è un cittadino straniero clandestinamente trattenutosi nel territorio dello stato. Invero, nell'ordinamento giuridico vigente, il riconoscimento del diritto di non rilasciare dichiarazioni autoincriminanti, deve ritenersi giustificato motivo per il quale il soggetto clandestino non esibisce i propri documenti (Trib. Napoli, Sez. V, 06-11-2012, in www.utetgiuridica.com).

La condizione di clandestinità nel territorio nazionale, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, non costituisce, di per sé, giustificato motivo per la mancata esibizione, da parte dello straniero, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro idoneo documento di identificazione che lo stesso possiede o del quale era in grado di munirsi prima del suo ingresso nello Stato o il fatto di non esserne in possesso. Stante quanto detto, nel caso di specie, si è affermata la penale responsabilità dell'imputato non essendo emerso nessun giustificato motivo (Trib. Genova, 09-07-2010, in www.altalex.com).

La condizione di clandestinità nel territorio dello Stato italiano, come accaduto nel caso concreto, non può costituire di per sé un giustificato motivo per la mancata esibizione da parte dello straniero, a fronte della richiesta della Polizia Giudiziaria, di un documento di riconoscimento, atteso che il medesimo è tenuto a possedere il passaporto o altro documento di identità ovvero a munirsene prima di fare ingresso nel territorio nazionale. Ne deriva la condanna dello straniero per il reato previsto è punito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Trib. Perugia, 12-04-2010, in www.altalex.com).

La nuova formulazione dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 286/98 a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 94/09 - ed in particolare la sostituzione della disgiuntiva "ovvero" con la congiunzione "e" - non ha mutato la illiceità delle condotte antecedenti a tale modifica. Anzi, la congiunzione "e", così come si desume dalla lettura dei lavori preparatori della legge n. 94/09, mira ad ampliare l'ambito applicativo del reato in contestazione aggiungendo quelle condotte di mancata esibizione di un permesso di soggiorno regolare che prima, con la mera esibizione di un qualsiasi documento di riconoscimento, non venivano punite (Trib. Bologna, 23-02-2010, in www.altalex.com).

2.2. Minore ed esibizione dei documenti.

In tema di procedimento minorile, la condotta non integra gli estremi del reato previsto dall'art. 6, comma 3 D.Lgs. 286 del 1998 ed il minore deve essere prosciolto perché il fatto non sussiste, sotto il profilo dell'insufficiente prova dell'elemento costitutivo del reato, allorché non vi sia prova il documento di identità, di cui si contesta la mancata ed ingiustificata esibizione, potesse esistere per la previa attivazione in tal senso del soggetto interessato ed abilitato a farlo. Di regola, infatti, il documento di identità di un minorenni può esistere per la "previa attivazione in tal senso" dei genitori o degli esercenti la potestà. Sono essi i legittimati a procurarsi il documento per il figlio e,

normalmente, ne sono i custodi, sicché è anche dubbio che il minore non possa disporre autonomamente. Trattandosi di minori non accompagnati, che arrivano in Italia per un progetto migratorio di cui non si conosce l'origine, la motivazione, le modalità concrete, non si può omettere di considerare lo speciale statuto giuridico del minore, che è principalmente soggetto da proteggere, come risulta chiaramente dalla normativa internazionale e dalla stessa legge sull'immigrazione (T.U. 286 del 1998), che ne vieta l'espulsione (Trib. Minorenni Trieste, 27-01-2010, in www.altalex.com).

PRASSI:**1. Art. 6, comma 2.**

- Circ. Ministero dell'Interno, 7-8-2009 n. 19: "Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile".

Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. ⁽¹⁾

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. ⁽²⁾

(1)Comma così modificato dall'art. 4-bis, comma 6-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dall'art. 1, comma 1184, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(2)Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

L'art. 7 sancisce che il datore di lavoro e chi ospita a qualsiasi titolo uno straniero o apolide, anche se parente o affine, nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Tale comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. In caso di violazione di ciò, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

Si deve ritenere che il mancato adempimento dell'obbligo, sancito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998, di comunicazione scritta all'autorità locale di pubblica sicurezza, da parte dell'ospitante e del datore di lavoro, nei confronti di uno straniero irregolare, non sia, di per sé significativo della mancata presenza dello straniero nel territorio dello Stato, potendo risultare ostensiva a detta dichiarazione la situazione stessa di irregolarità (Cons. Stato Sez. VI, 02-03-2009, n. 1174, in www.giustiziamministrativa.it).

Non è desumibile da un'interpretazione sistematica del t.u. approvato con il d.lg. n. 286 del 1998 la rilevanza penale di un contratto di locazione stipulato con un cittadino straniero illegalmente presente

nel territorio dello Stato, in quanto non è prevista alcuna sanzione per l'inosservanza dell'unica disposizione, in materia, contenuta nell'art. 7, che prevede l'obbligo di comunicazione all'autorità di polizia in merito a ospitalità, alloggio, cessione di fabbricato concernenti uno straniero (Trib. Roma, 28-02-2002, in *Cass. Pen.*, 2002, 3909).

PRASSI:**1. Art. 7.**

- Circ. Ministero dell'Interno, 18-9-2009 n. 5365: "Emersione lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Dichiarazione di ospitalità ex art. 7, D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni".

- Circ. Ministero dell'Interno, 15-9-2009 n. 5714: "Emersione lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Dichiarazione di ospitalità ex art. 7, D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 8. Disposizioni particolari

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

NOTA:

La presente norma specifica che le disposizioni contenute nel Capo I, ossia norme sull'ingresso e il soggiorno, non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

Art. 9. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. ⁽¹⁾

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di

soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

a) se è stato acquisito fraudolentemente;

b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;

c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;

d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;

e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di que-

st'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:

a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;

b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 22, lett. i), L. 15 luglio 2009, n. 94.

NOTA:

L'art. 9 disciplina il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il quale riguarda lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo, viene rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è a tempo indeterminato ed è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono contenute nel D.M. 4 giugno 2010.

Tale permesso non si applica agli stranieri che: soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione; godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. Invece, non può essere rilasciato un simile permesso per gli stranieri che sono considerati pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, ossia siano stati condannati, anche se non definitive, per i reati previsti dall'artt. 380 e 381 c.p.p.

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

Il comma 7, dell'articolo *de quo* individua i casi in cui il permesso di soggiorno di lunga durata è revocato, ossia se è stato acquisito fraudolentemente; in caso di espulsione; quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio; in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. Nelle ultime due ipotesi, lo straniero può riacquistarlo, con le stesse modalità; però, in tal caso, il periodo è ridotto a tre anni.

In caso di espulsione, che può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; nei casi indicati dall'art. 3, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155; quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'art. 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della L. 19 marzo 1990, n. 55, il provvedimento tiene presente l'età dell'interessato, la durata del soggiorno sul territorio nazionale, le conseguenze dell'espulsione per l'interessato ed i suoi familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e l'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Il titolare di tale permesso ha i seguenti diritti può: a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno; c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; d) partecipare alla vita pubblica locale.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui condiziona il diritto dello straniero legalmente soggiornante nel territorio nazionale alla fruizione dell'assegno sociale e delle altre provvidenze economiche quali indennità di frequenza ex legge 11 ottobre 1990, n. 289 e assegno di accompagnamento ex legge 11 febbraio 1980, n. 18 al requisito della titolarità della carta di soggiorno. Appare necessario un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio a quo. Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata e dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui viene escluso che l'indennità di accompagnamento di cui sopra possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari solo perché non sono in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno (sentenza n. 306/2008) e nella parte in cui esclude che, agli stessi, possa essere attribuita la pensione di inabilità ex legge 30 marzo 1971, n. 118 (sentenza n. 11/2009). Inoltre, sempre successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore per l'Italia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, i cui principi si riflettono sulla disciplina dettata in tema di indennità di frequenza (Corte cost., ord., 06-11-2009, n. 285, in www.cortecostituzionale.it).

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, 19° comma, legge n. 388/2000 e dell'art. 9, 1° comma, D.Lgs. n. 286/1998 - come modificato dall'art. 9, 1° comma, legge n. 189/2002 e poi sostituito dall'art. 1, 1° comma, D.Lgs. n. 3/2007 - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, 1° comma, Cost. e in relazione alla L. 11 febbraio 1980, n. 18 ("Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili") (Corte cost., 23-01-2009, n. 11, in *Giur. It.*, 2009, 7, 1619). Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 80, 19° comma, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001"), e l'art. 9, 1° comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") - come modificato dall'art. 9, 1° comma, della L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, 1° comma, del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 - nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 ("Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo") per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; tale combinato disposto è manifestamente irragionevole, nonché lesivo del diritto fondamentale alla salute e all'assistenza sociale e in contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato (Corte cost., 30-07-2008, n. 306, in *Giur. It.*, 2009, 6, 1352).

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 9 della L. 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, comma 3, 38, comma 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., dai Tribunali di Milano e di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe (Corte cost., 06-10-2006, n. 324, in *Giur. It.*, 2007, 8-9, 1895).

2. Permesso di soggiorno CE per lungo periodo.

a) Requisiti per il rilascio.

Il quarto comma dell'art. 9 del t.u. sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998), nello stabilire che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, prevede che la valutazione della pericolosità sia condotta, tra l'altro, tenendo anche conto dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della L. 1423/1956 e ss.mm.ii., ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per determinati reati. Prosegue precisando che ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del particolare permesso di soggiorno in parola "il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero". Alla stregua di tali normativa, è evidente che il giudizio di pericolosità sociale possa fondarsi non necessariamente su reati già accertati, ma anche da elementi di fatto pure indiziari, purché tali elementi o indizi siano tali da potersene desumere un giudizio prognostico negativo (Cons. Stato, Sez. III, 30-05-2011, n. 3240, in www.giustiziamministrativa.it).

Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo presuppone il possesso di requisiti che vanno al di là della pura e semplice permanenza prolungata nel territorio italiano (per es., che il periodo di permanenza del cittadino extracomunitario in Italia sia stato caratterizzato da regolarità della situazione lavorativa (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 3-12-2008, n. 5688, in www.giustiziamministrativa.it). Quindi, fino a quando il suddetto permesso non sia rilasciato allo straniero, a questi non si potrà applicare la disciplina che la normativa vigente riconnette a coloro che sono in possesso di tale titolo (ossia quella che subordina il diniego di rilascio del permesso alla valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, ex art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998): ciò, sebbene il richiedente sia rimasto in Italia per un periodo di tempo sufficientemente lungo (*idem* T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 29-12-2008, n. 6168, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 30-05-2008, n. 1900, in www.giustiziamministrativa.it).

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il prescritto periodo di cinque anni di possesso di un valido permesso di soggiorno decorre dalla data in riferimento alla quale la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ha avuto effetto (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 20-12-2007, n. 4615, in www.giustiziamministrativa.it).

b) Ipotesi di non rilascio.

La condanna in ordine ad uno dei delitti previsti e puniti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., secondo la vigente normativa che ha sostituito alla carta di soggiorno il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non impedisce ex se il rilascio della carta di soggiorno, unicamente costituendo elemento utile ai fini della valutazione in ordine alla pericolosità dello straniero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma quarto, D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal D.Lgs. n. 3 del 2007 (T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, 16-12-2009, n. 03035, in www.giustiziamministrativa.it).

c) Revoca.

In materia di immigrazione, l'art. 9 del D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) prevede come cause comuni di mancato rilascio o revoca del permesso di soggiorno per lunghi soggiorni (cfr. comma 4 in combinato disposto con il comma 7 lettera c) una valutazione di pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, valutazione che deve tener conto anche di eventuali condanne non definitive previste per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. (arresto ob-

bligatorio in flagranza, con particolare riguardo alla lett. h sui delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - T.U. degli stupefacenti). Tale disposizione non postula alcun automatismo di diniego o revoca del titolo in presenza delle condanne ivi indicate, poiché anche in tal caso l'autorità di polizia è tenuta al vaglio di pericolosità dello straniero ai sensi di quanto disposto dal citato art. 9 (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 26-01-2012, n. 57, in www.giustizia-amministrativa.it).

Le ipotesi di revoca in autotutela della carta di soggiorno non possono essere limitate a quella configurata nell'art. 9, comma 3, del testo unico D.Lgs. n. 286/1998, ma l'intervento dell'amministrazione è giustificato ogniquale volta accerti il venir meno di uno dei presupposti che ne hanno legittimato il rilascio, tra i quali (ai sensi del comma 2, del citato art. 9) figura anche la convivenza con il coniuge cittadino italiano (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 04-06-2007, n. 2544, in www.giustiziamministrativa.it).

La norma dell'art. 9, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che la carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 18-01-2007, n.23, in www.giustiziamministrativa.it; *idem* T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 29-05-2006, n.2137, in www.giustiziamministrativa.it).

La revoca della carta di soggiorno può essere legittimamente disposta, giusta art. 9, III comma, D.Lgs. 286/1998, soltanto se sia stata emessa sentenza di condanna (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 23-05-2006, n.1440, in www.giustiziamministrativa.it).

PRASSI:

1. Art. 9.

- Circ. Inps, 9-3-2010 n. 35: "Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 già art. 66, L. n. 448/1998, D.M. n. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno".

- Circ. Ministero dell'Interno, 24-8-2009 n. 5234: "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo allo straniero cui è riconosciuto lo status di rifugiato".

- Circ. Ministero dell'Interno, 9-2-2009 n. 755: "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo allo straniero già titolare di carta di soggiorno".

- Circ. Ministero dell'Interno, 9-1-2003 n. 300/C/2002/2800/P/12.222.11/1^DIV.: "Legge 30 luglio 2002, n. 189 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".

- Circ. Ministero dell'Interno, 4-4-2001 n. 300/C/2001/355/P/12.214.9/1^DIV.: "Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari ex art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998".

- Circ. Ministero dell'Interno, 23 ottobre 2000, n. 300/C/2000/5794/A/12.214.9/1^DIV.: "Articolo 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998. Carta di soggiorno in favore dei cittadini stranieri".

Art. 9-bis. Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro ⁽¹⁾

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;

b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i

presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.

NOTA:

L'art. 9 bis, introdotto dall'art. 1, del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo", regola la possibilità per lo straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da uno Stato membro dell'Unione di trasferirsi e risiedere in un altro Stato membro per un periodo superiore a 3 mesi, per svolgere attività lavorativa (in forma autonoma e subordinata), frequentare corsi di studio e formazione, soggiornare ad altro scopo, qualora in possesso di adeguate risorse, quantificate in un reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria e di essere titolare di polizza assicurativa sanitaria.

Il predetto diritto di soggiorno è esteso anche ai familiari, di cui l'art. 29, comma 1, del decreto in esame, ai quali è ugualmente rilasciato un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia, previa dimostrazione del rapporto familiare.

Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo avviene entro 90 giorni dalla richiesta e deve essere comunicato allo Stato membro che ha rilasciato il primo permesso di soggiorno.

Infine, l'articolo in oggetto precisa i motivi di un eventuale diniego di rilascio, che riguardano stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Per questi stranieri, è adottato il provvedimento di espulsione (art. 13, comma 2, lett. b)) e l'allontanamento che è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

PRASSI:

1. Art. 9bis.

- Circ. Ministero dell'Interno, 16-2-2007 n. 400/A/2007/463/P10.2.2: "Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo".

- Circ. Ministero dell'Interno, 16-02-2010 n. 400/A/2010/12.214.9bis: "Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro. Rilascio del titolo di soggiorno".

Art. 9-ter. Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di carta Blu UE ⁽¹⁾

1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:

- a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
- b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).

3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.

5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e' rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed in ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione europea di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 108.

NOTA:

L'art. 9 ter, introdotto dal D.Lgs. 108/2012, in attuazione a direttiva comunitaria, introduce per chi vuole usufruire del permesso di soggiorno CE per soggiorno di lungo periodo la Carta Blu. Tale carta può essere concessa solo se esistono due condizioni:

- a.1.) aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
- a.2.) essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'art. 27-quater del D. Lgs. 286/1998; può essere revocato:
- b.1.) per assenza dal territorio nazionale per almeno 24 mesi consecutivi;
- b.2.) per la violazione dell'art. 29, lett. a), b), c), e e), del D. Lgs. 286/1998.

Ai familiari dello straniero del permesso di soggiorno CE per soggiorno di lungo periodo può essere concessa sia il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiorno di lungo periodo, qualora abbiano soggiornato, legalmente ed in ininterrottamente, per cinque anni nel ter-

ritorio dell'Unione europea di cui gli ultimi due nel territorio nazionale oppure può essere concesso un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

CAPO II - CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE

Art. 10. Respingimento

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvio nello Stato. ⁽¹⁾

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 87.

NOTA:

Il respingimento è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza ed è disposto:

- a) dalla polizia di frontiera nei confronti degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti;
- b) dal questore nei confronti degli stranieri che, entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo e che sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

Ciò non trova applicazione nei confronti di chi chiede l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Il potere di respingimento: polizia di frontiera e questore.
 il potere di respingimento è attribuito rispettivamente alla polizia di frontiera nei confronti degli stranieri che si presentino ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal testo unico sull'immigrazione per l'ingresso nel territorio dello Stato (art. 10, co. 1) e al Questore nei riguardi degli stranieri che siano stati fermati all'ingresso nel territorio nazionale o subito dopo con elusione dei controlli di frontiera (art. 10, co. 2, lett. a). Il potere di espulsione riservato, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) al Prefetto nei confronti dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera scatta, quindi, subordinatamente al mancato esercizio, da parte delle competenti Autorità di pubblica sicurezza, del potere di respingimento disciplinato dal citato art. 10 (Trib. Santa Maria Capua Vetere Sez. II, 07-01-2009, in www.altalex.com).

Art. 10-bis. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ⁽¹⁾

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. ⁽²⁾

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 16, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Le parole: *"ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale."* del presente comma sono state inserite dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

NOTA:

L'art. 10bis, inserito dalla L. 94/2009, introduce la nuova contravvenzione dell'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (non applicabile allo straniero respinto al valico di frontiera).

La medesima disposizione interviene sul procedimento applicabile, disciplina l'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per il medesimo reato, prevede la sentenza di non luogo a procedere nei casi di esecuzione del respingimento o dell'espulsione, disciplina gli effetti sul procedimento della presentazione di una domanda di protezione internazionale e, infine, estende al caso di condanna per il reato in esame la facoltà per il giudice di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione.

Dunque, il comma 1 dell'art. 10bis qualifica la nuova fattispecie di reato come contravvenzione e prevede l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. La condotta tipica è costituita dal "fare ingresso" ovvero dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del medesimo Testo unico nonché di quelle di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 (recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio). Alla contravvenzione non si applica l'art. 162 c.p. (Oblazione nelle contravvenzioni), ossia la facoltà di estinguere il reato da parte del contravventore tramite il pagamento di una somma di denaro.

Il comma 2 dell'articolo in esame specifica che la fattispecie contravvenzionale dell'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non si applica allo straniero che sia stato respinto al valico di frontiera perché privo dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10. Il Decreto Legge del 23 giugno 2011, n. 89 ha esteso tale esclusione anche allo straniero che venga fermato dalla polizia di frontiera se in uscita dal territorio nazionale.

In base al comma 4 della nuova disposizione, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato in esame non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato (nulla osta che deve normalmente essere richiesto dal questore quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Testo unico). Il questore comunica all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Testo unico.

Sulla base del comma 5 dell'articolo citato, in tali casi di esecuzione del respingimento o dell'espulsione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se tuttavia lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 13, comma 14, trova applicazione l'art. 345 c.p.p., relativo alla riproponibilità dell'azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona pur in presenza di una sentenza di non luogo a procedere, anche se non più soggetta ad impugnazione, pronunciata per mancanza di una condizione di procedibilità.

Infine, è previsto che nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale - D. Lgs. n. 251 del 2007 - il procedimento è sospeso. Viene, invece, pronunciata sentenza di non luogo a procedere, una volta acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:**1. Legittimità costituzionale.**

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a, legge 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, comma 2, 27, 97, comma 1, e 117 Cost.; sono altresì manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

timità costituzionale del citato art. 10-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 27 Cost. (Corte cost., 08-07-2010, n. 250, in *Dir. Pen. e Processo*, 2010, 9, 1057).

2. Art. 10bis e reati di ingresso e soggiorno nel territorio italiano.

Qualora, nel corso del dibattimento, il fatto risulti diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio e appartenga alla competenza per materia di un giudice superiore, non potendo il P.M. modificare l'imputazione e procedere alla relativa contestazione, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento per il reato contestato, ma deve disporre la trasmissione degli atti al P.M. perché, dopo avere emendato l'imputazione, promuova l'azione penale dinanzi al giudice competente. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice di pace, investito della cognizione del reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998, rilevato la configurabilità, nel fatto, del delitto di cui all'art. 14, comma quinto, stesso decreto e dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza). (Cass. pen., Sez. I, 15-06-2010, n. 27212, in *www.altalex.com*).

Una volta contestato allo straniero il reato di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 10-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle leggi sull'immigrazione), il giudice di pace che ritenga configurabile la più grave ipotesi di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, prevista dal successivo art. 14-ter, non può mandare assolto l'imputato, ad evitare che si formi il divieto del "ne bis in idem" sul medesimo fatto, ma deve trasmettere gli atti al P.M. competente per territorio, dichiarando la propria incompetenza per materia (Cass. pen. Sez. I, 07-04-2010, n. 16765, in *www.altalex.com*).

L'art. 10 bis D.Lgs. 286 del 1998, ha introdotto due figure di reato, la prima di natura istantanea (ingresso illegale nel territorio dello Stato), la seconda permanente (soggiorno illegale nel territorio dello Stato). In particolare l'ingresso illegale si consuma nel momento e nel luogo in cui lo straniero entra varcando i confini dello Stato senza averne titolo. Gli elementi della fattispecie sono integrati quando lo straniero fa ingresso nel territorio italiano senza essere in possesso del passaporto o di altro documento equipollente ovvero senza avere il visto di ingresso, qualora necessario (Giud. Pace Ancona, 21-01-2010, in *www.altalex.com*).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui prevede il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. (Giud. Pace Agrigento, ord., 15-12-2009, in *Foro It.*, 2010, 1, 2, 39).

Non commette il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 286/1998 (c.d. reato di immigrazione clandestina) l'extracomunitario 'irregolare' sorpreso sul territorio nazionale dalla polizia di frontiera italiana dopo esservi stato introdotto coattivamente dall'autorità di uno Stato estero confinante (nella specie, la Svizzera), nella mera presunzione della sua provenienza dall'Italia (Giud. Pace Domodossola, 03-11-2009, in *Corr. Mer.*, 2010, 1, 61).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui, elevando a reato qualunque ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello stato, rende - in contrasto con quanto stabilito nella Direttiva n. 2008/115/CE - l'accompagnamento coattivo la modalità ordinaria di esecuzione dell'espulsione, in riferimento all'art. 117 Cost. (Giud. Pace Lecco, ord., 01-10-2009, in *Foro It.*, 2010, 1, 2, 40).

Art. 11. Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di

rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388. ⁽¹⁾

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. ⁽²⁾

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestri ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di be-

ni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.

5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. ⁽³⁾

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

(1) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 10, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(2) La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'art. 176 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1-bis del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 12 novembre 2004, n. 271).

NOTA:

La presente legge dedica l'art. 11 alla tematica del potenziamento delle frontiere attraverso interventi per il potenziamento ed il perfezionamento dei controlli delle frontiere. A causa di ciò, sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi.

Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. ⁽¹⁾

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di

residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. ⁽²⁾

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. ⁽³⁾

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. ⁽⁴⁾

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ⁽⁵⁾

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. ⁽⁶⁾

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». ⁽⁷⁾

(...)⁽⁸⁾

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. ⁽⁹⁾

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. ⁽¹⁰⁾

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. ⁽¹¹⁾

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. ⁽¹²⁾

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. ⁽¹³⁾

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. ⁽¹⁴⁾

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito

delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. ⁽¹⁵⁾

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. ⁽¹⁶⁾

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. ⁽¹⁷⁾

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis (86).

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. ⁽¹⁸⁾

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. ⁽¹⁹⁾

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. ⁽²⁰⁾

(1) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi modificato dall'art. 1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 12 novembre 2004, n. 271), e, infine, così sostituito dalla lett. a) del comma 26 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi modificato dall'art. 1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 12 novembre 2004, n. 271), e, infine, così sostituito dalla lett. b) del comma 26 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Comma prima aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi modificato dall'art. 1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 12 novembre 2004, n. 271) e, infine, così sostituito dalla lett. c) del comma 26 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(4) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi modificato dall'art. 1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 12 novembre 2004, n. 271) e, infine, così sostituito dalla lett. d) del comma 26 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dall'art. 5, L. 14 febbraio 2003, n. 34.

(6) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(7) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 12 novembre 2004, n. 271) e poi abrogato dal comma 11 dell'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146. Riportiamo il testo: *“3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere”*

(9) Comma così sostituito prima dall'art. 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 e poi dalla lett. e) del comma 26 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(10) Comma aggiunto dalla lett. f) del comma 26 dell'art. 1 L. 15 luglio 2009, n. 94. La Corte Costituzionale, con sentenza del 16 dicembre 2011, n. 331, ha dichiarato l'incostituzionalità di questo comma, *“nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.”*

(11) Comma aggiunto dalla lett. f) del comma 26 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(12) Comma così modificato dal comma 01 dell'art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

(13) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, e poi così modificato dal comma 14 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(14) Comma così modificato dall'art. 1, D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 87.

(15) Il comma 8 è stato così sostituito, con i commi 8 e 8-bis, dall'art. 2, D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113

(16) Il comma 8 è stato così sostituito, con i commi 8 e 8-bis, dall'art. 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113. Successivamente il comma 8-bis è stato così sostituito, con i commi da 8-bis a 8-quinquies, dall'art. 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazione, in L. 7 giugno 2002, n. 106.

(17) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(18) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(19) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(20) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

Il presente articolo individua una serie di sanzioni per contrastare l'immigrazione clandestina. Infatti, prevede che

I) chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona;

II) chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel

caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle succitate lettere a), b), c), d) ed e), la pena ivi prevista è aumentata.

Inoltre, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti previsti nelle prime due ipotesi citate sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

A tali ipotesi, la L. 15 luglio 2009, n. 94, ha aggiunto all'articolo in esame, altri casi, ad esempio:

- chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

- chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

Infine, sono previste sanzioni per il vettore aereo, marittimo o terrestre, che non accerta che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato. In tal caso, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi

dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Interessante, è distinguere se sono stati confiscati:

a) mezzi di trasporto;

b) somme di denaro.

a) I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. E' possibile anche la distruzione che può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso sono alienati o distrutti.

b) Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, nella parte in cui punisce chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Quanto alla denunciata violazione del principio di riserva di legge, esso non esclude che il legislatore possa introdurre nella descrizione del fatto incriminato il riferimento ad elementi "esterni" al precetto, con funzione integratrice dello stesso, elementi che possono consistere anche in un richiamo a norme di ordinamenti stranieri. Nella specie, in cui vi è una normativa extranazionale a concorrere all'identificazione della condotta criminosa, sono rispettate tanto la condizione che sia il legislatore nazionale a individuare il nucleo di disvalore della condotta (favoreggiamento dell'ingresso contra ius di un soggetto in un altro Stato), quanto la condizione che risultino adeguatamente identificate le norme straniere chiamate ad integrare il precetto. Anche il principio di determinatezza non può dirsi leso, poiché è immediatamente percepibile quale sia la condotta repressa, intendendosi colpire chi agevoli in qualunque modo un'altra persona a varcare i confini di altro Stato in violazione delle norme che in esso regolano l'ingresso degli stranieri. Insussistente è, infine, il contrasto con l'art. 35, quarto comma, Cost., posto che la libertà di emigrazione è riconosciuta dal precetto costituzionale con salvezza degli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e fra essi si fanno rientrare quelli di rispetto della legislazione del Paese di accoglienza, nel quadro di accordi di cooperazione internazionale (Corte cost., 30-01-2009, n. 21, in www.altalex.com).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai

quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. (Corte cost., 16.12.2011, n. 331, in www.altalex.com)

2. Reati:

a) comma 1 ed ingresso illegale.

Non è configurabile il delitto punito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nel caso di procurato ingresso illegale nei confronti della figlia minore (Cass. pen. Sez. I, 3-06-2010, n. 23872, in www.altalex.com).

b) comma 3 ed immigrazione clandestina.

La fattispecie penale di cui all'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione) corrisponde ad un reato di pericolo o a consumazione anticipata che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso, senza che possano assumere alcuna rilevanza l'affettività, la durata o le finalità dell'entrata o del passaggio, né tantomeno la direzione o la destinazione finale dello straniero in transito (Trib. Taranto, Sez. II, 20-03-2012, in www.utetgiuridica.com).

In tema di immigrazione, le ipotesi previste dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, rubricato "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine", nel testo antecedente le modifiche introdotte dal D.L. n. 241 del 2004, non configurano autonome ipotesi di reato, bensì circostanze aggravanti ad effetto speciale, con la conseguenza che il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche implica il ripristino della sanzione prevista per il reato di favoreggiamento non aggravato e non consente l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione (App. Milano Sez. III, 23-03-2010, in www.altalex.com).

E' applicabile anche ai procedimenti in corso l'inasprimento del regime cautelare previsto dall'art. 12, comma terzo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'art. 1, comma ventiseiesimo, L. 15 luglio 2009 n. 94, che impone inderogabilmente la misura della custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Cass. pen., Sez. I, 25-02-2010, n. 10277, in www.altalex.com).

c) comma 5 ed ingiusto profitto.

Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, previsto dall'art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), non è sufficiente che l'agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini ma è necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (Trib. Terni, 30-04-2012, in www.utetgiuridica.com).

Integra il reato di cui all'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 la condotta di chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d'illegalità di cittadini stranieri, favorisca la loro permanenza abusiva sul territorio nazionale, provvedendo, dietro compenso, a trasportarli con un proprio mezzo di trasporto verso la località cui gli stessi erano diretti. Ciò premesso, nel caso concreto, si è ritenuto colpevole del reato de quo l'imputato che, consapevole della condizione d'illegalità di tre stranieri, ne favoriva la permanenza in Italia, decidendo di trasportarli verso la capitale con la propria auto per trarne un ingiusto profitto, costituito dalla somma di danaro dallo stesso richiesta ed ottenuta dai clandestini (Trib. Bari, Sez. I, 4-10-2010, in www.altalex.com).

Nel reato di favoreggiamento della presenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dall'art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'ingiusto profitto non può essere individuato nel mero impiego dello straniero come mano d'opera irregolare, occorrendo la sussistenza di un quid pluris, costituito dall'imposizione di condizioni gravose e discriminatorie, esorbitanti dall'equilibrio del rapporto sinallagmatico, né l'omesso versamento dei contributi previdenziali in relazione a un rapporto di lavoro subordinato stipulato con cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno può ritenersi sufficiente ad integrare il fine d'ingiusto profitto, derivando tale omissione da una obiettiva, legale, impossibilità e dovendo perciò essere oggetto di verifica in concreto: da un lato se effettivamente l'impiego dello straniero irregolare possa rappresentare per il da-

tore di lavoro un risparmio, considerata la correlata impossibilità di detrarre gli emolumenti versati al lavoratore dalle poste attive ai fini del calcolo del reddito imponibile; dall'altro se, potendosi comunque risolvere l'impiego dell'extracomunitario in un vantaggio economico, era questo vantaggio che costituiva lo scopo perseguito dall'agente (Cass. pen. Sez. I, 6-05-2009, n. 21671, in *Dir. Prat. Lav.*, 2009, 29, 1705).

d) favoreggiamento illegale.

Integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso (Cass. pen., Sez. I, 21-04-2010, n. 20883, in www.altalex.com).

Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero extracomunitario resta assorbito nel delitto di tratta di persone se realizzato per compiere questo ultimo delitto, in quanto la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" di cui alla norma di previsione del delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino comporta l'applicazione della norma incriminatrice della tratta, delitto più gravemente punito (Cass. pen., Sez. V, 25-03-2010, n. 20740, in www.altalex.com).

E' configurabile il concorso nel delitto di favoreggiamento illegale dell'immigrazione anche con riferimento a trasporti limitati a segmenti interni al territorio nazionale ma inseriti in un più ampio percorso che, dall'estero, conduca i clandestini prima in Italia e poi in altri Paesi europei, nel quadro di una struttura associativa transnazionale (Cass. pen., Sez. I, 5-12-2003, n. 5813, in *Mass. Giur. It.*, 2003; *idem* Cass. pen., Sez. I, 6-10-2006, n. 34053, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass. pen., Sez. I, 28-02-2008, n. 10255, in *Mass. Giur. It.*, 2008; Cass. pen., Sez. I, 6-05-2010, n. 23209, in www.altalex.com).

PRASSI:

1. Art. 12.

Circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 13-2-2003: "Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina".

Art. 13. Espulsione amministrativa

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; ⁽¹⁾

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. ⁽²⁾

2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. ⁽³⁾

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14. ⁽⁴⁾

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. ⁽⁵⁾

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. ⁽⁵⁾

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che di-

spone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. ⁽⁵⁾

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. ⁽⁵⁾

(...)⁽⁶⁾

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo, ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. ⁽⁷⁾

4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. ⁽³⁾

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'ac-

compagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richie-

sto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14. ⁽⁸⁾

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 ⁽⁹⁾ il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. ⁽¹⁰⁾

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo. ⁽¹¹⁾
(...) ⁽¹²⁾

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. ⁽¹³⁾

(...) ⁽¹⁴⁾

(...) ⁽¹⁵⁾

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. ⁽¹⁶⁾

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinvitato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ⁽⁹⁾ non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. ⁽¹⁷⁾

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. ⁽¹⁸⁾

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. ⁽¹⁹⁾

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere la-

sciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. ⁽²⁰⁾

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi ⁽²¹⁾ annui a decorrere dall'anno 1998.

(1) La lettera: "b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;" è stata così sostituita dall'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, in L. 6 aprile 2007, n. 46 e dal D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 e successivamente dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(2) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e successivamente così modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

(3) Il presente comma è stato così inserito dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(4) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dal comma 1-bis dell'art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, aggiunto dalla relativa legge di conversione (L. 24 luglio 2008, n. 125).

(5) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(6) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione (L. 31 luglio 2005, n. 155). Riportiamo il testo: "3-sexies. *Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico*".

(7) Il comma: "4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5." è stato aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189 ed è stato così sostituito dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(8) Il comma: "5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento." è stato aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189 ed è stato così sostituito dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(9) Parole così modificate dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(10) Il presente comma che così recitava: "Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei

termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria." era stato modificato dall'art. 2, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249, non convertito in legge. Successivamente il comma è stato così modificato dall'art. 34, comma 19, lett. a) del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

(11) Gli attuali commi 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5-bis ai sensi del comma 1 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241. Questo comma è stato così modificato, inoltre, dall'art. 2, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249, non convertito in legge.

(12) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189. Riportiamo il testo: "6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento."

(13) Il comma che così recitava: "Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete." è stato prima sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in L. 12 novembre 2004, n. 271 ed infine così sostituito dall'art. 34, comma 19, lett. b) del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

(14) Comma prima sostituito dall'art. 3, D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 e poi abrogato dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189. Riportiamo il testo: "9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile."

(15) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. f), della L. 30 luglio 2002, n. 189. Riportiamo il testo: "10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espul-

sione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete."

(16) Il comma: "11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma." è stato così sostituito dall'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(17) Comma modificato dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 12 dicembre 2004, n. 271), e dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

(18) Comma modificato dall'articolo 12 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 12 dicembre 2004, n. 271). Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2005, n. 466 ha dichiarato l'illegittimità del secondo periodo del presente comma nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte.

(19) Comma modificato dall'articolo 12 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 12 dicembre 2004, n. 271).

(20) Il comma: "14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia." è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(21) Ora euro 4.131.655,19 annui.

NOTA:

L'art. 13 stabilisce che l'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

- a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;
- b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione richiesta a norma dell'art. 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo o, infine, quando si è trattenuto sul territorio nazionale oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso per motivi di visita, affari, turismo o studio;

- c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

In caso di provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili

esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida.

Avverso il decreto di espulsione, entro 60 giorni dalla data del provvedimento di espulsione, può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo entro 20 giorni dalla data di deposito del ricorso. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare oppure è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Il Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89 recante "Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari", coordinato con la L. di conversione 2 agosto 2011 n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2011 n. 181 ha recepito la Direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, anche a seguito della recente sentenza della Corte Europea di Giustizia che ha in parte bocciato il reato di clandestinità e le espulsioni dirette (v. Corte di Giustizia Europea, sez. I, sentenza 28.04.2011, n. C-61/11). Esso ha quindi in parte modificato la disciplina del procedimento per l'espulsione amministrativa.

In sostanza, la nuova norma mira a definire in quali casi le forze dell'ordine possono attuare l'accompagnamento forzato alla frontiera dei cittadini di paesi terzi clandestini, indicandone le condizioni, da valutarsi "caso per caso" da parte del Prefetto, quali, in particolare:

- l'esistenza del pericolo di fuga;
- quando la domanda di permesso di soggiorno sia stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
- qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, previsto nello stesso articolo al comma 5, o non ne abbia fatta richiesta;
- quando sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.

Se non ricorrono queste situazioni, l'interessato potrà concordare con le Autorità competenti i termini ed i tempi del suo rimpatrio, dovendo però, nelle more, essere trattenuto presso i Centri di Identificazione e di Espulsione. In alternativa, per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equivalente, il Questore potrà disporre misure meno lesive della libertà personale, quali la consegna del passaporto o l'obbligo di dimora in un luogo dove siano facilmente rintracciabili. La questura dovrà provvedere a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue.

La violazione dei provvedimenti del Questore, come dell'ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni, costituisce reato, punito non più con la reclusione personale, come prevedeva precedentemente il TU Immigrazione, ma con sanzioni pecuniarie. In pratica lo straniero extracomunitario che sia clandestino non è più punito per la sua "clandestinità", ma per aver violato l'obbligo di allontanamento dal nostro paese.

Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto opera adesso per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, mentre questo articolo, prima della riforma del 2011, prevedeva un termine di dieci anni prima di poter rientrare nel nostro paese. Nel decreto di espulsione, nei casi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale o dei soggetti appartenenti a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, può essere previsto un termine più lungo dei cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia e di tutte le circostanze del caso.

Infine, l'articolo sancisce che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Mi-

nistro degli affari esteri. Contro tale decreto è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Da ultimo è intervenuto il decreto legislativo cd. "Taglia-Riti", del 1 settembre 2011, il quale ha modificato il presente articolo per quanto concerne la disciplina del ricorso avverso il decreto di espulsione e il procedimento per la convalida del provvedimento che dispone l'accompagnamento alla frontiera dello straniero. In particolare adesso il ricorso avverso il decreto di espulsione è regolato dall'art. 18 del D.Lgs. 150/2011 il quale dispone che è competente a decidere il Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, secondo le regole del rito sommario di cognizione. In base a tale articolo: "Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza. L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile."

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, c.p., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.L. n. 92 del 1998 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 125 del 1998 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), sollevata dal Tribunale di Livorno, con l'ordinanza n. 16 del 2010, giacché manca la condizione essenziale per la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, ovvero la concreta applicazione della norma censurata nel giudizio a quo. Nessun rilievo infatti è stato svolto al fine di evidenziare la ragione per la quale la circostanza aggravante comune, fondata sull'illegalità del soggiorno, come prevista dal succitato articolo, dovrebbe applicarsi anche per reati che, al pari di quello contestato nel giudizio principale, ovvero il reato di cui all'art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), consistono proprio in violazioni della disciplina in materia di immigrazione. In tal senso, va considerato quanto sancito dall'art. 61, c.p. che, onde evitare il verificarsi di bis in idem sostanziali, prevede che le circostanze comuni possano aggravare il reato solo "quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali". Ne deriva che la carenza assoluta di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano l'applicazione della norma censurata da parte del giudice rimettente rende, inevitabilmente, inammissibile, nel giudizio incidentale di costituzionalità, la questione al riguardo sollevata (Corte cost., 8-07-2010, n. 249, in www.altalex.com9).

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come

sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 241 e di seguito modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Come già rilevato nella sentenza n. 22/2007 con riferimento al trattamento sanzionatorio del reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, se non si riscontra una sostanziale identità tra le fattispecie di reato prese a raffronto e si rileva, come nella specie, una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, un intervento della Corte non potrebbe rimodulare le sanzioni senza sostituirsi al legislatore; inoltre, anche con riferimento alla irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio, il giudizio di costituzionalità, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, non può dar vita ad un nuovo assetto delle sanzioni penali (Corte cost., ord., 19-05-2009, n. 156, in www.altalex.com).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito della convalida dell'arresto, possa negare il rilascio del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per assicurare le esigenze difensive dell'imputato. L'ordinanza di remissione, infatti, presenta carenze nella motivazione sulla rilevanza, non precisando neppure in quali termini l'accoglimento della questione inciderebbe sul giudizio principale (Corte cost., ord., 9-04-2009, n. 111, in www.altalex.com).

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice della convalida dell'arresto di negare il rilascio del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, in considerazione delle esigenze difensive. Il rimettente si è limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra detta disciplina e i parametri evocati, senza formulare un petitum specifico e senza precisare quale intervento della Corte, fra i molti ipotizzabili, potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con le norme costituzionali richiamate (Corte cost., ord., 17-12-2008, n. 417, in www.altalex.com).

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 14 dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'automatica irrogazione della sanzione del divieto di rientro nel territorio nazionale per un periodo minimo di 5 anni anche per gli extracomunitari entrati legittimamente in Italia e non informati dei diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno. Invero, premesso che il denunciato automatismo dell'irrogazione della sanzione non discende direttamente dal suddetto combinato disposto oggetto di censura, bensì dal comma 13 del medesimo art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998, il petitum dell'ordinanza di remissione difetta di chiarezza non essendo comprensibile se l'intervento richiesto dovrebbe coinvolgere il citato automatismo in quanto tale o, in alternativa, l'entità del periodo minimo del divieto di rientro che il rimettente giudica sproporzionato. A ciò si aggiunge il difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata che consentirebbe di superare tale automatismo o la suddetta sproporzione, soluzione, la cui scelta è riservata alla discrezionalità del legislatore (Corte cost., ord., 25-07-2008, n. 299, in www.altalex.com).

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato ove non dispone che lo straniero possa inoltrare il ricorso in opposizione avverso il decreto di espulsione anche a mezzo posta, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata sotto il profilo che, avendo il rimettente nominato un difensore d'ufficio al ricorrere, nonostante l'avvenuta ricezione del ricorso per via postale, e avendo sollevato la questione prima dei sessanta giorni prescritti per l'impugnazione in esame, sarebbe venuto meno l'interesse alla que-

stione, poiché il ricorso avrebbe raggiunto il suo scopo. In realtà, l'intervento del giudice a quo non vale di per sé a superare l'incertezza sulla legittimità della norma, potendo l'irregolarità del ricorso inviato per posta riemergere nel successivo corso del processo, minandone l'esito (Corte cost., 16-07-2008, n. 278, in www.altalex.com).

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13 bis, secondo periodo, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) così come modificato dall'art. 12 della L. 30 luglio 2002, n. 189, in quanto prevede la pena della reclusione per lo straniero che, già denunciato per il reato di ingresso nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministero dell'interno ed espulso, vi abbia fatto reingresso (Corte cost., 28-12-2005, n. 466, in *Dir. Pen. Proc.*, 2006, 2, 189).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), come modificato dall'art. 12 L. 30 luglio 2002, n. 189 («Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»), e dell'art. 142 D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia»), riprodotto nell'art. 142 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. (Corte cost., 29-12-2004, n. 439, in *Dir. Pen. Proc.*, 2005, 3, 277).

2. Divieto di espulsione:

a) Ipotesi.

Integra il reato previsto dall'art. 13, comma 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 la condotta dello straniero espulso che rientri nel territorio italiano ad un anno dall'espulsione, ancorché egli sia sposato con una cittadina italiana con la quale, tuttavia, non risulti convivente. (Cass. pen., Sez. I, 04-02-2013, n. 7912, in www.utetgiuridiciz.com).

Le ipotesi di divieto di espulsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998, sono previste in deroga alla regola generale dell'obbligo di espulsione nelle fattispecie di cui all'art. 13 della medesima norma e devono, pertanto, ritenersi insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva. In particolare, la semplice convivenza "more uxorio" dello straniero con il cittadino (anche nell'ipotesi in cui la regolarizzazione giuridica del rapporto sia temporaneamente inattuabile per la concomitanza di un pregresso procedimento per separazione), non rientrando nelle ipotesi tassative di cui alla norma, non ne determina l'applicabilità. Il divieto di espulsione di cui all'art. 19 citato, invero, involgendo solo lo straniero regolarmente coniugato con un cittadino italiano ovvero quello convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado, rispondendo, nel primo caso, all'esigenza di tutelare l'unità della famiglia e, nel secondo, il vincolo parentale, attiene a rapporti giuridici consolidati, caratteristica che la convivenza "more uxorio" non riveste (Cass. civ., Sez. I, 23-09-2010, n. 20134, in www.altalex.com).

b) Modalità dell'espulsione.

Il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, prevede che l'espulsione di uno straniero, ordinata con decreto del Prefetto, debba essere eseguita sempre mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4) e ove tale modalità non sia possibile lo straniero debba essere trattenuto presso un Centro di permanenza temporanea e assistenza (art. 14, comma 1). Solo ove tale trattenimento non sia possibile o siano trascorsi invano i termini di permanenza è previsto che il Questore ordini allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni (art. 14, comma 5 bis). I diversi momenti della procedura di espulsione sono accompagnati da specifici atti amministrativi i quali devono indicare nella parte motiva i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 341). L'esplicito riferimento ai presupposti di fatto come emergono dalle risultanze dell'istruttoria rende evidente la necessità di una motivazione congrua, che non si limiti alla ripetizione stereotipa della formulazione legislativa (Trib. Genova, sez. II, 12-01-2006, in *Mass. Giur. It.*, 2006).

c) Lingua.

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la nullità del provvedimento, che può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, trattandosi di una tipologia d'invalidità e non d'inesistenza dell'atto amministrativo. Tale vizio, pur potendo essere fatto valere con opposizione tardiva, non è deducibile senza limiti di tempo, occorrendo a tal fine verificare se la violazione dell'obbligo stabilito all'art. 13, settimo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998 abbia effettivamente determinato una ignoranza sul contenuto dell'atto tale da impedirne l'identificazione e se "medio tempore" lo straniero non abbia comunque avuto modo di avere un'adeguata conoscenza della natura dell'espulsione e del rimedio proponibile, con l'effetto di far maturare da quel momento il "dies a quo" per la proposizione del ricorso tardivo fondato sul rilievo dell'intervenuta nullità (Cass. civ., Sez. I, 6-05-2010, n. 11005, in *www.altalex.com*; *contra* Cass. civ., Sez. I, 24-08-2005, n. 17253, in *Mass. Giur. It.*, 2005).

L'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286/98 prevede l'obbligo di tradurre tutti gli atti relativi all'espulsione in una lingua nota allo straniero ovvero, soltanto nel caso in cui ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. L'impossibilità della traduzione del decreto di espulsione nella lingua dello straniero deve essere inteso, dunque, in senso rigoroso e cioè che può considerarsi legittima la traduzione in lingua inglese, francese e spagnola solo nell'ipotesi di mancata identificazione del paese di provenienza dello straniero, ovvero di accertata provenienza da un paese la cui lingua, per la sua rarità, non consenta l'agevole reperimento di un traduttore (Trib. Monza, 27-04-2009, in *www.altalex.com*).

d) Convalida dell'arresto.

Il termine per la richiesta di convalida dell'arresto decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell'arrestato e non da quello di redazione del relativo verbale, ma dal suo computo vanno esclusi i tempi tecnici di accertamento dell'identità del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi e sono esplicitamente previsti dall'art. 6, comma quarto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle leggi sull'immigrazione). Fattispecie in tema di reingresso nel territorio dello Stato dopo espulsione, in cui l'arresto era avvenuto il 25 settembre 2009 e la richiesta di convalida il 28 settembre successivo (Cass. pen., Sez. I, 13-11-2008, n. 43718, in *Cass. pen.*, 2008; Cass. pen., Sez. I, 6-05-2009, n. 21680, in *Cass. pen.*, 2009; Cass. pen., Sez. I, 10-06-2010, n. 23686, in *www.altalex.com*).

e) ricorso.

Nel giudizio camerale di opposizione che lo straniero promuove avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso dopo l'entrata in vigore della l. 30 luglio 2002 n. 189, a seguito della modificazione dell'art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ad opera dell'art. 12 della medesima legge n. 189, non è più richiesta l'audizione personale del ricorrente. Entrambe le parti, però, hanno diritto, in ossequio al principio del contraddittorio, di essere tempestivamente avvertite dalla cancelleria, tramite avviso, dell'udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso in opposizione dinanzi al giudice del merito (come pure del decreto reso dallo stesso giudice sul ricorso anzidetto). Nei confronti del ricorrente tale comunicazione (al pari di quella del decreto che definisce il giudizio) è necessario e sufficiente che venga effettuata al procuratore costituito, in virtù del principio generale fissato dall'art. 170, comma 1, c.p.c. (Cons. Stato, Sez. VI, 22-02-2010, n. 1024, in *www.altalex.com*).

Il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero extracomunitario non contrastato, a suo tempo, con il mezzo di tutela avanti all'A.G.O., previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998, non può essere posto nuovamente in discussione dal ricorso proposto ai sensi dell'art. 21 bis della L. n. 1034/1971 ed inteso ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione in ordine alla domanda volta ad ottenere la revoca del provvedimento medesimo (Cons. Stato, Sez. VI, 16-12-2008, n. 6234, in *www.giustiziamministrativa.it*).

3. Misure alternative al carcere.

In materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale), possono essere applicate, qualora ricorrano le condizioni stabilite

dall'ordinamento penitenziario, anche allo straniero extracomunitario che sia presente irregolarmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno. Pertanto l'accertamento delle effettive probabilità di recupero sociale dello straniero condannato, anche se destinatario di espulsione amministrativa, deve essere compiuto in concreto, tenendo conto delle specifiche condizioni personali dello stesso e delle diverse opportunità trattamentali offerte da ciascun tipo di misura alternativa (Cass. pen., Sez. I, 9-05-2006, n. 21836, in *Cass. pen.*, 2006).

In materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie l'affidamento in prova al servizio sociale), possono essere, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno (Cass. pen., Sez. Un., 28-03-2006, n. 14500, in *Dir. Pen. e Processo*, 2006, 7, 849).

Le misure alternative alla detenzione in carcere possono essere applicate anche nei confronti dello straniero entrato illegalmente in Italia e perciò colpito da provvedimento di espulsione amministrativa da eseguire dopo l'espiazione della pena, imponendo tale conclusione, da un lato, l'esigenza di soddisfare la funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, e, dall'altro, l'esigenza di rispettare il principio di uguaglianza e il canone della ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, che esclude la possibilità di introdurre discriminazioni tra cittadini (e stranieri muniti di permesso di soggiorno) e stranieri in condizione di clandestinità, per la decisiva ragione che le disposizioni in materia di misure alternative sono dettate a tutela della dignità della persona umana, in sé considerata e protetta indipendentemente dalla circostanza della liceità o non della permanenza nel territorio italiano. La Corte ha altresì evidenziato a conforto, da un lato, l'assenza nella normativa dell'ordinamento penitenziario e in quella del testo unico sull'immigrazione di divieti, espliciti o impliciti, all'applicazione delle misure alternative ai condannati stranieri che siano entrati illegalmente in Italia; dall'altro, la presenza di una consolidata, favorevole prassi amministrativa, espressa da circolari del ministero dell'Interno, del ministero della Giustizia e del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, laddove si evidenzia, tra l'altro, che i cittadini stranieri irregolari ammessi al regime delle misure alternative, se pure non possono a tal fine ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né ad altro titolo, tuttavia hanno titolo a permanere nel territorio nazionale proprio in forza della decisione della magistratura di sorveglianza (Cass. pen., Sez. I, 18-05-2005, n. 22161, in *Cass. pen.*, 2005).

PRASSI:

1. Art. 13, comma 2.

- Circ. Ministero dell'Interno, 2-4-2007 n. 16: "Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno".

- Circ. Ministero dell'Interno 8-5-2006 n. 400/A/2006/650/P/10.2.45.1: "Rinnovo del periodo transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Paesi membri dell'Unione Europea".

- Circ. Ministero dell'Interno, 30-4-2004 n. 400/C/2004/428/P/10.2.45.1: "Allargamento dell'Unione Europea e libera circolazione dei cittadini dei nuovi Paesi membri".

2. Art. 13, comma 5bis.

Circ. Ministero dell'Interno, 22-7-2004 n. 400/A/2004/740/P/12.214.13: "Effetti delle sentenze n. 222 e 223 dell'8 luglio 2004. Direttive".

Art. 13-bis. Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio

(...)⁽¹⁾

(1) L'articolo che recitava: "1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato

fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.

2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

4. *La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.* "è stato abrogato dalla lettera c) del comma 19 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

NOTA:

L'articolo in oggetto prevedeva che contro il decreto di espulsione fosse possibile presentare ricorso tempestivamente. In tal caso, il giudice fissava l'udienza ed emetteva decisione, non reclamabile, ma impugnabile in cassazione. L'articolo è stato abrogato dal cd. Decreto Taglia-Riti del 1 settembre 2011.

Art. 14. Esecuzione dell'espulsione

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. ⁽¹⁾

1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del presente testo unico, o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della

convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. ⁽²⁾

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. ⁽³⁾

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. ⁽⁴⁾

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accer-

tamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace. ⁽⁵⁾

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. ⁽⁶⁾

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per

violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. ⁽⁷⁾

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. ⁽⁷⁾

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. ⁽²⁾

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. ⁽⁸⁾

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. ⁽²⁾

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. ⁽²⁾

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo procedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. ⁽⁹⁾

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'e-

secuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

(1) Il comma: "1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica." è stato così modificato dall'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 e successivamente così sostituito dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(2) Comma aggiunto dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(3) Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in L. 12 dicembre 2004, n. 271. Il presente comma era stato, inoltre, modificato dall'art. 2, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249, non convertito in legge.

(4) Il comma che così recitava: "4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione." è stato sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, poi così sostituito dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, come modificato dalla relativa legge di conversione (L. 12 dicembre 2004, n. 271), ancora modificato dall'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 e da ultimo così sostituito dall'art. 34, comma 19, lett. d) del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

(5) Il comma: "5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni.

Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni.

Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni.

Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace." è stato prima sostituito dal comma 1 dell'art. 13, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi così modificato dalla lett. l) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e da ultimo è stato così sostituito dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(6) Il comma: "5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza." è stato aggiunto dal comma 1 dell'art. 13, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi modificato dall'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 e così sostituito dalla lett. m) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e da ultimo è stato così sostituito dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(7) I commi: "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo." sono stati aggiunti dal comma 1 dell'art. 13, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi così sostituiti dal comma 5-bis dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 12 dicembre 2004, n. 271), e dalla lett. m) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e da ultimo sono stati così sostituiti dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(8) Il comma: "5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto." è stato aggiunto dal comma 1 dell'art. 13, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, come sostituito dalla relativa legge di conversione (L. 12 dicembre 2004, n. 271), e dalla lett. m) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e da ultimo è stato così sostituito dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(9) Comma così modificato dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

NOTA:

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione dello straniero, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino. Nel caso in cui lo straniero sia in possesso di passaporto o altro documento equipollente, il Questore può stabilire una di queste misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Il Questore trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Lo straniero viene tempestivamente informato di ciò e la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Lo straniero ha al patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore d'ufficio designato dal giudice. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni, termine che può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

Inoltre, l'articolo in esame prevede che quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine, a seguito del decreto "Taglia-Riti", di sette giorni. Sempre lo stesso D.Lgs. 150 del 1 settembre 2011 ha mutato le pene previste in caso di permanenza illegale senza giustificato motivo dello straniero nel territorio dello Stato, dalla reclusione alle seguenti:

- a) con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto;
- b) con la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Inoltre, valutato il singolo caso e tenuto conto delle condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera o, viceversa, la concessione di un termine per l'allontanamento volontario, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal Questore;
- c) la violazione dell'ordine del Questore è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

Contro i decreti di convalida e di proroga è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Infine, il Questore, avvalendosi della forza pubblica vigila affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo procedimento di trattenimento.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, nel configurare come delitto la condotta dello straniero che venga trovato nel territorio dello Stato dopo essere stato espulso ai sensi del precedente comma 5-ter, non contiene la clausola "senza giustificato motivo". Premesso che le scelte legislative aventi ad oggetto la configurazione delle fattispecie criminose e il relativo trattamento sanzionatorio sono censurabili solo in caso di irragionevolezza, appare evidente l'eterogeneità tra la fattispecie censurata e quella, posta a raffronto, del reato di indebita inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, poiché, mentre in questo caso si è di fronte ad un comportamento omissivo, nell'altro lo straniero, già resosi inottemperante all'ordine di allontanamento e successivamente espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera, è rientrato illegalmente nel territorio. Pertanto, a fronte della peculiarità della fattispecie, non appare irragionevole la scelta di non attribuire rilievo a circostanze diverse dalle esimenti di carattere generale. Va esclusa anche la violazione della finalità rieducativa della pena, prospettata dal rimettente come conseguenza automatica della presunta irragionevolezza (Corte cost., ord., 13-02-2009, n. 41, in www.altalex.com).

La Corte costituzionale riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5ter, primo periodo, del D.Lgs. 286/98 (Tu delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'articolo 1 della legge 271/04 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 271/04, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattienga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5bis, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 16 e 27 della Costituzione, dai Tribunali di Genova, Torino, Bologna, Ancona (sezione distaccata di Jesi), Gorizia, Trieste, Milano, Trani e Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe e dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5quinquies, del D. Lgs. 286/98, come sostituito dall'art. 1 L. 271/04, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che si trattienga nel territorio dello Stato in violazione del precedente comma 5ter, primo periodo, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 27 Costituzione, dai Tribunali di Torino, Ancona (sezione distaccata di Jesi) e Trani, con le ordinanze indicate in epigrafe (Corte cost., 2-02-2007, n. 22, in www.lavoroprevidenza.com, nota di R. Staiano).

2. Provvedimento di espulsione.

L'impossibilità di dare esecuzione immediata all'espulsione dello straniero mediante accompagnamento alla frontiera, a seguito dell'inottemperanza di un precedente ordine del Questore di allontanamento, e l'impossibilità di trattenere lo straniero in un Centro di Identificazione ed espulsione, integrano il contenuto precettivo dell'obbligo di lasciare il territorio nazionale imposto con tale provvedimento, il cui vaglio di legittimità è rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria ai fini dell'eventuale disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E. In tal senso, il controllo giurisdizionale concerne non solo la competenza dell'organo che ha adottato il provvedimento ed il rispetto delle prescrizioni di legge ma anche l'osservanza, da parte del Questore, dell'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto posti a fondamento dell'ordine per lo straniero di lasciare il territorio nazionale. Avuto riguardo al caso concreto, se per un verso appare sufficiente la motivazione in ordine all'impossibilità di trattenere l'imputato presso un Centro di Identificazione ed Espulsione per la indisponibilità di posti, nulla, tuttavia, è detto circa le ragioni determinanti l'impossibilità di dare esecuzione immediata al decreto di espulsione mediante accompagnamento coattivo dell'imputato alla frontiera. La disapplicazione del provvedimento amministrativo determina l'assoluzione del prevenuto per insussistenza del fatto contestato ex art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 (Trib. Bologna, 12-08-2010, in www.altalex.com).

Il richiamo espresso operato dall'art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, alla inottemperanza dell'ordine "impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis" - disposizione quest'ultima riferita sia alle ipotesi di espulsione che a quelle di respingimento - e il letterale riferimento alla espulsione "per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. a)..." consente di affermare che il reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter, possa configurarsi anche nell'ipotesi in cui l'ordine del Questore trovi il suo presupposto e antecedente logico non nel decreto prefettizio di espulsione, bensì nel provvedimento di respingimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) (Cass. pen., Sez. I, 24-06-2010, n. 29375, in www.altalex.com).

In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, la disposizione di cui all'art. 14 comma 5bis D. Lgs. 286/98 deve essere interpretata nel senso che, qualora l'espulsione coattiva risulti materialmente impossibile perchè lo straniero non è stato identificato o perchè privo dei documenti, il questore è legittimato ad eseguire la nuova espulsione ancora mediante ordine di allontanamento, anche nel caso di violazione di un precedente ordine di allontanamento (Cass. pen., sez. I, 12-10-2005, n. 41439, in *Mass. Giur. It.*, 2006).

3. Accompagnamento coattivo.

Il Giudice può ravvisare la sussistenza di un giustificato motivo nel caso in cui accerti la ricorrenza delle medesime circostanze che, ai sensi dell'art. 14, com. 1 del D.Lgs. n. 286/1998, legittimano la P.a. a non procedere all'accompagnamento coattivo alla frontiera (necessità di soccorso, difficoltà nell'ottenimento dei documenti per il viaggio; indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo). E ciò soprattutto quando l'inadempienza dipenda dalla condizione di assoluta impossibilità dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera e di acquistare il biglietto di viaggio (Trib. Caserta, 31-08-2010, in www.altalex.com).

L'ordine di allontanamento dello straniero dal territorio dello stato italiano entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento, viene emesso dal Questore in surroga dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, circostanza, questa, che non è irrilevante nella individuazione delle situazioni personali degli stranieri che devono adempierlo, atteso che lo Stato, incapace di procedere all'espulsione tramite accompagnamento, non può pretendere da soggetti che vivono irregolarmente nel nostro Paese e che non percepiscono un reddito stabile ed adeguato alla sopravvivenza, di fare personalmente fronte, nel ridotto termine di cinque giorni, ad un impegno materiale e finanziario, a cui l'amministrazione non è stata in grado di provvedere. In tal senso, invero, qualora l'inadempienza, integrante, in mancanza di giustificato motivo, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, dipenda dalla condizione di assoluta impossibilità dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera e di acquistare il biglietto di viaggio deve intendersi notevolmente ridotto, in fatto, l'ambito applicativo della norma incriminatrice. Nella fattispecie la sussistenza del giustificato motivo si trae dalla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, riscontrate dai rilievi di P.G. L'odierno giudicabile, invero, ha reso giustificazioni meritevoli di positiva considerazione dichiarando, oltre alla peculiare vicenda che lo induceva a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine a propria tutela, di avere svolto solo lavori saltuari e di essere in realtà ospitato dal fratello ed altro parente in un appartamento per le cui spese contribuiva quando il lavoro precario e irregolare glielo consentiva, proprio perchè ancora impossidente e impegnato a sanare la propria permanenza nel territorio dello Stato con la procedura della emersione del lavoro irregolare che, però, lo aveva raggirato da soggetto che gli aveva offerto consulenza e sostegno. A fronte di tali difficili condizioni di vita - non smentite dai rilievi di P.G. - e della mancanza di qualsivoglia forma di assistenza da parte della pubblica amministrazione, non può ritenersi che il predetto imputato - soggetto incensurato e immune anche da precedenti di polizia - sia mai stato in grado di provvedere agli adempimenti materiali necessari per l'espatrio e soprattutto di sostenere l'impegno economico per affrontare il viaggio di ritorno nel suo paese, e ciò soprattutto laddove si consideri anche il breve lasso di tempo intercorso tra l'emissione dell'ordine di espulsione e l'accertata inosservanza dello stesso. Con-

segue una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto (Trib. Monza, 23-03-2010, in www.altalex.com).

PRASSI:

1. Art. 14.

Circ. Ministero dell'interno, 15-9-2004 n. 400/A/2004/901/P/12.214.13: "Decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione".

2. Art. 14, comma 5ter.

- Circ. Ministero dell'Interno, 17-3-2010 n. 1843: "Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Motivi ostativi previsti all'art. 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102".

- Circ. Ministero dell'Interno, 15-1-2005 n. 400/C/2005/39/P/1.281: "Disposizioni per le questure sui cittadini dei paesi asiatici colpiti dal maremoto".

- Circ. Ministero dell'Interno, 15-1-2005 n. 400/C/2005/39/P/1.281: "Disposizioni per le questure sui cittadini dei paesi asiatici colpiti dal maremoto".

Art. 14-bis. Fondo rimpatri ⁽¹⁾

1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

(1) Articolo aggiunto dalla lett. n) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

NOTA:

Il presente articolo introdotto dalla L. 94/2009 istituisce il fondo per il rimpatrio, il quale è utilizzato per finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

Art. 14-ter. Programmi di rimpatrio assistito ⁽¹⁾

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

- a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
 - b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
 - c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

- a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
- b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

(1) Articolo aggiunto dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, come modificato dalla L. di conversione 2 agosto 2011, n. 129.

NOTA:

Questo articolo disciplina i casi e le modalità di realizzazione dei programmi di rimpatrio assistito previsti dall'art. 13, comma 5, come modificato dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

Art. 15. Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione ⁽¹⁾

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. ⁽²⁾

(1) Rubrica così sostituita dal comma 2 dell'art. 14, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, L. 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

L'art. 15 del D.Lgs. n. 286 del 1998, concernente l'espulsione dello straniero condannato per uno dei reati previsti negli artt. 380 e 381 c.p.p. non contrasta con l'art. 29 della Costituzione (sotto il profilo della garanzia dell'unità familiare), attesa la "ratio" della norma che, a titolo di misura di sicurezza, esprima l'interesse giuridico dello Stato di far venir meno la presenza di un soggetto straniero (nella specie: condannato per traffico di stupefacenti) del quale sia rimasta accertata una particolare attitudine a delinquere.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Espulsione.

L'espulsione prevista dagli artt. 235 cod.pen. e 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana (Cass. pen. Sez. I, 12-06-2007, n. 34562, in *Cass. Pen.*, 2007).

In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, costituisce una misura di sicurezza personale e, come tale, non può essere applicata con la sentenza di patteggiamento (Cass. pen., Sez. I, 23-02-2006, n. 7454, in *Cass. pen.*, 2006).

Art. 16. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione ⁽¹⁾

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della for-

za pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater. ⁽²⁾

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.

6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma così modificato dalla lett. b) del comma 16 e dalla lett. o) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente così modificato dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

NOTA:

La presente norma si occupa dell'espulsione quale misura alternativa alla detenzione in carcere che può essere applicata, qualora ricorrono le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno. Infatti, viene riconosciuta l'espulsione quale sanzione alternativa, applicata in luogo della pena o della parte di pena già in espiatione ed appartiene alla competenza del magistrato di sorveglianza, mentre è riservata al giudice dell'esecuzione l'espulsione applicata quale sanzione sostitutiva.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Espulsione misura alternativa al carcere.

L'espulsione dello straniero prevista come misura alternativa alla detenzione dall'art. 16, comma 5, D. Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) non può essere disposta in relazione a pena determinata a seguito di cumulo comprensivo anche di pena inflitta per reato ostativo alla sua concessione, non potendosi procedere alla scissione al fine di imputare la parte di pena espiata al predetto reato ostativo. (Cass. pen., sez. I, 15-07-2011, n. 47310, in *Cass. Pen.*, 2011; contra Cass. pen. Sez. I, 24-05-2011, n. 25134, in *Cass. Pen.*, 2011).

L'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 comma quinto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha natura amministrativa, nel senso che costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, ma non una sanzione amministrativa ai sensi e per gli effetti della L. 24 novembre 1981, n. 689, con la conseguenza che non è applicabile il principio di irretroattività (Cass. pen., Sez. I, 24-01-2006, n.4429, in *Riv. Pen.*, 2006, 12, 1368).

Art. 17. Diritto di difesa

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore. (1)

(1) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 16, L. 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

L'art. 17 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'art. 16 l. n. 189 del 2002, prevede la possibilità, per l'imputato espulso, di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa. L'autorizzazione a rientrare in Italia è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

L'art. 7, comma 12-quinquies, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 e l'art. 17 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevedevano la possibilità per l'imputato espulso di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa (Cass. pen., Sez. IV, 27-06-2002, n.34930, in *Riv. Pen.*, 2003, 794).

CAPO III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO**Art. 18. Soggiorno per motivi di protezione sociale***(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)*

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di

lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui ⁽¹⁾ a decorrere dall'anno 1998.

(1) Ora euro 5.164.568,99 annui.

NOTA:

La norma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998 regola il soggiorno per motivi di carattere umanitario. A tal proposito, prevede che tale tipo di permesso deve essere rilasciato dal "Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa autorità": in assenza, quindi, della suddetta proposta, grava sull'Autorità di Pubblica Sicurezza l'obbligo di esternare le ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno per i motivi di cui al suddetto art. 18 con autonoma valutazione dei fatti e circostanze indicate dallo straniero istante.

Inoltre, il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma.

Infine, va precisato che l'autorizzazione alla permanenza in Italia per le ragioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non si può considerare avente valore premiale del contributo reso al corso delle indagini di polizia giudiziaria proseguite in sede penale; essa, infatti, persegue, l'esigenza sul piano sociale di assicurare immediata protezione alla parte considerata debole, ossia lo straniero vittima di violenza o di grave sfruttamento, per dargli la possibilità di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di organizzazioni criminali e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:**1. Scopo dell'art. 18.**

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, rilasciato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998, non ha valore premiale di forme di collaborazione con gli organi di polizia o con l'Autorità giudiziaria, perseguendo invece la norma l'obiettivo primario e l'esigenza, sul piano sociale, di assicurare immediata protezione ad una parte considerata debole (lo straniero vittima di violenza o di grave sfruttamento), onde consentirgli di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di organizzazioni criminali, nonché il ripristino dei diritti fondamentali attraverso la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 7-03-2012, n. 158, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 28-05-2007, n. 892, in www.giustiziamministrativa.it).

2. Il ruolo del questore.

La formulazione letterale dell'art. 18 D.Lgs. n. 286/1998 prevede che il Questore "anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa autorità rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di un'organizzazione criminale", con ciò chiarendo che il parere del P.M. può essere considerato tanto quale atto di impulso tanto quale elemento istruttorio (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 22 maggio 2007, n. 2231, in www.giustizia-amministrativa.it).

3. Durata, proroga ed interruzione.

La norma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 30-01-2007, n. 453, in www.giustizia-amministrativa.it).

PRASSI:**1. Art. 18.**

- Circ. 28 maggio 2007, n. 11050/M(8): "Art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione. Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale".

- Circ. Ministero dell'Interno, 2-1-2006 n. 1025/M/24/UFF.VI: "Tratta di esseri umani – Iniziative".

Art. 18-bis**Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica ⁽¹⁾**

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 19. Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili. ⁽¹⁾

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

(²)

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (³)

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. (⁴)

(1) Rubrica così modificata dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

(2) Lettera così modificata dalla lett. p) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) La Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 2000, n. 376 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera *"nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio"*.

(4) Comma aggiunto dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.

NOTA:

L'art. 19 individua le ipotesi in cui lo straniero non può essere espulso o respinto; infatti, i casi sono:

- per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;
- gli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- gli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo quanto previsto dall'art. 9;
- gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Inoltre il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, o delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), c.p., censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 Cost., nella parte in cui, stabilendo il rinvio obbligatorio della pena detentiva nei confronti di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno, non prevede che il giudice possa negare il differimento dell'esecuzione se lo ritenga non adeguato alle finalità di prevenzione generale e la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il rischio di recidiva. Come la Corte ha già precisato con l'ordinanza n. 145 del 2009, non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto, con riguardo al periodo della gravidanza e al primo anno del bambino, che la protezione del rapporto madre-figlio in un ambiente idoneo debba prevalere sull'interesse dello Stato all'esecuzione immediata della pena. Inoltre, il rinvio del momento esecutivo non esclude la funzione di intimidazione e dissuasione della pena, posto che non ci si trova di fronte ad una rinuncia sine die della esecuzione. Né costituisce idoneo "tertium comparationis" la disciplina dettata dall'art. 275, comma 4, c.p.p. relativo alle misure cautelari, né è pertinente il richiamo all'art. 19 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in tema di espulsione. Infine, il pericolo che la maternità venga utilizzata come scudo per ottenere il rinvio è adeguatamente bilanciato dal fatto che il secondo comma dell'art.

146 c.p. prevede, tra le condizioni ostative alla concessione del differimento, la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul figlio e l'abbandono o l'affidamento del figlio ad altri (Corte cost., ord., 19-10-2009, n. 260, in www.altalex.com).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui non include, tra le situazioni ostative all'espulsione dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, la convivenza more uxorio con persona di nazionalità italiana. La motivazione sulla rilevanza della questione è carente, non essendo illustrata la ragione per la quale la norma censurata, che regola in via esclusiva il procedimento amministrativo di espulsione, dovrebbe applicarsi immediatamente nel processo penale (Corte cost., ord., 9-04-2009, n. 111, in www.altalex.com).

È manifestamente inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione (Corte Cost., ord., 14/24-04-2008, n. 118, in Gazz. Uff., 1ª Serie speciale, 30 aprile 2008, n. 19).

È manifestamente inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; inoltre ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione (Corte Cost., ord., 18/21-06-2007, n. 225, in Gazz. Uff., 1ª Serie speciale, 27 giugno 2007, n. 25).

È manifestamente inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione (Corte Cost., ord., 19/23-11-2007, n. 397, in Gazz. Uff., 1ª Serie speciale, 28 novembre 2007, n. 46).

La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 286/1998 (Tu delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza in epigrafe (Corte cost., 11-05-2006, n. 192, in *Giur. Costit.*, 2006, 1654).

È manifestamente inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione (Corte Cost., ord., 5/14-04-2006, n. 161, in Gazz. Uff., 1ª Serie speciale, 19 aprile 2006, n. 16).

È manifestamente inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione (Corte Cost., ord., 5/14-04-2006, n. 162, in Gazz. Uff., 1ª Serie speciale, 19 aprile 2006, n. 16).

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 cost., l'art. 17, comma 2, lett. d) L. 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), ora sost. dall'art. 19 comma 2, lett. d), D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio (Corte cost., 27-07-2000, n. 376, in *Giur. Costit.*, 2000, 2675).

2. Divieti di espulsione e di respingimento:

a) Scopo:

Il divieto di respingimento o di espulsione (in base al quale in nessun caso un individuo può esser inviato in uno Stato in cui può patire persecuzioni) assicura, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo il diritto a non essere reimmesso in un contesto di elevato rischio personale ma non conferisce alcun titolo per soggiornare legittimamente in Italia (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 25-11-2005, n. 12349, in www.giustizia-amministrativa.it).

b) Casi:

b.1.) Oggetto di persecuzione.

In tema di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno, l'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce

che in nessun caso può essere disposto l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, tra l'altro per motivi di religione deve essere interpretato in correlazione con l'art. 20 dello stesso decreto legislativo, il quale riserva ad una valutazione di carattere politico le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del succitato decreto legislativo per rilevanti esigenze umanitarie, prevedendo che esse siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri interessati che fissa la modulazione nel tempo di delle misure ed i casi nei quali è preclusa l'espulsione, pertanto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione il giudice non può verificare la presenza dei requisiti che comportano il divieto di espulsione se non in presenza del provvedimento che dispone le misure di protezione temporanea decise dall'autorità politica, alla quale è riservata la valutazione delle situazioni che permettono di ritenere operante il divieto di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva accolto l'opposizione proposta da un cittadino macedone di religione musulmana, in quanto esposto al rischio di persecuzione, per motivi religiosi, nel suo Paese di origine rimarcando che le misure di protezione temporanea adottate con D.P.C.M. 12 maggio 1999 erano cessate a seguito del D.P.C.M. 1 settembre 2000 (Cass. civ., sez. I, 25-02-2004, n. 3732, in *Gius*, 2004, 2843).¹

b.2.) Stranieri conviventi con parenti.

La sopravvenuta carcerazione, agendo come causa di forza maggiore, non incide sul requisito della convivenza come richiesto dall'art. 19, comma 2, lett. c) T.U. Immigrazione (D. Lgs. 286/18) e costituente causa ostativa all'espulsione dello straniero (Cass. civ., Sez. VI - 1, 10-07-2012, n. 11593, in *Mass. Giur. Lav.*, 2012).

Il divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma secondo, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. Immigrazione) deve ritenersi applicabile nell'ipotesi in cui il cittadino straniero, richiedente il permesso di soggiorno per motivi familiari, risulti convivente con il nipote, minore di età, avente cittadinanza italiana (Cass. civ., Sez. VI - 1, 03-05-2012, n. 6694, in *Mass. Giur. It.*, 2012).

Il divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, previsto dall'art. 19, comma secondo, lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998, non si applica all'espulsione prevista per il caso dello straniero condannato per reati concernenti gli stupefacenti (Cass. pen. Sez. VI, 19-04-2010, n. 25150, in *www.altalex.com*; *contra* Cass. pen. Sez. III, 3-02-2010, n. 18527, in *www.altalex.com*).

Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il quarto grado di nazionalità italiana, contenuto nell'art. 19, secondo comma, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 1, comma 22, della legge n. 94 del 2009, non è escluso dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'interessato, non essendo prevista dalla legge tale condizione ostativa. Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di pace che, sul presupposto dell'inoperatività del divieto per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'opponente, aveva mancato di verificare il prospettato stato di convivenza dello stesso con la sorella di nazionalità italiana (Cass. civ., Sez. I, 4-02-2010, n. 2612, in *www.altalex.com*).

Lo stato di convivenza con il coniuge di nazionalità italiana impedisce l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero, se detta condizione sussiste al momento della decisione, non richiedendosi invece che sia presente già alla data di commissione del fatto-reato (Cass. pen., Sez. I, 27-05-2009, n. 26753, in *Cass. pen.*, 2009).

L'art. 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998, infatti, non consente alcuna distinzione nell'ambito dei rapporti di parentela entro il quarto grado né limitazione di sorta in funzione dell'età del cittadino italiano, e dunque trova applicazione anche quando questi sia minorenne (Trib. Piacenza, dec., 23-10-2008, in *Fam.Dir.*, 2009, 3, 287).

La convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all'espulsione dello straniero in quanto la certezza dei rapporti giuridici, tipica della famiglia legittima, è completamente assente nella convivenza more uxorio; non risultando possibile estendere l'equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto alla materia dell'immigrazione clandestina, in quanto materia disciplinata da norme di ordine pubblico, al fine di escludere facili elusioni, il divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett.

c), D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, può incontrare solo i limiti strettamente previsti dalla legge (Cass. pen. Sez. I, 22-05-2008, n. 24710, in *Cass. Pen.*, 2008).

c) Donne in gravidanza.

La causa di esclusione dell'espulsione prevista dall'art. 19, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 286 del 1998, attinente alla donna in stato di gravidanza (o a quella il cui figlio abbia un'età inferiore ai sei mesi) e che si estende anche allo straniero sottoposto ad espulsione legato da un rapporto di coniugio o di convivenza con la stessa, deve ritenersi applicabile solo ove il rapporto esistente tra i due sia riconosciuto nell'ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero. Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe eccessivamente estensiva dell'applicazione della norma citata, circostanza evidentemente in contrasto con la salvaguardia dell'interesse nazionale al controllo dell'immigrazione (Cass. civ., Sez. I, 23-09-2010, n. 20134, in *www.altalex.com*).

PRASSI:

1. art. 19.

Circ. Ministero dell'Interno, 15-9-2009 n. 5715: "Conversione del permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato ex art. 28, D.P.R. n. 334/2004, in relazione all'art. 19, del D.Lgs n. 286/1998, e successive modifiche ed integrazioni. Risposta quesito".

2. Art. 19, comma 2, lett. c).

- Circ. Ministero dell'Interno, 31-8-2009 n. 5377: "Articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 286/1998, così modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana".

- Msg. Ministero degli affari esteri, 21-8-2009: "Legge n. 94/2009 - Modifiche al testo unico sull'immigrazione D.Lgs. n. 286/1998".

- Circ. Ministero dell'Interno, 23-1-2009 n. 400/C/2009/384/P/12.229.28: "Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 19 del testo unico dell'immigrazione D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. a) dello stesso testo unico, a cittadini stranieri iscritti in banca dati allo SDI ed al SIS".

3. Art. 19, comma 2, lett. d).

- Circ. Ministero dell'interno, 12-9-2000 n. 300/C/2000/4761/A/12.214.19/1DIV: "Dichiarazione parziale di illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), D.Lgs. n. 286 del 1998".

- Circ. Ministero dell'interno, 9-2-2009, n. 400/A/2009/12.214.30: "Art. 19, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni. Conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari. Risposta quesito".

Art. 20. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

NOTA:

L'art. 20 prevede che possa essere stabilito con decreto le misure di protezione temporanea da adottarsi per rilevanti esigenze umanitarie, a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. In attuazione di ciò è stato emanato il D.P.C.M. 12-5-1999 Misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica.

TITOLO III - DISCIPLINA DEL LAVORO**Art. 21. Determinazione dei flussi di ingresso**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. ⁽¹⁾

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. ⁽²⁾

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. ⁽³⁾

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltrare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui ⁽⁴⁾ a decorrere dall'anno 1998.

(1) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 17, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 17, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(3) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 17, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(4) Ora euro 180.759,91 annui.

NOTA:

Il presente articolo specifica che l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti, i quali prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio; assegnazione in via preferenziale di quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la q.l.c., in riferimento agli art. 10 commi 1 e 2, 2 e 3 cost., del combinato disposto degli art. 1 e 5 l. 30 dicembre 1986 n. 943 (Norme in materia di collocamento e il trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), ora sostituiti dagli art. 2, 3 comma 4, e 21 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in quanto ometterebbe di prevedere il diritto dei lavoratori extracomunitari invalidi civili di ottenere l'iscrizione nell'elenco degli invalidi civili disoccupati che aspirano al collocamento obbligatorio a norma della l. n. 482 del 1968 (Corte Cost., 30-12-1998, n. 454, in *Giur. Costit.*, 1998, 6, 342).

Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: ⁽⁸⁾

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, sele-

zionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (.....) ⁽⁹⁾

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12. ⁽²⁾

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. ⁽²⁾

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

(...)⁽³⁾

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.⁽⁴⁾

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b).⁽⁵⁾ Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un

periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.⁽⁶⁾

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.⁽⁷⁾

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.⁽⁷⁾

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.⁽⁷⁾

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.⁽⁷⁾

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito con-

tributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

(3) Il comma che così recitava: "7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto." è stato abrogato dall'art. 1, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

(4) Comma così modificato dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(5) Le parole: "per un periodo non inferiore a sei mesi" sono state così sostituite dall'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92.

(5) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Comma così modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 8-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

(8) Alinea così modificato dall'art. 9, comma 7, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

(9) Comma abrogato dall'art. 9, comma 7, lett. b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 10, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che, punendo "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato", farebbe riferimento, per errore materiale, al permesso di soggiorno di cui all'art. 22 e non già a quello di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ponendosi in tal modo in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, comma 2, e 101 cost. nonchè con i principi di legalità, tassatività e necessaria determinatezza delle norme penali. Il mittente muove infatti da una erronea premessa interpretativa, giacchè il riferimento contenuto nella disposizione censurata al "permesso di soggiorno di cui al presente articolo" non è frutto di errore materiale nella redazione legislativa, ma rinviava al permesso di soggiorno per motivi di

lavoro, disciplinato, appunto, dal medesimo art. 22 e specificamente richiamato nei commi 7 e 9, e non al permesso di soggiorno "generico" previsto dall'art. 5 del citato decreto legislativo (Corte cost., ord., 31-07-2002, n. 419, in *Giur. Costit.*, 2002, 3009).

2. Perdita posto lavoro o dimissioni.

In materia di immigrazione la disciplina del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di cui all'art. 22 del D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), si basa sul principio che detto tipo di permesso di soggiorno presuppone un regolare rapporto di lavoro in atto. Altrimenti, il permesso di soggiorno a questo titolo non può essere rilasciato, e se scaduto non può essere rinnovato. Lo stesso visto d'ingresso non può essere rilasciato se non in presenza di una formale e documentata proposta di assunzione. Un'applicazione rigida di questo principio potrebbe portare alla conseguenza che, risolvendosi il rapporto di lavoro, cessi automaticamente anche il permesso di soggiorno. Il legislatore, tuttavia, ha voluto evitare un esito così dirompente dettando il comma 11 dell'art. 22 cit. secondo cui "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno (Cons. Stato, Sez. III, 16-01-2012, n. 129, in www.giustizia-amministrativa.it).

Il cittadino straniero che, essendosi avvalso della normativa eccezionale sulla legalizzazione del lavoro irregolare, emanata con d.l. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, L. 9 ottobre 2002 n. 222, non abbia ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno, non può invocare l'applicazione dell'art. 22, comma 11, t.u. immigrazione (d.lg. 25 luglio 1998 n. 286), il quale nel disporre, a sua volta, che «la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti» e la rinnovabilità del permesso per un periodo di sei mesi, da impiegare per la ricerca di un nuovo lavoro, ne prevede l'applicabilità solo per tale ultima categoria di lavoratori stranieri, cioè, quelli già in possesso di permesso di soggiorno (Cons. Stato, Sez. VI, 23-03-2010, n. 1684, in www.altalex.com).

La facoltà riconosciuta dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998 (nel testo vigente "ratione temporis"), ai lavoratori extracomunitari, che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale, di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo, compete solo nel caso in cui la cessazione dell'attività lavorativa ed il trasferimento dal territorio nazionale abbiano carattere di definitività. L'accertamento delle situazioni idonee a qualificare in tal senso il trasferimento spetta al giudice di merito, e il relativo apprezzamento, se correttamente motivato, è esente da sindacato di legittimità. (Nella specie la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda in quanto il lavoratore non aveva dato prova dell'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza in altro Paese, omettendo di valorizzare la restituzione, da parte del lavoratore extracomunitario, del permesso di soggiorno al consolato italiano e del libretto di lavoro all'Inps) (Cass. civ., Sez. lav., 16-03-2010, n. 6340, in *Lav. Giur.*, 2010, 9, 907).

Lo straniero che, a seguito di licenziamento o dimissioni, abbia perso il proprio posto di lavoro legittimamente instaura un nuovo rapporto con altro soggetto, in virtù di quanto disposto dagli artt. 22 D.Lgs. n. 286 del 1998 e 37 D.P.R. n. 384 del 1999. Ne deriva il diritto del datore di lavoro ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione al lavoro in favore del proprio dipendente ove sia scaduta quella precedente e anche se quest'ultima era stata rilasciata ad un datore diverso (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4-10-2003, n.1219, in www.giustiziamministrativa.it).

3. Responsabilità e datore di lavoro:

a) Responsabilità penale.

In capo al datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, si configura l'imputazione per il reato p. e p. dall'art. 22 della legge n. 286 del 1998. Il datore di lavoro destinatario della norma è chiunque assuma di fatto alle proprie dipendenze lo straniero al fine di utilizzare la forza lavoro dietro compenso a nulla rilevando che il lavoratore irregola-

re sia stato utilizzato in modo stabile o meno, non distinguendo la norma tra rapporti di lavoro stabili e rapporti soggetti a termine o condizioni. Quanto all'elemento soggettivo del reato è richiesto il dolo generico ma non anche la volontà di trarre alcun particolare profitto rispetto all'assunzione di un eventuale lavoratore ordinario, configurandosi in tal caso la più grave fattispecie dello sfruttamento (Trib. Monza, 14-06-2012, in www.utetgiuridica.com).

Incorre in penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 286 del 1998, il datore di lavoro che con coscienza e volontà occupa alle sue dipendenze un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno, laddove, in assenza di elementi che depongano in senso contrario non può ragionevolmente dubitarsi della volontarietà della condotta. Nella specie in tal senso nemmeno vale obiettare che l'imputata avrebbe potuto ignorare lo stato di clandestinità del proprio dipendente in quanto maturatosi successivamente all'assunzione, poiché il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare l'esito dell'iter in corso al momento dell'assunzione (iter nella specie risoltosi negativamente). La sussistenza dell'elemento sia oggettivo sia soggettivo della fattispecie contestata impone la declaratoria di penale responsabilità (Trib. Bologna, 19-07-2010, in www.altalex.com).

b) Mancanza di permesso di soggiorno.

L'art. 22, comma 12, D. Lgs. 286/1998, così come modificato dall'art. 5, comma 1-ter D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008 - nel punire con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro cinquemila (e non più con la pena dell'arresto e dell'ammenda) per ogni lavoratore impiegato "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato" - contempla un reato punibile solo a titolo di dolo con la pena dell'arresto e dell'ammenda e soggetto ai termini di prescrizione previsti per le contravvenzioni anche con riguardo alle condotte pregresse di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno (Cass. pen., Sez. I, 17-12-2012, n. 478, in *Cass. pen.*, 2012).

L'art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - nel punire con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato" - non richiede la stabilità del rapporto di lavoro, né prevede che il soggetto attivo persegua finalità di ingiusto profitto, ed esclude la punibilità del datore di lavoro solo in caso di regolare presenza in Italia dello straniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzioni e aspettative di colui al quale viene data occupazione (Cass. pen., Sez. I, 17-06-2010, n. 25990, in *Dir. Prat. Lav.*, 2010, 36, 2127).

Integra il reato di illegale assunzione al lavoro di stranieri (art. 22, comma dodicesimo, D.Lgs. n. 286 del 1998) l'occupazione di lavoratori privi del permesso di soggiorno, anche se con il "patto di prova" previsto dall'art. 2096 c.c., in quanto la norma non distingue tra rapporti di lavoro stabili o soggetti a condizione (Cass. pen., Sez. I, 8-02-2005, n.8661, in *Cass. Pen.*, 2005).

Il sequestro preventivo di un'azienda quale cosa pertinente al reato di cui all'art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è legittimo, nel caso in cui il numero di lavoratori sprovvisti di permesso di soggiorno risulti in tale azienda prevalente (Cass. pen. Sez. I, 3-03-2009, n. 18550, in *Dir. e Prat. Lav.*, 2009, 25, 1484).

Non può applicarsi allo straniero che non è titolare di permesso di soggiorno e non si trova in una situazione di perdurante pendenza della procedura di sanatoria, ex L. n. 222/2002 (essendo stata tale procedura conclusa con diniego), l'art. 22, comma 11 del D.Lgs. n. 286/1998 (Cons. Stato, Sez. VI., 1-10-2008, n. 4750, in www.giustiziamministrativa.it).

Ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, deve aversi riguardo all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento di costituzione del rapporto, tenuto conto che la condizione di illegalità dei lavoratori non consente la formalizzazione di un regolare rapporto di lavoro (Cass. pen., Sez. I, 08-07-2008, n. 29494, in *Cass. Pen.*, 2008).

PRASSI:

1. Art. 22, comma 1.

- Nota Ministero dell'Interno, 25-10-2005, n. 2768/2.2: "Procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione – Chiarimenti".

- Circ. Ministero dell'Interno, 13-5-2005 n. 1: "Attività dello Sportello unico per l'immigrazione".

2. Art. 22, comma 7.

- Circ. Ministero dell'Interno, 29-1-2008 n. 465: "Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro - D.Lgs. n. 181/2000 e D.M. 30 ottobre 2007".

- Nota Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 29-8-2006, n. 25/1/0003012: "Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 2004 - Art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998".

3. Art. 22, comma 11.

- Circ. Ministero dell'Interno, 6-5-2009 n. 400/C/2009/2826/12.214.22/IIDIV: "Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Durata".

- Nota Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 19-7-2007 n. 19/2007: "Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 – Lavoratori stranieri – Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Perdita del posto di lavoro – Possibilità di iscrizione nell'elenco anagrafico o nelle liste di mobilità dei Centri per l'impiego ai sensi dell'art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286 del 1998".

4. Art. 22, comma 13.

- Circ. Inps, 28-2-2003 n. 45: "Legge 30 luglio 2002, n. 189. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati".

Art. 23. Titoli di prelazione

1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

- a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
- b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
- c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

NOTA:

Molto interessante è l'articolo in oggetto, il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, può prevedere attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

La *ratio* di tali programmi è quella diretta:

- a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani; che operano all'interno dello Stato;
- b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
- c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

Art. 24. Lavoro stagionale ⁽¹⁾

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter. ⁽³⁾

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. ⁽²⁾

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori

di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. ⁽²⁾

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 17, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

NOTA:

Chiunque (datore di lavoro italiano o straniero soggiornante in Italia), volesse assumere con rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale uno straniero, deve presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, il quale sportello rilascia l'autorizzazione dopo 10 giorni dalla comunicazione. Al fine di facilitare l'inserimento o la permanenza nel mondo del lavoro del lavoratore extra UE, il decreto cd. Semplificazioni, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, ha previsto che se lo sportello unico per l'immigrazione non comunica al datore di lavoro il diniego dell'autorizzazione, questa si intende accordata nel caso il lavoratore sia già stato autorizzato o assunto dallo stesso datore di lavoro l'anno precedente.

L'autorizzazione è valida da 20 giorni a nove mesi. Sempre il decreto semplificazioni ha inserito nel testo unico la possibilità di prorogare la durata dell'autorizzazione e rinnovare il permesso di soggiorno al

lavoratore che abbia una successiva opportunità di lavoro stagionale presso lo stesso o un nuovo datore di lavoro.

Il lavoratore straniero stagionale, che sia rientrato nello stato di provenienza alla scadenza dell'autorizzazione, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese. Ciò sta a significare che la normativa vigente non consente, a richiesta dello straniero interessato, il rinnovo automatico, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di un permesso di soggiorno già rilasciato esclusivamente per lavoro stagionale, ma prevede una procedura più complessa, specificata nell'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998 e nell'art. 38, comma 7, D.P.R. n. 394/1999. A tal fine è necessario, come si è già detto, che il lavoratore stagionale rientri nel paese di origine alla scadenza del permesso e chiedi poi nuovamente un nuovo ingresso in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale.

In caso di datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro stagionale con stranieri, cui il permesso di soggiorno è scaduto, revocato o annullato, egli è punito con la sanzione prevista dall'art. 22, comma 12, del D. Lgs. 286/1998.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Diritto di precedenza.

In materia di immigrazione l'art. 24, comma 4, D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) prescrive il rientro del lavoratore stagionale straniero nello Stato di provenienza solo al fine di acquisire la precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per motivi di lavoro stagionale; prevede poi la conversione in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato senza menzionare la necessità del rientro (Cons. Stato, Sez. III, 20-03-2013, n. 1610, in www.giustizia-amministrativa.it).

In base alla vigente normativa (art. 24, comma 4, del D. Lgs. 286/1998), la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato può avvenire solo qualora lo straniero, al termine del periodo lavorativo, sia rientrato nel proprio paese di origine. Ciò gli fa acquisire il diritto di precedenza nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ottenendo così che il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ottenuto dopo il secondo ingresso in Italia, possa essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 10-01-2012, n. 18, in www.giustizia-amministrativa.it).

L'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione) prevede per i lavoratori stranieri - già precedentemente entrati in Italia in qualità di stagionali, e rientrati regolarmente nel Paese di origine alla scadenza del periodo fissato - il diritto di precedenza per il rientro nel territorio italiano nella stagione successiva o anche, "qualora se ne verifichino le condizioni", la possibilità di convertire il proprio titolo di permanenza in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 03-03-2010, n. 526, in www.altalex.com; *idem* Cons. Stato, Sez. VI, 3-05-2010, n. 2498, in www.altalex.com).

Il significato degli art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998 e 38, comma 7, del D.P.R. n. 394/1999 è che il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale non è immediatamente convertibile (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste, Sez. I, 21-04-2008, n. 259, in www.giustiziamministrativa.it).

PRASSI:

1. Art. 24.

Circ. Ministero dell'Interno, 1-8-2000 n. 300.C/2000/4216/A/12.214.3.4: "Autorizzazioni al lavoro per ingresso dall'estero - artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 30 e 38 del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394 del 1999 - Decentramento ex D.Lgs. n. 469 del 1997. Autorizzazioni al lavoro domestico".

Art. 25. Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 28, L. 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

Partendo dal principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, a quest'ultimi titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria:

- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.

Infine, in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi.

PRASSI:

1. Art. 25.

Msg. ENPALS, 9-9-2002, n. 6: "Artt. 18 e 28, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e asilo. Soppressione della facoltà di richiedere, da parte dei lavoratori, il rimborso dei contributi previdenziali effettivamente versati in caso di cessazione dell'attività lavorativa in Italia (artt. 22 e 25, D.Lgs. n. 286 del 1998)".

Art. 26. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. ⁽¹⁾

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. ⁽²⁾

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale

comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. ⁽³⁾

(1) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 28, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Periodo aggiunto dal comma 2 dell'art. 18, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(3) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 21, L. 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

Lo straniero, in base all'art. 26, può richiedere il permesso di ingresso e soggiorno per esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie. Per poter ottenere ciò, lo straniero, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività e di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere, deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il visto di ingresso per lavoro autonomo viene rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio. In caso di condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della L. 633/1941, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473 e 474 c.p. comporta:

- a) la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero;
- b) l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

E' manifestamente inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione (Corte Cost., 26/29-04-2010, n. 152, in www.altalex.com).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica del permesso di soggiorno dello straniero condannato in via definitiva per reati specificamente indicati. Infatti, il rimettente ha fornito una carente descrizione della fattispecie concreta, non indicando elementi che assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio del permesso di soggiorno (Corte cost., 17-07-2009, n. 219, in Gazz. Uff., 1ª Serie speciale, 22 luglio 2009, n. 29).

Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede l'automatica espulsione del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile (anche in seguito a patteggiamento) per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 c.p.. Infatti, a prescindere dal fatto che il giudice remittente omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione e non descrive adeguatamente la fattispecie sub iudice, dopo l'emissione dell'ordinanza di remissione il quadro normativo di riferimento ha subito considerevoli modifiche, per effetto del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 - attuativo della Direttiva n. 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare - recentemente integrato e modificato dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, sicché appare opportuno restituire gli atti al giudice a quo affinché proceda - anche ai fini della verifica delle condizioni di ammissibi-

lità - ad una nuova valutazione in merito alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della sollevata questione (Corte cost., ord., 20-11-2008, n. 378, in www.altalex.com).

E' inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione (Corte Cost., ord., 7/21-03-2007, n. 101 (in Gazz. Uff., 1ª Serie speciale, 28 marzo 2007, n. 13).

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 3, e 41 Cost., dell'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale stabilisce che «la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto d'autore, e dagli artt. 473 e 474 c.p. comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera». Da un lato, infatti, la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del medesimo decreto legislativo, impedisce che possa essere riconosciuta al Tar rimettente la competenza giurisdizionale a decidere sulla legittimità della espulsione con accompagnamento alla frontiera e quindi la legittimazione a sollevare la correlativa questione di costituzionalità; dall'altro, la questione risulta prospettata con riguardo all'intera disposizione del comma 7-bis dell'art. 26, senza alcuna limitazione al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, sicché una pronuncia sulla legittimità della sola previsione di quest'ultimo provvedimento, avrebbe un "thema decidendum" che, in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, si presenterebbe in termini diversi da quelli della questione effettivamente sollevata (Corte cost., 22-06-2006, n.240, in Gazz. Uff., 1ª Serie speciale, 28 giugno 2006, n. 26).

E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui prevede che la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, L. 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473 e 474 c.p. comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113 Cost. (Corte cost., ord., 4-05-2005, n. 189, in *Foro It.*, 2005, 1, 2275).

2. Requisiti per permesso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e reddito annuo.

A norma dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 286/98, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lo straniero deve dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; per l'anno 2009, questa soglia è stata fissata dal legislatore in € 8.263,31 (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 5-03-2010, n. 1427, in www.altalex.com).

3. Revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo:

a) In genere.

Le ipotesi di automatismo preclusivo al rinnovo del permesso di soggiorno introdotte dalla legge n. 189 del 2002, nel corpus del Testo Unico sull'immigrazione, avuto particolare riguardo alle previsioni di cui ai rinnovati artt. 4, comma terzo, e 26, comma settimo bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui attribuiscono conseguenze pregiudizievoli alle condanne per determinati reati, devono intendersi operative nella sola ipotesi in cui sia il fatto commesso che la conseguente condanna in sede penale trovino collocazione in un momento successivo a quello della richiamata novella legislativa del 2002. L'espresso principio determina nella specie la declaratoria di illegittimità del provvedimento amministrativo, già impugnato e confermato in prime cure, in quanto i fatti delittuosi ritenuti ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (per lavoro subordinato) risalgono agli anni 1999 e 2001 (Cons. Stato, Sez. VI, 5-10-2010, n. 7302, in www.altalex.com).

La disposizione di cui dell'art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 introduce una misura non avente natura di pena accessoria o di misu-

ra di sicurezza, sì da doversi correlare ad un giudizio di colpevolezza o di pericolosità del soggetto, bensì una che rappresenta un effetto automatico della condanna per particolari reati, con funzione social-preventiva: partendo da un quadro criminologico riguardante specificamente gli extracomunitari, la norma è stata ispirata dall'esigenza di contrastare l'aspetto criminogeno del fenomeno dell'immigrazione e di ridurre l'allarme sociale, colpendo i fenomeni statisticamente più comuni, e, in questa prospettiva, si è perciò limitata a volere allontanare dal territorio nazionale coloro che vivono di illeciti nuocendo alla produzione legale. Il complesso degli elementi ora ricordati induce a ritenere non arbitraria, né irragionevole, la scelta del legislatore. Di conseguenza, per questi motivi, la revoca del permesso di soggiorno, ex art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, deve reputarsi costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 3/04-2007, n. 948, in www.giustiziamministrativa.it).

b) Fatti antecedenti al D. Lgs. 286/1998.

Non si applica allo straniero che abbia commesso un reato e sia stato condannato prima dell'entrata in vigore della L. n. 189/2002, la causa ostativa, al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, di cui all'art. 26, comma settimo bis, del D.Lgs. n. 286/1998 (comma introdotto, appunto, con L. n. 189/2002) (Cons. Stato, Sez. VI, 14-10-2009, n. 6298, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 11-05-2010, n. 1118, in www.altalex.com).

Va considerata erronea l'applicazione dell'art. 26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 286/1998, qualora la detta applicazione riguardi condanne intervenute prima della sua entrata in vigore, violandosi altrimenti il principio di irretroattività delle leggi; ne consegue che un giudizio di pericolosità sociale dello straniero non può basarsi unicamente sulle dette condanne (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 20.2.2007 n. 585, in www.giustiziamministrativa.it; Cons. Stato, Sez. VI, 19-06-2009, n. 4075, in www.altalex.com).

c) Reati:

c.1.) Reati indicati dalla L. 633/1941.

In materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 286/1998, nella formulazione introdotta dall'art. 21 della legge n. 189/2002, deve essere ritenuto legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso dal Questore nei confronti dello straniero che abbia riportato una condanna irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni della legge n. 633/1941 in materia di protezione del diritto di autore, sussistendo, in detta ipotesi, un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di una autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale dello straniero, trattandosi di una preclusione che non costituisce un effetto penale, o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell'aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o di riprovevolezza del comportamento tenuto nel paese dallo straniero (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 4-12-2009, n. 12562, in www.giustiziamministrativa.it).

c.2.) Diritto d'autore.

Ai sensi dell'art. 26 co. 7 bis del D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo, si rivela atto dovuto in presenza di condanna con provvedimento irrevocabile per i reati previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. (T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, 22-03-2012, n. 113, in www.giustizia-amministrativa.it).

In materia di stranieri, in presenza delle condizioni di cui all'art. 26 comma 7 bis del D. Lgs. 286/1998 (ossia in caso di condanna irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della L. 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473 e 474 c.p.) il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno è atto dovuto: in presenza di tali circostanze, l'Amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità e non è perciò tenuta alla valutazione né della eventuale successiva integrazione sociale dello straniero né di alcun'altra evenienza (Cons. Giust. Amm. Sic., 15-09-2011, n. 560, in www.giustizia-amministrativa.it).

L'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 impone all'autorità, automaticamente e senza alternativa, di disporre la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera dello straniero, qualora l'interessato sia condannato in via definitiva per specifici reati, tra cui quelli relativi alla tutela del diritto di autore, senza che la legge operi distinzioni in relazione al tipo di rito processuale penale seguito per giungere alla condanna definitiva e senza che la legge attribuisca alcun rilievo all'indulto della pena (T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 19-01-2010, n. 20, in www.altalex.com).

La condanna per delitti in materia di c.d. "tutela del diritto d'autore", quale automatico ed assoluto dato preclusivo della possibilità per lo straniero di ottenere o rinnovare il titolo abilitativo della propria presenza in Italia (ex art. 26 comma 7 bis del D.Lgs. n. 286/1998) non si attaglia anche all'ipotesi in cui lo straniero abbia richiesto il titolo motivato dal rapporto di lavoro subordinato (e non, come dispone la normativa, autonomo), e vi sia stata carenza di valutazioni in ordine alla pericolosità del medesimo (Cons. Stato, Sez. VI, 17-04-2009, n. 2342, in www.giustiziamministrativa.it).

PRASSI:

1. Art. 26.

- Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 22-7-2010 n. 23/II/0003361/06: "Conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, in caso di contratto cosiddetto a progetto (art. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003)".

Art. 27. Ingresso per lavoro in casi particolari

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; ⁽¹⁾
- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro,

per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. ⁽²⁾

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. ⁽³⁾

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. ⁽⁴⁾

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. ⁽⁵⁾

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole. ⁽⁶⁾

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da uti-

lizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. ⁽⁷⁾

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.

(2) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 22, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, come sostituito dalla relativa legge di conversione (L. 6 aprile 2007, n. 46).

(4) Comma aggiunto dalla lett. r) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Comma aggiunto dalla lett. r) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

(7) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 22, L. 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

L'art. 27 ammette il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea. Per tali stranieri, il nulla-osta al lavoro è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, i cui nulla-osta al lavoro sono sostituiti da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati. Per tali stranieri, il nulla-osta al lavoro è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia. Per tali lavoratori, il nulla-osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- persone che svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
- infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;
- I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Casi particolari ed ingresso al lavoro.

Commette il reato di cui all'art. 27, comma 1, lett. f) D. Lgs. 286/1998 il datore di lavoro che occupi lavoratori stranieri non muniti del permesso di soggiorno in attività di formazione professionale (Cass. pen., Sez. I, 17-07-2012, n. 29729, in *Cass. pen.*, 2012).

La norma dell'art. 27, lett. i), D.Lgs. n. 286/1998, così dispone: 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: (...) i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o

aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 12-02-2007, n.211, in www.giustiziamministrativa.it).

La disciplina prevista dall'art. 27, comma 1, lettera i), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione) e dall'art. 40, commi 13 e 23, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione del testo unico), esclude, in effetti, la rinnovabilità e la convertibilità dei suddetti permessi di soggiorno, e vieta altresì che vengano utilizzati per rapporti di lavoro diversi da quello per il quale sono stati rilasciati (T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 17-06-2005, n.340, in www.giustiziamministrativa.it).

PRASSI:

1. Art. 27, comma 1.

- Nota Ministero dell'Interno, 30-9-2010: "Istanze di nulla osta ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 concernenti gli infermieri professionali".

- Nota Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 3-4-2008 n. 25/1/0004716: "Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - risposta ad interpello avanzato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana - nulla osta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante - corretta interpretazione dell'art. 27, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 40, comma 13, del D.P.R. n. 394 del 1999".

2. Art. 27, comma 1bis.

Ris. Ministero dell'economia e delle finanze, 18-3-2008 n. 100/E: "Istanza di interpello - Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Imposta di bollo - Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286".

3. Art. 27, commi 1ter e 1quater.

Circ. Ministero dell'Interno, 27-7-2010 n. 4848: "Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati e ricongiungimento familiare del genitore naturale".

4. Art. 27, comma 5bis.

Circ. Ministero dell'Interno, 18-10-2010 n. 6876: "D.P.C.M. 31 agosto 2010 recante la determinazione del limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri".

Art. 27-bis. Ingresso e soggiorno per volontariato (¹)

1. Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente

riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.

4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE

per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.

NOTA:

L'art. 27 bis è stato introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2007, il quale riconosce allo straniero, tra i 20 ed i 30 anni, di partecipare a programmi di volontariato, dopo la verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie: 1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; 2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; 3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate compiti e funzioni del volontario;

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario.

La domanda per richiedere l'ingresso ed il soggiorno per volontariato è presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti succitati, rilascia il nulla osta.

Art. 27-ter. Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica⁽¹⁾

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un pe-

riodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui al comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.

NOTA:

L'art. 27 ter, introdotto dal D. Lgs. 17/2008, attribuisce allo straniero, che sia in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, la possibilità di chiedere il permesso di soggiorno ed ingresso per ricerca scientifica.

Lo straniero è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca, il quale è stato istituito dal D.M. 11 aprile 2008.

Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza, con cui lo straniero-ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accoglierlo. Inoltre, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del

rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Anche in tale ipotesi, è possibile il ricongiungimento familiare, ai quali familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello dello straniero- ricercatore.

PRASSI:

1. Art. 27ter.

- Circ. Ministero dell'Interno, 28-7-2010 n. 4916: "Articolo 27-ter del D.Lgs. n. 286/1998 - Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica - Chiarimenti sulla corretta interpretazione della norma".

- Nota Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, 7-7-2010 n. 1304: "Articolo 27-ter del D.Lgs. n. 286/1998 - Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica - Chiarimenti sulla corretta interpretazione della norma".

- Circ. Ministero dell'Interno, 25-6-2009 n. 3163: "Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 27-ter, D.Lgs. n. 286/1998".

Art. 27-quater. Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della carta blu UE ⁽¹⁾

1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:

a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestatadal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;

b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;

b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;

c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale prote-

zione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;

c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;

d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;

h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;

i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura- ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.

5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica

professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);

b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;

c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello mini-

mo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

7. Il rilascio del nulla osta al lavoro è subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4.

8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.

9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
- c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.

11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative e' rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la

dicatura 'Carta blu UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei seguenti casi:

- a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;
- b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;
- d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.

13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorso 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.

16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29.

Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.

17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico è rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 109.

NOTA:

L'art. 27 quater, introdotto dal D. Lgs. 109/2012, attribuisce al datore di lavoro la possibilità di assumere lo straniero, rilasciando dalla questore la Carta blu Ue, per svolgere i c.d. lavori qualificati. La norma in esame individua i limiti, le esclusioni e le modalità.

TITOLO IV – DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

Art. 28. Diritto all'unità familiare

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari. ⁽¹⁾

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

(1) Comma così sostituito dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

NOTA:

L'art. 28 del D. Lgs. 26/1998 (c.d. T.U. immigrazione) riguarda il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia, che è in via generale riconosciuto soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e in tale categoria non rientrano i soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, onde l'esistenza di un nucleo familiare non è di per sé sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato.

Invece, ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea si applica il D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 "Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.", che è stato abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 52 e dall'art. 15 del D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54. Comunque, ribadisce al comma 3 dell'articolo in esame che qualsiasi provvedimento amministrativo e giudiziario, che ha come fine l'unità familiare ed i minori, deve tener conto del superiore interesse del minore.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Art. 28 del D. Lgs. 286/1998 e soggetti che hanno diritto all'unità familiare.

La norma regolamentare che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno al cittadino straniero irregolare ma inespellibile perché convivente con parente italiano (art. 28 del Regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione – D. Lgs. 286/1998) deve essere coordinata con le norme primarie che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (art. 30 T.U. Immigrazione – D. Lgs. 286/1998), previo accertamento dei requisiti reddituali e di idoneità alloggiativa ivi previsti. Conseguentemente la condizione di inespellibilità non conferisce titolo autonomo per chiedere un permesso di soggiorno ex art. 28 del Regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione (in alternativa a quello previsto dall'art. 30 T.U. Immigrazione –

D. Lgs. 286/1998), ma può solo essere eccepita al fine di inibire temporaneamente l'efficacia di un provvedimento di espulsione dal Territorio Nazionale (App. Brescia, 27-07-2012, in www.utetgiuridica.com) Al cittadino di un paese terzo, coniuge di cittadino dell'Unione europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto, alla luce dell'interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-127 del 25 luglio 2008, la dir. 2004/38/CE consente a qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'art. 2, punto 2 della predetta Direttiva, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato legalmente o meno in un altro Stato membro; pertanto, una normativa interna che imponga al coniuge del cittadino dell'Unione la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante, è incompatibile con la Direttiva citata, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. (Cass. civ., Sez. I, 09-02-2011, n. 3210, IN *Mass. Giur. It.*, 2011).

La tutela del diritto all'unità familiare non ha, nell'ordinamento vigente, una valenza assoluta ed è prevista da altra normativa non operante in tema di procedura di regolarizzazione (art. 28, primo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998) ed "alle condizioni previste dal presente testo unico" (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 8-04-2006, n. 410, in www.giustiziamministrativa.it).

Il legislatore italiano ha consentito il ricongiungimento tra stretti congiunti del cittadino straniero come strumento per realizzare il diritto all'unità familiare, sia pure nei limiti soggettivi (ed oggettivi) definiti dall'art. 29 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286; non sarebbe pertanto ragionevole, e condurrebbe a conseguenze discriminatorie, riconoscere il diritto a chiedere il ricongiungimento allo straniero titolare di permesso di soggiorno, in Italia, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, studio, motivi religiosi, e negarlo, invece, allo straniero in possesso di permesso di soggiorno, in Italia, per motivi familiari (Cass. civ., Sez. I, 7-02-2001, n.1714, in *Dir. Famiglia*, 2001, 1429). Ai sensi dell'art. 28, primo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia è in via generale riconosciuto (alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste nei successivi artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 286 del 1998, i quali dettano le modalità con cui viene tutelato il diritto anzidetto) soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e in tale categoria non rientrano i soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, onde l'esistenza di un nucleo familiare non è di per sé sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato (Cass. civ., Sez. I, 20-08-2003, n. 12223, in *Mass. Giur. It.*, 2003; Cass. civ., Sez. I, 25-11-2005, n.25026, in *Mass. Giur. It.*, 2003).

Il permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere rilasciato al coniuge straniero di cittadino italiano anche se non convivente, in quanto l'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha previsto che continuano ad applicarsi le norme del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 (che non prevede il requisito della convivenza), non rilevando in senso contrario il disposto dell'art. 30, comma 1 bis del medesimo D.Lgs. n. 286, che stabilisce, invece, che il permesso di soggiorno è revocato se non vi è convivenza dei coniugi (Trib. Catania, 2-10-2003, in *Gius*, 2004, 2, 271).

Art. 29. Ricongiungimento familiare

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. ⁽¹⁾

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. ⁽²⁾

1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. ⁽³⁾

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; ⁽⁴⁾

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; ⁽⁵⁾

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel terri-

torio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ⁽⁶⁾

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. ⁽⁷⁾

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta. ⁽⁸⁾

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

- a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
- b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
- c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.

- (1) Comma così sostituito dall'art. 1, D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 1, D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160.
- (3) Comma aggiunto dalla lett. s) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
- (4) Lettera così sostituita dal comma 19 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
- (5) Lettera così sostituita dall'art. 1, D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160.
- (6) Comma così aggiunta dall'art. 1, D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160.
- (7) Comma così sostituito dalla lett. t) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
- (8) Comma prima modificato dall'art. 1, D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 e poi così sostituito dalla lett. u) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

NOTA:

L'art. 29 regola il ricongiungimento familiare; infatti stabilisce che ciò è possibile per: il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute; il coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

Invece, tale articolo non trova applicazione: quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva; agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, ovvero delle misure di cui all'art. 20 ed, infine, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998.

La domanda per ricevere il nulla-osta al ricongiungimento familiare è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale dovrà dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari; di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere; di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Il rilascio del nulla osta avviene entro 180 dalla richiesta.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

E' manifestamente inammissibile la questione la legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. 25 luglio 1998,

n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., "nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare in favore di figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive". Poiché nel giudizio a quo è impugnato un decreto di espulsione, il rimettente non deve fare applicazione della norma che disciplina il ricongiungimento familiare (Corte cost., ord., 31-10-2007, n. 361, in www.giurcost.org).

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui limita l'ingresso dei figli maggiorenni non autosufficienti a carico alla sola ipotesi che la mancata autosufficienza dipenda da incapacità derivante da stato di salute (Corte cost., ord., 26-09-2007, n. 335, in *Corr. Giur.*, 2007, 11, 1602).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta, per contrasto con gli artt. 3, 10 e 29 Cost., nei confronti dell'art. 29 comma primo lett. c) D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; poiché il legislatore può bilanciare l'interesse del ricongiungimento familiare con altri interessi meritevoli di tutela è costituzionalmente legittima la norma che riconosce il diritto al ricongiungimento familiare con lo straniero residente in Italia limitato al caso di entrambi i genitori ultrasessantacinquenni e di impossibilità di provvedere al loro sostentamento da parte di altri figli residenti nel paese di origine o di provenienza (Corte cost., 9-11-2006, n.368, in www.giurcost.org).

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'emigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale consente allo straniero di chiedere il ricongiungimento per i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero per i genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento esclusivamente per documentati gravi motivi di salute (Corte cost., 8-06-2005, n. 224, in *Fam. Dir.*, 2005, 6, 582).

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lett. b) e b-bis), D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 23, comma 1, L. n. 189 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, comma 2, 29 e 30 Cost., nella parte in cui prevede il ricongiungimento familiare coi figli maggiorenni nel solo caso in cui essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti una invalidità totale. Il rimettente, infatti, oltre a non esprimere in modo univoco quale sia l'intervento richiesto alla Corte, non descrive in modo sufficiente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio ed omette, in particolare, di dare conto di alcuni punti essenziali, quali la ricorrenza nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall'art. 28 D. Lgs. n. 286 del 1998 per ottenere il ricongiungimento familiare, non consentendo quindi alla Corte di valutare la rilevanza della questione nel giudizio "a quo" (Corte cost., ord., 24-06-2004, n. 187, in www.giurcost.org).

2. Ricongiungimento familiare e reddito minimo.

In tema di ricongiungimento familiare dello straniero, l'interpretazione dell'art. 29, comma 3, lett. b, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo la quale il richiedente il ricongiungimento dovrebbe dimostrare di disporre di un qualche reddito minimo proprio, non è conforme né alla lettera né alla ratio della norma in quanto la disciplina citata, la quale è finalizzata all'assicurazione di obiettivi di rango costituzionale, quale l'unità familiare, stabilisce, quale condizione per l'ingresso del familiare in Italia, una minima capacità di accoglienza - sia sotto il profilo abitativo che reddituale - del nucleo familiare di destinazione (Cass. civ., Sez. I, ord., 27-05-2008, n. 13849, in www.giustiziamministrativa.it).

La prestazione di garanzia, da parte dello straniero, per l'ingresso temporaneo in Italia di cittadini stranieri per il tempo necessario all'inserimento nel mercato di lavoro deve, tra l'altro, comprendere la messa a disposizione di "mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale . . . (da determinarsi secondo)

i criteri di cui all'art. 29, comma terzo, lett. b)" del T.U. n. 286/1998. Tale disposizione regola la capacità reddituale dello straniero titolare di carta o di permesso di soggiorno nei casi di ricongiungimento familiare e, a tal fine, consente di tenere conto "anche del reddito complessivo dei familiari conviventi con il richiedente". Non sussistono, però i presupposti per il cumulo di redditi con le modalità previste dal richiamato all'art. 29, comma terzo, lett. b) nel caso in cui alla data di presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione a prestare garanzia, non sussista rapporto di convivenza tra il richiedente e i familiari (ad es. i genitori) il cui reddito deve concorrere ad apprestare i minimi mezzi di sussistenza ai cittadini stranieri (per cui lo straniero si è fatto garante) durante il periodo di un anno preso in considerazione dall'art. 23, primo comma, del suddetto D.Lgs. ai fini dello stabile ingresso nel mercato del lavoro (Cons. Stato, Sez. VI, 3-03-2007, n.1020, in www.giustiziamministrativa.it).

3. Minore affidato in Kafalah.

In tema di ricongiungimento familiare e di equipollenza degli istituti presenti nel diritto dell'Ecuador, il giudice non può operare una meccanica applicazione analogica dei principi affermati con riferimento all'istituto marocchino della "kafalah", dovendo invece verificare l'esistenza nel diritto dell'Ecuador di istituti quali l'affidamento dei minori (Cass. civ., Sez. VI - 1, 21-11-2011, n. 24560, in *Famiglia e Diritto*, 2012, 5, 471).

Il vincolo di protezione materiale ed affettiva derivante dalla "kafalah" non costituisce presupposto idoneo a giustificare l'ingresso in Italia di un minore straniero affidato ad un cittadino italiano in virtù del predetto istituto, non essendo applicabile la disciplina del ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, dettata a beneficio del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante, ma quella di cui al d.lgs. n. 30 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE, riguardante l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari (anche stranieri) nel territorio degli Stati membri, la quale, tuttavia, include nella nozione di "familiare", oltre ai discendenti diretti del cittadino o del suo coniuge, soltanto i minori che fanno ingresso in Italia ai fini dell'adozione internazionale; né l'art. 29 cit. può essere interpretato estensivamente ai sensi dell'art. 28, comma secondo, del d.lgs. n. 286 cit., il quale, nel consentire l'applicazione delle norme più favorevoli, si riferisce esclusivamente a quelle che disciplinano le modalità del ricongiungimento (Cass. civ., Sez. I, 4-11-2005, n. 21395, in *Mass. Giur. It.*, 2005; Cass. civ., Sez. I, 20-03-2008, n. 7472, in *Mass. Giur. It.*, 2008; Cass. civ., Sez. I, 28-01-2010, n. 1908, in *Mass. Giur. It.*, 2010; Cass. civ. Sez. I, 01-03-2010, n. 4868, in *Nuova Giur. Civ.*, 2010, 7-8, 1, 831; Trib. Minorenni Brescia, 12-03-2010, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc.*, 2010, 3, 760).

PRASSI:

1. Art. 29 (in genere).

- Circ. Ministero dell'Interno, 19-5-2009 n. 2497: "Istanze di nulla osta di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del Testo Unico immigrazione presentate su modello cartaceo".

- Circ. Ministero dell'Interno, 8-5-2009 n. 2218: "Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Rinnovo del permesso di soggiorno di genitori ultrasessantacinquenni. Assicurazione sanitaria".

- Nota Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 4 maggio 2009, n. DGRUERI/VI/I.3.b.a/9682/P: "Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unico sull'immigrazione, come modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160".

- Nota Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 24-2-2009 n. DGRUERI/VI/I.3.b.a/4537/P: "Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unico sull'immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne".

- Circ. Ministero dell'Interno, 17-2-2009, n. 737: "Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unico dell'immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria".

- Circ. Ministero dell'Interno, 28-10-2008 n. 4660: "Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unico sull'immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008".

- Mess. Ministero degli affari esteri, 12-3-2008 n. 306/93898: "Ricongiungimento familiare. Nulla osta emessi dallo Sportello Unico per l'immigrazione a favore di stranieri segnalati nel S.I.S".

2. Art. 29, commi 1, 1bis, 1ter e 5.

Circ. Ministero dell'Interno, 27-8-2009 n. 4820: "Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

3. Art. 29, comma 3.

Circ. Ministero dell'Interno, 18-11-2009 n. 7170: "Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

4. Art. 29, comma 6.

Circ. Ministero dell'Interno, 24-9-2009 n. 5987: "Articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni. Conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in motivi familiari".

Art. 29-bis. Ricongiungimento familiare dei rifugiati ⁽¹⁾

1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

(1) Articolo aggiunto dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 2, D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

NOTA:

La presente norma prevede il ricongiungimento familiare per il rifugiato, la cui procedura è quella indicata nell'art. 29 del suddetto decreto, con l'esclusione del comma 3 dell'art. 29 citato.

Nell'ipotesi in cui il rifugiato sia un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

Art. 30. Permesso di soggiorno per motivi familiari

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. ⁽¹⁾ La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. ⁽²⁾

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

(...)⁽³⁾

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno

non può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. ⁽⁴⁾

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ⁽⁵⁾.

(1) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 29, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Periodo aggiunto dalla lett. g) del comma 1 dell'art. 2, D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 e poi abrogato dall'art. 25, D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Si riporta il testo: "4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea è rilasciata una carta di soggiorno."

(4) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 24, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(5) Il comma che recitava: "6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui ⁽⁵⁾ a decorrere dall'anno 1998." è stato così sostituito dal comma 21 dell'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

NOTA:

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno per motivi familiari, a differenza di quello disciplinato in via generale all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, costituisce, in presenza di specifiche situazioni tassativamente individuate, un «atto dovuto» dell'amministrazione. In particolare, è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

A tali ipotesi, va aggiunta quella prevista dal comma 1 bis dell'articolo in esame che riguarda il cittadino straniero coniugato con un cittadino italiano; in tal caso è necessario la stabile convivenza dei coniugi.

Inoltre, l'articolo dispone che in caso di morte del familiare e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.

Infine, è indicata la possibilità di presentare ricorso, avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare, al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede l'interessato, provvedendosi, sentito l'interessato, nei modi indicati dall'art. 20 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, cd. Decreto "Taglia-Riti". Tale articolo stabilisce che le controversie disciplinate dal presente articolo siano regolate dal rito sommario di cognizione e che l'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

Va disposta la restituzione al giudice rimettente, degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 29, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in tema di revocabilità del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di famiglia in caso di accertata assenza di convivenza con il coniuge di cittadinanza italiana, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della asserita disparità di trattamento del cittadino italiano rispetto al cittadino di altri Stati membri dell'Unione europea, cui sarebbe applicabile l'art. 3 del D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la disposizione censurata è stata modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e l'art. 3 del D.P.R. n. 54 del 2002 è stato espressamente abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione sollevata (Corte cost., ord., 18-04-2008, n. 107, in www.altalex.com).

2. Differenza del permesso di soggiorno per motivi familiari e permesso a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998.

Il permesso di soggiorno disciplinato in generale dall'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ed il permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplato dall'art. 30 dello stesso D.Lgs. non hanno identità di struttura, invero mentre il primo è connotato da ampi spazi di discrezionalità della pubblica amministrazione, cui si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, il secondo, in presenza delle specifiche situazioni tassativamente elencate si configura come atto dovuto ed integra, pertanto, oggetto di diritti soggettivi conoscibili dal giudice ordinario (Cons. Stato, Sez. VI, 3-05-2007, n.1940, in *Mass. Giur. It.*, 2007; Cons. Giust. Amm. Sic., 14-04-2010, n. 502, in www.altalex.com).

3. Permesso di soggiorno per motivi familiari e definizione di "motivi familiari".

Non ha diritto al ricongiungimento familiare il cittadino extracomunitario, legato da un'unione debitamente attestata nel proprio paese d'origine con un cittadino italiano dello stesso sesso perché la qualità di "familiare", necessaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 286 del 1998 per il riconoscimento del diritto è esclusa, nel nostro ordinamento, per qualsiasi convivenza di fatto, etero od omosessuale (Cass. civ., Sez. I, 17-03-2009, n. 6441, in *Mass. Giur. It.*, 2009).

Non può essere accolta la domanda del cittadino extracomunitario volta ad ottenere il ricongiungimento con il convivente cittadino italiano dimorante e residente in Italia. Come risulta dalla normativa contenuta nel titolo IV del D.Lgs. n. 286/1998 (Diritto all'unità familiare e tutela dei minori), il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 30 dello stesso decreto, è subordinato alla qualità di "familiare" del soggetto richiedente. La nozione di "familiare", risultante dal combinato disposto degli artt. 29 e 30 del decreto anzidetto, non ricomprende anche i soggetti, dello stesso sesso o di sesso diverso, legati da una stabile relazione affettiva, realizzata attraverso una convivenza di tipo non matrimoniale registrata o attestata, né tale estensione può ritenersi imposta da alcuna norma co-

stituzionale. (Nel caso di specie, si respinge il ricorso di un cittadino neozelandese richiedente il permesso di soggiorno per motivi familiari, sulla considerazione che il provvedimento dell'autorità competente del Paese di origine si limita a riconoscere ai resistenti la qualità di partners de facto e non di familiari, difettando così la qualifica necessaria perché possa essere rilasciato il permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998) in sintonia con il costume sociale (Cass. civ. Sez. I, 17-03-2009, n. 6441, in *Giur. It.*, 2009, 12, 2664).

4. Art. 30, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 e giudice competente.

La formulazione impiegata dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 secondo cui contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può ricorrere avanti al giudice ordinario, induce a ritenere che la giurisdizione del giudice ordinario si estende a qualunque caso di impugnazione di un diniego di permesso di soggiorno opposto per motivi di famiglia (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 8-11-2006, n.5328, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 21-11-2006, n. 4354, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 30-01-2007, n.458, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Trentino-A. Adige Trento, Sez. I, 19-04-2007, n.65, in www.giustiziamministrativa.it; Cons. Stato, Sez. VI, 10-09-2008, n. 4318, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 30-03-2009, n. 978, in www.giustiziamministrativa.it).

4.1. Notificazione.

Nel procedimento di opposizione all'espulsione dello straniero, assoggettato al rito camerale in virtù del richiamo agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. operato dall'art. 30, sesto comma del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, la notificazione dell'ordinanza che definisce il giudizio davanti al giudice di pace è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del ricorso per cassazione solo se effettuata ad istanza di parte, e non anche quando sia stata eseguita dal cancelliere o su sua istanza, trattandosi di un procedimento che si svolge nei confronti di più parti. Ne consegue che, nel caso in cui la notifica sia stata effettuata a mezzo fax a cura del cancelliere del giudice di pace, è irrilevante, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la mancata produzione della copia autentica munita della relata di notifica (Cass. civ., Sez. I, 13-01-2010, n. 462, in www.altalex.com).

Art. 31. Disposizioni a favore dei minori

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

1. Il figlio minore della straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

NOTA:

Le disposizioni a favore dei minori contenute nell'art. 31 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 si riferiscono al minore di nazionalità straniera, e non anche al minore cittadino italiano, il quale ha diritto di risiedere sul territorio nazionale ed anche di giovare del divieto, imposto dall'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo testo normativo, di espulsione del parente entro il quarto grado con lui convivente. Tale disposizione non consente, infatti, alcuna distinzione nell'ambito dei rapporti di parentela e trova applicazione, a tutela del nucleo familiare del cittadino italiano, anche quando questi sia un minore. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame prevede da un lato che il minore affidato ai sensi dell'art. 4 L. n. 184/1983 è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole, e dall'altro che al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. Tale normativa non è, però, applicabile al caso del minore il quale non sia stato formalmente affidato, e dunque sia titolare del diverso permesso per minore età rilasciato ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 394/1999.

Inoltre, l'art. 31, comma 3 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare l'ingresso o la permanenza in Italia, per un periodo di tempo determinato, del familiare del minore che ivi si trovi solo qualora sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore medesimo, non può certo intendersi diretto a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il proprio genitore. La richiamata previsione legislativa deve, invece, ritenersi correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni particolari, le quali non possono mai assumere i caratteri della normalità e della stabilità.

Infine, il tribunale per i minorenni può intervenire nell'ipotesi dell'espulsione del minore.

Da ciò si ricava che l'intervento del tribunale per i minorenni per regolare la condizione giuridica dello straniero assume, nella disciplina fissata dal D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, carattere eccezionale ed è limitato all'ipotesi dell'espulsione del minore (art. 31, comma 4) ed a quella dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore (art. 31, comma 3); nè il fatto che la permanenza del familiare sia correlata alla sussistenza di situazioni eccezionali contrasta con l'esigenza che il minore sia educato nell'ambito familiare o, comunque, costituisce "un vulnus" all'unità familiare, in quanto al minore non è impedito di seguire il genitore e questi ha il diritto di portarlo con sé (art. 19 comma 2 lett. a).

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Art. 32 del D.Lgs. 286/1998 e minori in genere.

Deve essere ordinata la restituzione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte remittente, degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale, introdotti con plurime ordinanze di rimessione e in riferimento ai medesimi parametri costituzionali (artt. 3, 10, prima comma e 117, comma primo, Cost.): a) dell'art. 32, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 32, lett. v), della L. 15 luglio 2009, n. 94, estende ai minori affidati ai sensi dell'art. 2 della L. 4 maggio 1983, n. 184, e a quelli sottoposti a tutela la disciplina originariamente prevista per i soli minori "non accompagnati", in virtù della quale, per la conversione del titolo di soggiorno rilasciato per "minore età" in quello rilasciato per "lavoro subordinato", è necessario aver partecipato per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale; b) l'art. 32, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla lett. v) del comma 22 dell'art. 1 della L. 95/2009 anche nella parte in cui estende la propria applicazione agli stranieri - già entrati in Italia come "non accompagnati" - che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per minore età e che siano in grado di documentare la sussistenza di una condizione di affidamento, ovvero di tutela, in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della L. 94/2009. Infatti, dopo la pronuncia delle suddette ordinanze di rimessione, non solo nella giurisprudenza amministrativa si è ulteriormente consolidato un orientamento interpretativo diverso da quello seguito dal remittente (la cui omessa considerazione, da parte del medesimo TAR, ha dato luogo all'ordinanza di questa Corte n. 222 del 2011, di manifesta inammissibilità di questioni analoghe alle presenti, proprio per la suddetta ragione), ma anche il quadro normativo di riferimento ha subito importanti modifiche. Infatti, la norma oggetto di censura è stata modificata dalla lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 3, del D.L. 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della dir. 2008/115/CCE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari) convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129, sicché, con la nuova formulazione dell'art. 32, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri "non accompagnati" e minori stranieri "comunque affidati", prevedendo solo per i primi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Per tutte le suddette innovazioni sopravvenute è opportuno che il remittente proceda ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni in oggetto, tenendo altresì conto del diverso orientamento giurisprudenziale affermatosi nella giurisprudenza amministrativa circa il momento dal quale ritenere applicabile la norma oggi ulteriormente modificata (Corte cost., 02-12-2011, n. 326, in www.giurcost.it).

Si deve ritenere che una interpretazione restrittiva degli articoli 31 e 32, D.Lgs. n. 286/1998, volta ad escludere i minori affidati dalla possibilità di convertire il permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati nel primo comma dell'art. 32, determini una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dallo stesso art. 32 riguardo ai minori presenti in Italia al compimento della maggiore età, ponendosi, così, in contrasto con l'art. 3, Cost. (Cons. Stato, Sez. VI Sent., 18-12-2007, n. 6525, in www.giustiziamministrativa.it).

L'art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede alcune possibilità di deroga alla disciplina dell'immigrazione, in quanto riconoscendo il principio del "migliore interesse del bambino" si considera il minore straniero al pari del minore italiano come soggetto di diritti e di tutela. Tale principio è di interesse generale in quanto attraverso il corretto inserimento del fanciullo nella società può derivare un migliore adattamento in Italia del nucleo familiare al quale questi appartiene. L'art. 31 comma 3 sottrae la competenza alla Pubblica amministrazione e al Questore attribuendola al Tribunale dei Minorenni riconoscendo che l'interesse del minore straniero è il principio guida dell'art. 31 comma 3, interesse, sia pure per gravi motivi, capace di derogare ad altre disposizioni di legge. Nel caso di specie, invece, la Cassazione non ha ravvisato i "gravi motivi" previsti dalla norma nella malattia psichica di una bambina sottoposta a un protocollo di cure mediche e di verifiche semestrali presso la struttura ospedaliera spe-

cializzata che l'aveva in carico (Cass. civ., Sez. I, 14-06-2002, n.8510, in *Corr. Giur.*, 2004, 2, 199).

2. Tutela della salute del minore e permesso di soggiorno temporaneo del familiare.

La temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato italiano del familiare del minore di cui all'art. 31 del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) deve essere concessa non solo se ricorrono gravi motivi contingenti ed eccezionali strettamente inerenti la salute del minore stesso, ma anche quando sia possibile presumere un deterioramento grave della condizione psico-fisica del medesimo a seguito dell'allontanamento improvviso del genitore (o familiare), fermo restando il necessario contemperamento tra due valori primari, quali l'interesse del minore e la salvaguardia dell'ordine pubblico. A tal fine, pertanto, deve ritenersi sufficiente la sussistenza di qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute riconducibili al complessivo equilibrio psico-fisico del minore, potrebbe ad egli derivare a causa dell'allontanamento improvviso del familiare o del suo definitivo sradicamento dall'ambiente ove è cresciuto. Trattasi, dunque, di situazioni di indeterminabile durata, non stabili e non facilmente catalogabili, benché siano accomunate dal fatto che tutte rappresentano eventi traumatici, non prevedibili nella vita del bambino, che travalicano il normale comprensibile disagio legato al rimpatrio del medesimo o del suo familiare (Cass. civ., Sez. I, 10-03-2010, n. 5856, in *www.altalex.com*; Cass. civ., Sez. I, 10-03-2010, n. 5857, in *www.altalex.com*; Cass. civ., Sez. Un., 25-10-2010, n. 21799, in *www.altalex.com*; *Contra* Cass. civ., Sez. I, 16-10-2009, n. 22080, in *Mass. Giur. It.*, 2009; Cass. civ., Sez. I, 19-01-2010, n. 823, in *www.altalex.com*).

2.1. Ricorso straordinario per cassazione.

E' ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti di ingresso e permanenza in Italia del familiare di un minore straniero per i gravi motivi previsti dall'art. 31, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Cass. civ., Sez. I, 14-06-2002, n. 8511, in *Mass. Giur. It.*, 2002; Cass. civ., sez. I, 14-06-2002, n. 8510, in *Mass. Giur. It.*, 2002; Cass. civ., Sez. I, 11-01-2006, n.396, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass. civ., Sez. Un., 16-10-2006, n.22216, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass. civ., Sez. I, 19-02-2008, n. 4197, in *Nuova Giur. Civ.*, 2008, 7-8, 1, 996; *contra* Cass. civ., Sez. I, 4-03-2005, n. 4798, in *Mass. Giur. It.*, 2005).

Art. 32. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23. ⁽¹⁾

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi

per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. ⁽²⁾

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. ⁽³⁾

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. ⁽⁴⁾

(1) Comma così modificato dalla lettera v) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 25, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dalla lett. v) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94. Da ultimo le parole: "sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33," sono state soppresse ed aggiunte le parole: "previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati" dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito in L. 2 agosto 2011, n. 129.

(3) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 25, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(4) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 25, L. 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

L'art. 32 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 riconosce al cittadino straniero divenuto maggiorenne il rilasciato del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, soltanto a condizione che nei suoi confronti siano applicate le disposizioni di cui all'art. 31, comma 1 e 2, vale a dire quando lo straniero sia soggiornante in Italia con la propria famiglia, ovvero si tratti di un minore che, ai sensi dell'art. 2 della L. 4 maggio 1983 n. 184, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, sia stato beneficiario in Italia di un provvedimento di affidamento o quanto meno di un affidamento provvisorio, essendo solo queste le uniche situazioni sintomatiche di un profondo radicamento con l'Italia e meritevoli di tutela.

A tali ipotesi, vanno aggiunte quelle indicate nei commi 1 bis e 1 ter, introdotti dall'art. 25 della L. n. 189 del 2002, ossia la possibilità di applicare il suddetto permesso di soggiorno ai minori stranieri, divenuti maggiorenni, non accompagnati, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, avente determinati requisiti.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui non prevederebbe che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri

sottoposti a tutela ai sensi degli art. 343 ss. c.c., in riferimento all'art. 3 Cost. (Corte cost., ord., 16-07-2004, n.234, in *Foro It.*, 2004, 1, 2615).

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, 1° comma, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui non prevederebbe che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi degli artt. 343 ss. c.c., in riferimento all'art. 3 Cost., in motivazione, la corte precisa che la disposizione impugnata, integrata in via analogica sulla base della comparazione fra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela (Corte cost., 5-06-2003, n. 198, in *Foro It.*, 2003, 1, 2240).

2. Minori accompagnati ed art. 31, comma 1.

L'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998, prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura ai soggetti stranieri che compiano la maggiore età e che siano in condizione di affidamento ai sensi dell'art. 31 comma 1. Detto articolo va interpretato nel senso che il permesso deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto alla tutela ai sensi dell'art. 343 c.c., e a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi della L. n. 184/1983, quindi, non solo l'affidamento amministrativo ma anche quello giudiziario, dovendosi intendere, dunque, il termine "affidamento" in senso ampio, sia con riguardo all'affidamento effettuato in favore di una famiglia o una persona singola, sia con riguardo a quello in favore di una comunità (Cons. Stato, Sez. VI, 24-04-2009, n. 2545, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 17-05-2010, n. 276, in www.altalex.com; Cons. Stato, Sez. VI, 18-08-2010, n. 5883, in www.altalex.com).

Deve considerarsi implicitamente ammessa la convivenza stabile di un minore con uno o più parenti entro il quarto grado, in ciò risolvendosi il cd. affidamento di fatto. Dunque, ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998, la convivenza stabile di un minore straniero con un parente entro il quarto grado può essere in ogni caso ragionevolmente equiparata a quella di un minore affidato ai sensi dell'art. 4 della L. n. 184/1983, anche in assenza di apertura del procedimento di tutela (auspicabile nel superiore interesse del minore, anche in caso di affidamento di fatto ad un parente entro il quarto grado (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 24-04-2009, n. 158, in www.giustiziamministrativa.it).

3. Minori non accompagnati ed art. 32, commi 1bis ed 1 ter.

L'art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998, si deve considerare tale da consentire la trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione ivi disciplinati, abbiano raggiunto la maggiore età prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (Cons. Stato, Sez. VI, 13-05-2009, n. 2951, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 20-04-2010, n. 1431, in www.giustiziamministrativa.it).

La norma di cui all'art. 32, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286/1998 introduce una fattispecie distinta rispetto a quella di cui all'art. 32, comma 1, estendendo il beneficio della possibilità di rimanere in Italia per lavoro o altro, una volta raggiunta la maggiore età, anche nel caso di "minori stranieri non accompagnati", purché ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale [...]", vale a dire a minori i quali, come chiarito sin dal D.P.C.M. 19 dicembre 1999, n. 535, non avendo cittadinanza italiana e non avendo presentato istanza di asilo, si trovino per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste, Sez. I, 21-04-2008, n. 253, in www.giustiziamministrativa.it).

4. Requisiti alternativi tra art. 32, comma 1 ed art. 32, commi 1bis e 1 ter.

Con riferimento agli stranieri entrati clandestinamente in Italia come minori non accompagnati e qui divenuti maggiorenni, i requisiti pre-

visti dal comma 1 e dai commi 1 bis e seguenti dell'articolo 32 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sono alternativi e non cumulativi, conseguendone che il permesso di soggiorno può essere convertito sia per i minori affidati che per i minori inseriti in comunità, i quali svolgano i previsti programmi d'integrazione ed abbiano gli ulteriori requisiti definiti dai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 32 citato (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 18-06-2008, n. 1803, in www.giustiziamministrativa.it; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, 24-07-2008, n. 193, in www.giustiziamministrativa.it).

Art. 33. Comitato per i minori stranieri

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. ⁽¹⁾

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. ⁽²⁾

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

NOTA:

La presente norma regola il Comitato per i minori stranieri, che ha lo scopo di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri.

I compiti di tale Comitato sono regolati dal D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535; in particolare, l'art. 2 del D.P.C.M. citato prevede che il Comitato:

- vigila sulle modalità di soggiorno dei minori;
- coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;
- delibera in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
- provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative succitate;
- accerta lo status del minore non accompagnato;
- svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;
- in base alle informazioni ottenute, può adottare il provvedimento di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;
- definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori;
- provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Legittimità costituzionale.

E' manifestamente inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui non prevede, in luogo della giurisdizione del giudice amministrativo, la competenza del tribunale per i minorenni a giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti di rimpatrio del minore straniero non accompagnato (c.d. rimpatrio assistito) emessi dal comitato per i minori stranieri, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3 Cost. (Corte cost., ord., 4-08-2003, n. 295, in *Foro It.*, 2004, 1, 667).

2. Competenza del Comitato per i minori stranieri.

Il comitato per i minori stranieri, costituendo un organismo amministrativo, non ha "competenza esclusiva" nei confronti dei minori stranieri, sui quali rimangono integre le prerogative del giudice minorile (App. Perugia, 7-05-2000, in *Rass. Giur. Umbra*, 2000, 355).

Il tribunale per i minori non può deliberare sui minori stranieri "presenti non accompagnati", spettando la relativa competenza, in via esclusiva, al comitato per i minori stranieri (Trib. Minorenni Perugia, 16-03-2000, in *Rass. Giur. Umbra*, 2000, 355).

3. Provvedimento di rimpatrio del Comitato e giudice competente.

Le controversie relative al provvedimento di rimpatrio assistito emesso dal Comitato per i minori stranieri, come misura finalizzata al ripristino dell'unità familiare, ex art. 33, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rientrano nella giurisdizione del g.o. (T.A.R. Toscana, Sez. I, 3-02-2003, n. 182, in www.giustiziamministrativa.it).

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 34. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrando tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

NOTA:

L'articolo in esame afferma la parità di diritti e di doveri dei cittadini stranieri, iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale (d'ora in poi SSN), con i cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal SSN e alla sua validità temporale. In ordine a tale affermata parità si espongono le due precisazioni: 1) si deve osservare che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta sulle attività produttive (I.R.A.P.) ed un'addizionale regionale all'Irpef, ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 1998, i contributi di assicurazione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, procedendo quindi ad una fiscalizzazione dei contributi stessi; 2) viene ribadita la parità di trattamento in ordine all'erogazione delle prestazioni sul territorio nazionale, già affermata, d'altronde, in precedenti leggi quali la L. 25 gennaio 1990, n. 8 e la L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Inoltre, il succitato articolo distingue le ipotesi in cui l'iscrizione al SSN è obbligatoria (commi 1 e 2) da quelle in cui è facoltativa (commi 3, 4, 5 e 6).

I commi 1 e 2, come si è già detto, affermano l'obbligatorietà di iscrizione ed individua le modalità dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei seguenti soggetti:

a) stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

L'assistenza spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso. Si ricorda che per l'individuazione dei familiari a carico si deve far riferimento all'art. 4 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402 convertito nella L. 3 settembre 1982, n. 627. Tale articolo prevede che per la determinazione dei familiari a carico, ai fini dell'assistenza sanitaria, si applicano le disposizioni di cui al Testo unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni.

Invece, i commi da 3 a 6 prendono in considerazione l'iscrizione facoltativa al SSN, alla quale (iscrizione) devono essere osservate le seguenti disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 42 del D.P.R. 394/1999:

1) l'iscrizione volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che può chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori;

2) lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio era la residenza anagrafica ovvero, in caso di prima iscrizione, il domicilio indicato sul permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'art. 6, commi 7 e 8, del decreto in esame. Non è richiesta la residenza anagrafica per gli studenti. e le persone alla pari, per i quali si fa riferimento all'effettiva dimora che viene individuata nel domicilio indicato sul permesso di soggiorno;

3) non è consentita l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura, per effetto di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 286/1998, e per motivi turistici ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli art. 5, comma 3, del D.Lgs. 286/1998 e 42, comma 6, del D.P.R. 394/1999. Hanno diritto all'iscrizione volontaria oltre alle categorie degli studenti e delle persone alla pari, che sono espressamente previste dall'art. 34 del decreto in questione, coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso ed altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria.

PRASSI:**1. Art. 34.**

- Nota Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 16-4-2009 n. DGRUER/VI/I.3.b.a/8489/P: "Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività lavorativa".

- Circ. Ministero della salute, 17-4-2007, n. n. DGRUER/VI/I.3.b.a/5719/P: "Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti direttive emanate dal Ministero dell'interno".

- Circ. Ministero della salute, 24-3-2000 n. 5: "Indicazioni applicative del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria".

Art. 35. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

NOTA:

L'art. 35 del D.Lgs. 286/1998 ed il relativo art. 43 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999) disciplinano l'erogazione delle prestazioni sanitarie sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscritti volontariamente al SSN, sia agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno (stranieri con permesso di soggiorno scaduto, clandestini, ecc...).

Agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso Servizio:

- 1. le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
- 2. le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Invece, l'art. 35, commi 3, 4, 5, e 6, del decreto legislativo in esame e l'art. 43, commi 2, 3, 4, 5 e 8, del D.P.R. 394/1999 regolano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. Il suddetto comma 3 dell'art. 35 citato, in particolare, prevede che agli stranieri sopraindicati sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni sanitarie:

- 1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
- 2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti a)- b)- c)- d) e) dello stesso comma 3, ed esattamente:
 - a) tutela della gravidanza e della maternità ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, della legge 22 maggio 1978, n. 194 e del D.M. 6 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176;
 - c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
 - d) interventi di profilassi internazionale;
 - e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

A favore dei suddetti stranieri si applicano, infine, le disposizioni di cui al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- il Titolo VIII - Capo II, anche in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria);
- il Titolo X "Servizi per le tossicodipendenze";
- il Titolo XI "Interventi preventivi, curativi e riabilitativi".

Infine, l'art. 35 in esame, pur affermando che di norma non esiste il principio della gratuità delle prestazioni erogate dal SSN ai cittadini non iscritti, prevede nel comma 4 che le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Diritto alla salute e stranieri irregolare in Italia.

L'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) si limita a contemplare la somministrazione di cure mediche urgenti o comunque essenziali anche in favore dello straniero che si trova in posizione irregolare, ma non impone il rilascio del permesso di soggiorno (T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 13-11-2012, n. 489, in www.giustiziamministrativa.it)

Giusta la norma di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 286/1998 ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 13-05-2010, n. 4522, in www.altalex.com).

Lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati dall'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale, dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 30-5-2008, n. 1902, in www.giustiziamministrativa.it; T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 12-05-2008, n. 1303, in www.giustiziamministrativa.it).

1.1. Tutela della salute ed inespellibilità temporanea dello straniero irregolare in Italia.

L'inespelliabilità temporanea di uno straniero prevista dall'art. 35 d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 è condizionata alla necessità di apprestare interventi sanitari essenziali "quoad vitam" in motivazione, si esclude che l'inespelliabilità temporanea possa configurarsi in relazione a trattamenti di mantenimento o di controllo che non siano strumentali all'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile ed urgente (Cass. civ., Sez. I, 27-01-2005, n. 1690, in *Mass. Giur. It.*, 2005; Cass. civ., Sez. I, 22-09-2006, n. 20561, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass. civ., Sez. I, 24-01-2008, n. 1531, in *Foro It.*, 2008, 9, 1, 2589).

PRASSI:

1. Art. 35, comma 5.

- Circ. Ministero dell'Interno, 23-12-2009 n. 8306: "Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno".

- Circ. Ministero dell'Interno, 27-11-2009 n. 12/09: "Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza".

- Circ. Ministero dell'interno, 9-2-2007, n. 553: "Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dai nuovi paesi in ingresso nell'Unione Europea: Romania e Bulgaria".

Art. 36. Ingresso e soggiorno per cure mediche

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

NOTA:

L'art. 36 del D. Lgs. 286/1998 e l'art. 44 del D.P.R. 394/1999 disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia per cure mediche. Sono previste tre distinte fattispecie:

- 1) straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche;
- 2) straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517;
- 3) straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Tale tipo di permesso (permesso di soggiorno per cure mediche) ha una durata pari a quella del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Soggetti beneficiari per l'ingresso ed il soggiorno per cure mediche.

In materia di immigrazione, il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 36 del D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) costituisce un'autorizzazione speciale con cui, onde raccordare la disciplina dell'immigrazione ai principi espressi in materia di tutela della salute di tutti gli individui dall'art. 32 Cost., si consente allo straniero di restare in Italia al solo fine di ricevere le cure urgenti o essenziali di cui necessita in relazione alle sue condizioni di salute. Si tratta, pertanto,

di un atto di carattere eccezionale e contingente che non estingue gli effetti della precedente espulsione amministrativa, ma determina solo uno status di temporanea non espellibilità dello straniero immigrato irregolarmente, finché permangono le esigenze del trattamento terapeutico (T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 13-06-2012, n. 823, in www.giustizia-amministrativa.it).

Le esigenze sanitarie dello straniero possono eventualmente costituire oggetto di apposita richiesta di permesso di soggiorno per motivi sanitari di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 286/1998, mentre non assumono rilievo nell'ambito di una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 4-06-2007, n. 2545, in www.giustiziamministrativa.it).

L'art. 36, c.d. T.U. 25 luglio 1998, n. 286, sulla disciplina dell'immigrazione, nel prevedere che lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia può ottenere uno specifico visto d'ingresso e il relativo permesso di soggiorno, non esclude che il beneficio possa essere concesso anche a chi si trovi legittimamente, sia pure in base ad un diverso titolo, sul territorio dello Stato (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 22-12-2006, n. 3318, in *Ragiusan*, 2007, 277-278, 193).

Il silenzio serbato dalla p.a. in ordine all'istanza prodotta da uno straniero residente al fine di ottenere il visto per l'ingresso in Italia di un proprio congiunto non è configurabile come tacito accoglimento, poiché l'immigrazione è tra le materie escluse dall'applicabilità del nuovo istituto, di cui all'art. 20 della legge n. 241/90; pertanto, tale tipologia di domanda determina per la p.a. soltanto l'obbligo di valutare la possibilità di estendere ad uno straniero ammalato già residente in Italia la norma di cui all'art. 36, d.lgs. n. 286/98, che consente a quello non residente di venire a curarsi sul territorio nazionale con l'ausilio di un accompagnatore, ovvero se, in alternativa, detto straniero residente debba avvalersi dei previsti flussi di personale richiesto per contratti di lavoro dipendente (T.A.R. Lazio, Sez. I, 20-12-2006, n. 15176, in www.giustiziamministrativa.it).

Al di fuori delle ipotesi in cui l'ordinamento prevede uno specifico permesso di soggiorno in favore di chi intende fare ingresso in Italia allo scopo di ricevere cure mediche (v. art. 36 del D.Lgs. n. 286/1998), la tutela del diritto alla salute dello straniero che sia presente nel nostro Paese senza avervi titolo si realizza adducendo all'atto dell'espulsione l'eventuale sussistenza di ragioni sanitarie ostative all'immediato allontanamento dal territorio nazionale, con valutazione finale che, in caso di negato differimento dell'espulsione da parte dell'Autorità prefettizia, compete al giudice (ordinario) che conosce della relativa controversia (T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 24-5-2006, n.208, in www.giustiziamministrativa.it).

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

Art. 37. Attività professionali

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializ-

zazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

NOTA:

Il presente articolo, partendo dal presupposto di parità di trattamento con i cittadini italiani, stabilisce che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti.

Art. 38. Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla

base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

- a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
 - b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
 - d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
 - e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
- a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
 - b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
 - c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
 - d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

NOTA:

Lo scopo della presente disposizione è ribadire il principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia. Infatti, prevede che come per i minori italiani, anche per i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico. Sull'argomento, l'articolo precisa che le istituzioni scolastiche, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, devono promuovere: l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetiz-

zazione nelle scuole elementari e medie; la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo; la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; ecc...

Art. 39. Accesso ai corsi delle università

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
 - a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
 - b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso; ⁽¹⁾
 - c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
 - d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
 - e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
 - f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni; b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto. ⁽²⁾

4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. ⁽³⁾

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio. ⁽⁴⁾

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.

(4) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 26, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dal comma 6-bis dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 12 dicembre 2004, n. 271).

NOTA:

La norma in esame, partendo dal principio della parità di trattamento tra lo straniero ed il cittadino italiano, riconosce allo straniero il diritto all'accesso all'istruzione universitaria.

Inoltre, precisa che sono disciplinati dal D.P.R. 394/1999:

- gli adempimenti per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio;
- il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;
- la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio;
- l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri;
- i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione di borse di studio o sussidi;
- la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia.

PRASSI:

1. Art. 39, commi 4bis e 4ter.

Circ. Ministero dell'Interno, 15-9-2010 n. 400/A/2010/12.214.39: "Studenti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Prosecuzione all'estero degli studi".

Art. 39-bis. Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale ⁽¹⁾

1. È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

- a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
- c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
- d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.

NOTA:

Il presente articolo, introdotto dal D. Lgs. 154/2007, prevede il permesso di ingresso e soggiorno per i seguenti stranieri:

- maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto

del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

- minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
- minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE

Art. 40. Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. [Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni]. ⁽¹⁾

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. ⁽²⁾

2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associa-

zioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

(...) ⁽³⁾

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. ⁽⁴⁾

(1) Periodo soppresso dal comma 1 dell'art. 27, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 27, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(3) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 27, L. 30 luglio 2002, n. 189. Si riporta il testo: "5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale."

(4) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 27, L. 30 luglio 2002, n. 189.

NOTA:

Per gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza, possono usufruire di centri di accoglienza, i quali provvedono, anche gratuitamente, alle esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

Inoltre, gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Art. 41. Assistenza sociale

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

NOTA:

Il presente articolo, ribadendo il principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, stabilisce che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti con i requisiti suddetti, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, comprensive, ad esempio di quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:**1. Assegno sociale.**

Il diritto all'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma sesto, della legge n. 335 del 1995, deve essere riconosciuto al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia, in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla citata legge n. 335 del 1995, atteso che l'art. 41 del D.Lgs. n. 286 del 1998, nello stabilire l'equiparazione degli stranieri titolari della Carta di soggiorno o di Permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, d'assistenza sociale, non autorizza alcuna opzione interpretativa in senso opposto. Ne consegue che l'art. 80, comma primo della legge n. 388 del 2000, nello stabilire che l'assegno sociale è concesso agli stranieri titolari della Carta di soggiorno, con esclusione dei titolari di Permesso di soggiorno, non si limita ad interpretare la norma precedente, chiarendone la portata, ma introduce una modificazione dell'ambito d'applicazione del beneficio, per cui non può avere carattere d'interpretazione autentica e conseguente efficacia retroattiva. Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il diritto dello straniero al beneficio anche per il periodo precedente l'entrata in vigore dell'art. 80 della legge n. 388 del 2000, annettendo natura interpretativa ed efficacia retroattiva alla citata disposizione (Cass. civ., Sez. lav., 20-01-2005, n.1117, in *Mass. Giur. It.*, 2005; *idem* Cass. civ., Sez. lav., 29-05-2007, n. 12605, in *Mass. Giur. It.*, 2005).

2. Collocamento obbligatorio disabili.

Nella disciplina che tutela i lavoratori disabili, il collocamento obbligatorio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni è subordinato al possesso della cittadinanza (Cass. civ., Sez. lav., 13-11-2006, n.24170, in *Foro It.*, 2007, 1, 1, 61).

CAPO IV - DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE

Art. 42. Misure di integrazione sociale

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collabo-

razione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazio-

ne delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; ⁽¹⁾

b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; ⁽²⁾

c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità; ⁽³⁾

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ⁽⁴⁾

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci. ⁽⁵⁾

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti

dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

(1) Lettera così modificata dall'art. 6, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

(1) Lettera così modificata dall'art. 6, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

(1) Lettera aggiunta dall'art. 6, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

NOTA:

Ilo scopo della presente norma è quello di individuare le possibili misure per integrare gli stranieri in Italia; infatti, prevede, ad esempio, la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana; la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi; l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori; ecc...

Art. 43. Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente in-

trapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

NOTA:

Il presente articolo pone il divieto di qualsiasi forma di comportamento che comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. Tali comportamenti sono considerati discriminatori nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Atti discriminatori.

Le leggi antidiscriminazione - in particolare l'art. 43 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l'art. 3 D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 - vietano la discriminazione razziale, etnica, nazionale, religiosa nella determinazione del prezzo e più in generale del contenuto del contratto. Il contraente che viola il divieto di discriminazione è tenuto a cessare il comportamento ed a risarcire al soggetto passivo il danno anche non patrimoniale (Trib. Padova, ord., 19-05-2005, in *Giur. It.*, 2006, 5, 949).

Contrasta con i principi di ordine pubblico sanciti dalla L. n. 40 del 1998 e costituisce comportamento discriminatorio dello straniero, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 286/1998, la norma dello statuto di una cooperativa edilizia che limiti la possibilità di assumere la qualità di socio ai soli cittadini comunitari, escludendo quindi tale possibilità per i cittadini extracomunitari, in quanto tali (Trib. Monza, ord., 27-03-2003, in *Foro It.*, 2003, 1, 3175).

Integra gli estremi del comportamento discriminatorio sanzionato dall'art. 43 D. Lgs. 286/1998 l'attribuzione, nell'ambito delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di un punteggio aggiuntivo in ragione esclusivamente della cittadinanza italiana del richiedente, con conseguente trattamento deteriore di accesso agli alloggi pubblici per gli stranieri, pur regolarmente soggiornanti in Italia, solo in ragione del loro status di cittadini stranieri. Nella specie, il tribunale, oltre a condannarlo al risarcimento dei danni subiti dai cittadini stranieri ricorrenti, ha ordinato al comune di Milano, resosi responsabile del comportamento discriminatorio, la

cessazione dello stesso e la rimozione dei relativi effetti con le modalità che l'ente locale ritenga più opportune, osservando che una siffatta pronuncia non incorre nel divieto per il giudice ordinario di sotstituirsi alla pubblica amministrazione nell'esercizio di potestà pubblicistiche (Trib. Milano, 21-03-2002, in *Foro It.*, 2003, 1, 3175).

E' illegittimo l'art. 12 del Regolamento esecutivo della Federazione Italiana Pallacanestro, laddove pone limiti al tesseramento di giocatori extracomunitari, perchè determina una discriminazione sulla base della nazionalità, vietata dall'art. 43 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Trib. Teramo, 4-12-2000, in *Cor. Giur.*, 2001, 2, 238).

Art. 44. Azione civile contro la discriminazione

(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche

a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

NOTA:

Nel caso in cui si verificano comportamenti discriminatori, il soggetto-discriminato propone ricorso al giudice del luogo, cui ha il domicilio. Il giudice accoglie o rigetta la domanda; inoltre, può condannare il convenuto anche al risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora gli atti discriminatori sono posti in essere da imprese, che usufruiscono di benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie ed il giudice ha accertato che sussiste discriminazione, è revocare il beneficio e, nei casi più gravi, disporre l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:

1. Competenza del giudice.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al ricorso ex art. 44 D.Lgs. 286/98, diretto a tutelare il diritto fondamentale della persona al riconoscimento della pari dignità sociale e alla non discriminazione, non rilevando in contrario che il comportamento che si assume discriminatorio sia stato posto in essere dalla pubblica am-

ministrazione e sia riconducibile all'applicazione di un atto amministrativo (Trib. Milano, 21-03-2002, in *Foro It.*, 2003, 1, 3175).

2. Procedimento cautelare ed art. 44.

Il procedimento previsto dall'art. 44, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) costituisce un procedimento cautelare, cui si applicano, in forza dell'art. 669 quaterdecies c.p.c., le norme sul procedimento cautelare uniforme previsto dal Libro IV, Titolo I, Capo III, c.p.c., in quanto compatibili; in particolare, si applica l'art. 669 octies sull'inizio della fase di merito. Ne deriva che, non essendo l'ordinanza resa su ricorso, o il decreto della Corte d'appello reso su reclamo, provvedimento definitivo con carattere decisorio, è inammissibile contro di essa il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., né questo può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. civ., Sez. Un., 16-10-2006, n. 22216, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass. civ., Sez. II, 7-02-2007, n. 2623, in *Mass. Giur. It.*, 2007; Cass. civ., Sez. Un., 28-12-2007, n. 27187, in *Mass. Giur. It.*, 2007; Cass. civ., Sez. Un., 7-03-2008, n. 6172, in *Giur. It.*, 2008, 12, 2783).

3. Risarcimento danni non patrimoniale.

L'ambito di risarcibilità del danno non patrimoniale non si identifica nei soli casi determinati dalla legge (art. 185 c.p.c., art. 2, legge n. 117/1998; art. 44, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998, art. 2, legge n. 89/2001), ma ricomprende anche ogni lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente riconosciuti a titolo esemplificativo, lesione del diritto alla salute, danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto per lesione dei diritti inviolabili della famiglia ex art. 2, 29 e 30 Cost; danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (Trib. Salerno, Sez. II, 28-07-2010, in *www.altalex.com*).

Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Cass. civ., Sez. Un., 11-11-2008, n. 26972, in *Mass. Giur. It.*, 2008; Cass. civ., 19-12-2008, n. 29832, in *Mass. Giur. It.*, 2008; Cass. civ., sez. III, 22-06-2009, n. 14551, in *Mass. Giur. It.*, 2009; Cass. civ., sez. III, 20-10-2009, n. 22190, in *Mass. Giur. It.*, 2009; Cass. civ., sez. lav., 24-05-2010, n. 12593, in *Mass. Giur. It.*, 2010; Cass. civ., sez. lav., 7-06-2010, n. 13672, in *Mass. Giur. It.*, 2010).

Art. 45. Fondo nazionale per le politiche migratorie

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e

dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

NOTA:

L'art. 45 del D. Lgs. 276/1998 regola il Fondo nazionale per le politiche migratorie, che è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il D.P.R. 394/1999, ossia il Regolamento di attuazione, disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

Infine, il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; infatti, alla ripartizione dell'80% dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie si è provveduto con D.P.C.M. 28 settembre 1998. Alla ripartizione del residuo

20% si è provveduto con D.P.C.M. 17 dicembre 1998. Per il 1999, si è provveduto con D.P.C.M. 6 agosto 1999, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2000, n. 132. Per il 2000, si è provveduto con D.P.C.M. 23 giugno 2000.

Art. 46. Commissione per le politiche di integrazione

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame. ⁽¹⁾

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le ammi-

nistrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

(1) Comma così modificato dall'art. 7, D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

NOTA:

La Commissione per le politiche di integrazione è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i cui compiti sono quelli:

- di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati,
- di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche;
- di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

TITOLO VI - NORME FINALI**Art. 47. Abrogazioni***(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:

- a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3;
- c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
- d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
- g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:

«, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

NOTA:

L'art. 47 è interamente dedicato alle disposizioni che, con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono abrogate esplicitamente. In particolare, è prevista ha abrogato la L. 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", ecc...

MASSIME GIURISPRUDENZIALI:**1. Norme non abrogate.**

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la qualità di rifugiato politico - che, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, si differenzia da quella di avente diritto all'asilo perché postula, quale fattore determinante, il presupposto del "fondato timore di essere perseguitato" -, si consegue attraverso la procedura di cui all'art. 1, comma quinto, del D.L. n. 416 del 1989 (norma non abrogata dall'art. 47 del D.Lgs. n. 286 del 1998), secondo la quale lo straniero deve presentare all'ufficio di Polizia istanza motivata sulla cui base il questore rilascia, a richiesta, un permesso temporaneo valido sino alla definizione della procedura di riconoscimento, con la

conseguenza che, in mancanza dei predetti elementi, nessun ostacolo all'espulsione può costituire la semplice proposizione della domanda di asilo (Cass. civ., Sez. I, 13-04-2004, n. 6992, in *Mass. Giur. It.*, 2004).

2. Norme abrogate.

Le controversie riguardanti il riconoscimento della posizione di rifugiato (così come quelle sul riconoscimento del diritto di asilo) rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, una volta espressamente abrogato dall'art. 46. legge n. 40 del 1998, l'art. 5, D.L. n. 416 del 1989, conv. con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990 (abrogazione confermata dall'art. 47 del testo unico D.Lgs. n. 286 del 1998, che attribuiva al giudice amministrativo la competenza per l'impugnazione del provvedimento di diniego dello "status" di rifugiato") (Trib. Torino, Sez. VII, 11-01-2008, in *www.altalex.com*).

Art. 48. Copertura finanziaria*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

- a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
- b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NOTA:

La presente norma si occupa della copertura finanziaria, che può subire variazioni di bilancio, solo se apportate dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione, con apposito decreto.

Art. 49. Disposizioni finali e transitorie ⁽¹⁾*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)*

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si

provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico. ⁽²⁾

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza. ⁽³⁾

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 8, D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

(2) Comma aggiunto dall'art. 8, D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

(3) Comma aggiunto dall'art. 8, D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

NOTA:

Nel presente articolo viene precisato che il D. Lgs. 286/1998 trova applicazione per tutti gli ingressi successivi al 1998.

Modulistica per le esigenze dello Sportello Unico per l'Immigrazione

Le istanze relative ai procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione sono:

Allegato A - Richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro domestico, ai sensi dell'art. 22 del Testo unico e dell'art. 30-bis del Regolamento.

Allegato B - Richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 del Testo unico e dell'art. 30-bis del Regolamento.

Allegato B-PS - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli articoli 22 e 23 del Testo unico e art. 30-bis del Regolamento per lavoratori inseriti nei progetti speciali.

Allegato B-GO - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del Testo unico e art. 30-bis del Regolamento per lavoratori inseriti per progetti per grandi opere individuate con delibera CIPE n. 121/2001.

Allegato C - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, ai sensi dell'art. 24 del Testo unico e degli articoli 30-bis, 38 e 38-bis del Regolamento, e successive modifiche e integrazioni.

Allegato D - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera a) del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato DS - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi della legge 24 maggio 2002, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni per l'assunzione di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia.

Allegato E - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera b), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato F - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera c) del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato G - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera d), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato H - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro domestico, ai sensi dell'art. 27, lettera e), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato I - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 27, lettera f), del Testo unico e dell'art. 40, comma 9, lettera b), del Regolamento (distacco).

Allegato L - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera g), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato M - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera i), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato M - 2 - Comunicazione di ingresso di lavoratori stranieri ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del Testo unico.

Allegato N - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ovvero al lavoro «alla pari», ai sensi dell'art. 27, lettera r), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato O - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera r-bis), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato P - Contratto di soggiorno da utilizzare per l'ingresso del lavoratore straniero per lavoro subordinato, lavoro subordinato in posizione di distacco e per lavoro alla pari.

Allegato Q - Contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato

Allegato S - Richiesta nominativa di nulla osta per ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 del Testo unico e dell'art. 6 del Regolamento.

Allegato S1 - Autocertificazione concernente il consenso del proprietario dell'alloggio ad ospitare il minore.

Allegato S2 - Autocertificazione concernente la dichiarazione del datore di lavoro circa la sussistenza del rapporto di lavoro.

Allegato T - Richiesta nominativa di nulla osta per familiare al seguito ai sensi dell'art. 29 del Testo unico e dell'art. 6 del Regolamento.

Allegato T1 - Autocertificazione concernente il consenso del proprietario dell'alloggio ad ospitare il minore.

Allegato T2 - Autocertificazione concernente il consenso del proprietario dell'alloggio ad ospitare il/i congiunti del richiedente.

Allegato VA - Richiesta di conversione del permesso di soggiorno mediante verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 6 del Testo unico e art. 14, comma 6, del Regolamento.

Allegato V2 - Richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che hanno conseguito diploma di laurea in Italia, ai sensi dell'art. 6 del Testo unico e art. 14, comma 5, Regolamento.

Allegato VB - Richiesta di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato ai sensi dell'art. 24 del Testo unico e dell'art. 38, comma 7, del Regolamento.

Allegato Z - Richiesta di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo mediante verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6 del Testo unico e dell'art. 39, comma 9, del Regolamento.

Allegato Z2 - Richiesta di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo per stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che hanno conseguito diploma di laurea in Italia, ai sensi degli artt. 14, comma 5 e 39, comma 9, del Regolamento.

Allegato LS - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1 a) del Testo unico.

Allegato LS1 - Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1 a) del Testo unico.

Allegato LS2 - Richiesta di nulla osta al lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1 a) del Testo unico.

Allegato SubNeo22 - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, o stagionale, ai sensi dell'art. 22 del Testo unico per i cittadini degli Stati dell'Unione europea di nuova adesione.

Allegato FQneo - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 del Testo unico per i cittadini degli Stati dell'Unione europea di nuova adesione.

